



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

# IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO IN ITALIA

Relatore: Prof. **Armando Tursi**

Tesi di Laurea di:

**Alessandro FERRARI**

Matricola 802769

**Anno accademico: 2015/2016**

# INDICE

## INTRODUZIONE

### 1. L'ORDINAMENTO SPORTIVO

- 1.1. Origine e diffusione dello sport.....pag. 6
- 1.2. L'ordinamento sportivo nella pluralità degli ordinamenti.....pag. 8
- 1.3. Autonomia dell'ordinamento in rapporto alla supremazia dello stato.....pag. 14
- 1.4. Il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo: la legge n. 280/2003...pag. 22
  - 1.4.1. Il criterio della “rilevanza giuridica” e risvolti problematici.....pag. 22
  - 1.4.2. Le soluzioni adottate dal legislatore del 2003.....pag. 27
  - 1.4.3. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.....pag. 29
  - 1.4.4. La pregiudiziale sportiva e l'illegittimità del vincolo di giustizia.....pag. 31
  - 1.4.5. Perplessità con riguardo alla nuova normativa.....pag. 32
  - 1.4.6. L'autonomia dell'ordinamento sportivo, oggi.....pag. 35
- 1.5. Rapporti con l'ordinamento comunitario.....pag. 36

### 2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO

- 2.1. Il C.O.N.I.....pag. 39
- 2.2. Le federazioni nazionali.....pag. 49
- 2.3. Le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva.....pag. 53
- 2.4. Le società e le associazioni sportive, loro affiliazione e costituzione di legge.....pag. 55
- 2.5. Gli atleti: dilettanti e professionisti, e loro tesseramento.....pag. 61

### 3. IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

- 3.1. L'evoluzione storica della disciplina del lavoro sportivo.....pag. 68

3.2. Il rapporto di lavoro ex L. 91/1981.....	pag. 73
3.2.1. Libertà di esercizio dell'attività sportiva e ambito di applicazione soggettivo.....	pag. 75
3.2.2. Riconduzione del rapporto di lavoro all'art. 2094 c.c. e casi in cui è considerato autonomo.....	pag. 81
3.2.3. Costituzione del rapporto.....	pag. 86
3.2.4. Conformazione al contratto tipo.....	pag. 90
3.2.5. Deposito del contratto e principi guida dell'autonomia collettiva.....	pag. 96
3.2.6. Distinzione clausola compromissoria-vincolo di giustizia e la clausola di non concorrenza.....	pag. 104
3.2.7. Altri aspetti caratteristici della disciplina.....	pag. 108
3.2.8. Cessione del contratto.....	pag. 113
3.2.9. Premio di addestramento e formazione tecnica.....	pag. 119
3.2.10. Regime di sicurezza sociale.....	pag. 121
3.2.11. Rapporto atleta-società; l'abolizione del vincolo sportivo.....	pag. 130
3.3. Rapporto di lavoro rispetto al C.O.N.I. e alle Federazioni.....	pag. 137
3.4. Il trasferimento degli atleti e la libera circolazione dei lavoratori sportivi all'interno dell'UE; la sentenza Bosman.....	pag. 140
3.5. Sport dilettantistico e rapporti di lavoro.....	pag. 151
3.5.1. Problema della qualificazione giuridica dell'atleta dilettante.....	pag. 152
3.5.2. Vincolo sportivo.....	pag. 154
3.5.3. Risposta delle Federazioni; regime di svincolo.....	pag. 157
3.5.4. Tutela e prospettive migliorative delle condizioni lavorative dei dilettanti.....	pag. 159
3.6. Considerazioni conclusive.....	pag. 162
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>pag. 167</b>

## INTRODUZIONE

Questo lavoro intende, come si può facilmente dedurre dal titolo, analizzare i rapporti di lavoro intercorrenti tra gli atleti del mondo dello sport e le organizzazioni e società che ne fanno parte, evidenziando le importanti differenze esistenti tra gli sportivi professionisti e dilettanti, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultima categoria, alla problematica dei "professionisti di fatto", tipologia di dilettanti che si discosta da quella dei professionisti per il solo fatto di non essere tutelata dalla legge n. 91 del 1981, ma che di fatto è completamente assimilabile a quest'ultima (salvo la mancanza della qualificazione operata dalle singole Federazioni sportive, come si vedrà più avanti).

Come si potrà facilmente comprendere, i suddetti rapporti hanno acquisito sempre maggior importanza, in virtù del fatto che il fenomeno sportivo, soprattutto nel secolo scorso e ancora oggi, rappresenta un aspetto sociale ed economico piuttosto rilevante nel nostro paese, ma anche a livello comunitario e internazionale; da qui la considerazione che l'atleta non è più visto solo come un soggetto che pratica attività sportiva a scopo ludico e ricreativo, ma risulta essere una vera e propria "star" alla quale sono collegati una serie di rapporti economici e patrimoniali che vanno ben al di là del mero carattere agonistico della originaria disciplina : da questa continua evoluzione discende la necessità del diritto del lavoro di evolversi simultaneamente e rapportarsi ad essa, espandendo la propria competenza verso una materia che, come detto, è mutata notevolmente negli ultimi anni. Ora, tenendo in considerazione che studiare questo particolare rapporto di lavoro sarà il fine ultimo di questa trattazione, ho ritenuto opportuno svolgere preliminarmente un'analisi di quello che è l'ordinamento sportivo venutosi a creare fino ai nostri giorni (siccome di ordinamento a tutti gli effetti possiamo parlare, possedendo i tre caratteri fondamentali della plurisoggettività, organizzazione e normazione, riscontrabili in ogni ordinamento giuridico); i suoi caratteri principali; le teorie che, da Santi Romano fino ai giorni nostri hanno inteso rapportarlo

all'ordinamento statale e alla sua supremazia; la sua autonomia, affermata con decisione negli anni (e che tra l'altro è stata espressamente sancita, seppur solo in determinate materie, dal decreto legge 9 Agosto 2003, n. 220, convertito nella legge 17 Ottobre 2003, n. 280) e i suoi limiti; nonché i suoi rapporti con l'ordinamento internazionale e comunitario (soprattutto alla luce della decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 Dicembre 1995, denominata "sentenza Bosman", di cui parlerò in seguito).

Inoltre, alla luce di quanto appena detto, e quindi allo scopo di disegnare una panoramica generale di quello che è l'ordinamento sportivo, al fine di meglio comprendere la disciplina del lavoro elaborata in questo campo, ho considerato altrettanto importante farsi un'idea di quelli che sono i principali enti nazionali che regolano l'attività, a partire dal C.O.N.I. comprendendo tutte le sue ramificazioni, proseguendo con le società e le associazioni sportive e i loro rapporti (principalmente con riguardo all'istituto dell'affiliazione) con gli organi suddetti, fino a, con particolare riferimento ai rapporti sempre con questi ultimi, tutti gli atleti, dilettanti o professionisti (in questo caso l'analisi sarà diretta principalmente agli istituti del tesseramento e del vincolo sportivo, per quest'ultimo alla luce delle novità da poco apportate dalle Federazioni).

In riferimento poi ai rapporti da ultimi menzionati, sembra doveroso citare le rilevanti novità che hanno riguardato non solo il trattamento degli atleti (si richiama la già citata legge n.91/81) in materia di tutela della salute, assicurazione e trattamento pensionistico, ma anche i fondamentali progressi fatti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nell'ambito del trasferimento degli atleti professionisti da una società ad un'altra, nonché della libera circolazione dei lavoratori (anche, a tal proposito, quelli sportivi) all'interno dell'Unione Europea.

In conclusione, mi sembra necessario accennare al fatto che, sebbene in passato quasi ignorato dalla pubblica opinione ed oggetto di attenzione solo da parte di pochi specialisti, lo sport oggi gode, a tutti i livelli, di una vasta e crescente popolarità, non solo per la capacità di chiamare a sé vere e proprie masse di "tifo" (soprattutto in relazione al calcio), ma anche per la particolarità di essersi trasformato da fenomeno prettamente ludico, in vero e proprio "business" capace di creare i

presupposti per ingenti investimenti e attività economiche di ogni genere, una tra tutte il “merchandising” : è a tal proposito che si mostra, dunque, necessario un continuo aggiornamento da parte degli addetti ai lavori, anche, come sopra già detto, in diritto del lavoro.

# 1. L'ORDINAMENTO SPORTIVO

## 1.1 ORIGINE E DIFFUSIONE DELLO SPORT

Nell'ambito della scienza giuridica, quei pochi che hanno posto attenzione alla definizione di "sport" hanno accolto orientamenti diametralmente opposti: da un lato, si tende a sviluppare una ricerca con metodo induttivo e, perciò, intesa a rinvenire caratteri comuni tra le diverse manifestazioni di attività cosiddette sportive sui quali fondare una nozione unitaria di sport; dall'altro, si preferisce sviluppare una ricerca con metodo deduttivo, tramite il rinvio limitato al sistema normativo positivo delle Federazioni sportive, così da ritenere che la nozione di "sport" vada riferita esclusivamente alle discipline che sono oggetto di apposita regolamentazione Federale. Tuttavia, l'opinione secondo cui la nozione di "sport" vada riferita esclusivamente alle attività regolamentate dal C.O.N.I. non sembra condivisibile.<sup>1</sup>

"Sport" è il termine che ha sempre indicato in generale gare ed esercizi svolti da singoli o da gruppi di persone o da squadre per ragioni inizialmente di svago e di divertimento, ma anche per motivi attinenti allo sviluppo e all'agilità del corpo : se questa definizione si conferma esatta ancora oggi, è pur vero, giova rammentarlo, che con il tempo il complesso di attività predette ha assunto maggiormente rilievo in relazione ai professionisti, ovvero soggetti che attraverso la disciplina sportiva intendono conseguire un reddito.<sup>2</sup>

Ora, avendo definito esattamente di cosa stiamo parlando quando ci riferiamo allo "sport", mi pare opportuno sottolineare che l'ordinamento sportivo, così come oggi lo vediamo, è frutto di un lento e lungo sviluppo dell'organizzazione sportiva appunto, che è stata spinta considerevolmente da tre fattori : la celebrazione delle Olimpiadi *in primis*, la costituzione del Comitato Olimpico

---

<sup>1</sup> G. Liotta- L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè editore, 2013, p. 5.

<sup>2</sup> M. Sanino- F. Verde, *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2015, p. 3.

Internazionale per secondo, ma soprattutto, come già anticipato nella prefazione, l'importanza economico sociale che l'attività sportiva ha acquisito nel mondo intero.

La celebrazione delle Olimpiadi, ad onore del vero, ha origini assai remote, poiché la storia fissa al 776 a.C. la data iniziale di questa manifestazione. I giochi olimpici in età antica sopravvissero per ben 293 edizioni, ossia 1169 anni, salvo poi arrestarsi per un tempo considerevole una volta che emersero le prime vere difficoltà, come i primi casi di corruzione e squalifiche.

Delle Olimpiadi quindi non se ne parlò fino al 1859, quando Evangelistas Zappas, un ricco greco, tentò di riportare la manifestazione ai fasti originari, con l'aiuto del governo ellenico.

Oltretutto, per mancanza delle strutture adeguate, le competizioni vennero svolte nelle strade e piazze di Atene, scatenando una confusione indescrivibile, ma soprattutto, registrarono un vero e proprio fallimento.

Dopo ulteriori tentativi negli anni 1870, 1875 e 1879, la vera svolta si avrà tra il 1892 e il 1894 presso l'Università della Sorbona di Parigi allorché il 16 Giugno 1894 trentanove delegati in rappresentanza di dodici Nazioni, coinvolti nel progetto di Pierre de Fredi, Barone de Coubertin, approvarono l'organizzazione dei primi giochi olimpici dell'era moderna, costituendo anche il Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici.

Questo Comitato ebbe il merito di dettare le prime regole a cui ispirarsi, le quali furono poi trasfuse in sette principi fondamentali nella Carta Olimpica: a) il ristabilimento dei giochi "su basi e a condizioni conformi alla necessità della vita moderna"; b) la partecipazione di competitori dilettanti; c) la necessità di preservare il prestigio dei Giochi da chiunque possa nuocervi; d) lo svolgimento di prove eliminatorie e su base rigorosamente nazionale; e) la compresenza di "sport propriamente detti, sport nautici, giochi atletici, pattinaggio, scherma, lotta e pugilato, sport ippici, polo, tiro e ginnastica, velocipedistica"; f) la rotazione delle sedi in varie città del mondo; g) l'ufficialità della manifestazione. Sebbene de Coubertin suggerì il 1900 e la città di Parigi come data e sede della prima manifestazione, i congressisti alla fine optarono per Atene e per l'anno 1896.



È doveroso ammettere che gli ideali Coubertiniani (spirito dilettantistico, lealtà della competizione, indipendenza del Comitato), che avevano appunto ispirato il ritorno alla manifestazione, sono in parte venuti meno con lo scorrere del tempo: ciò è vero soprattutto in relazione al primo, considerato che ad oggi è del tutto scomparso in alcune discipline.

Nonostante questa nota, quel che è evidente e soprattutto rilevante ai fini di questo capitolo, è che l'attività sportiva cominciava a manifestare la sua consistenza e importanza, il che condurrà poi alla necessità di regolamentarla attraverso chiare e esaustive normative.

In conclusione, è importante sottolineare che la pratica sportiva diviene definitiva affermazione dello sport all'inizio del secolo XIX assumendo la sua essenziale caratterizzazione prima in Inghilterra e Francia e quindi, alla fine del secolo, anche in Italia: da quel momento si è assistito, anche nel nostro Paese, ad un progressivo intervento dello Stato nell'organizzazione dell'esercizio dell'attività sportiva, fino ad assumere le caratteristiche attuali.<sup>3</sup>

## **1.2 L'ORDINAMENTO SPORTIVO NELLA PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI**

All'interno della nostra società possiamo spesso trovare una serie di fenomeni associazionistici complessi, che possono essere considerati a tutti gli effetti degli "ordinamenti giuridici settoriali" dotati di una certa propria autonomia, seppur operanti nel rispetto dell'ordinamento statale.<sup>4</sup> Secondo "il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici" infatti, ogni associazione che possieda i caratteri della plurisoggettività (composta da soggetti aderenti o affiliati), dell'organizzazione (governata da propri organi interni) e della normazione (capacità di emanare norme interne proprie) è definibile come "Istituzione" o "Ordinamento giuridico".

---

<sup>3</sup> M. Sanino- F. Verde, op. cit., p. 8.

<sup>4</sup> M. Sanino- F. Verde, op. cit., p. 9.

Così, ne possiamo dedurre, che saranno possibili altri ordinamenti giuridici, diversi da quello statale, ogni volta che la soggettività sia diversa da quella statale, ogni volta che la normazione non sia, almeno in parte, di provenienza statale, ma sia prodotta da un'altra collettività o comunità, e infine ogni volta che l'organizzazione sia distinta, almeno in parte, da quella propriamente statale. Alla luce di tutto ciò, ad oggi si presenta la divisione degli ordinamenti in due categorie: gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi (primo tra tutti, lo Stato) e gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali.

Pertanto, bisogna prendere atto che dal punto di vista della teoria generale del diritto, nell'ambito ed all'interno dell'ordinamento statale, vi sono una serie di sotto-insiemi, qualificabili appunto come "ordinamenti settoriali", i quali perseguono ciascuno differenti interessi di un dato settore.

Secondo tale modello, quindi, accanto allo Stato, che persegue fini e interessi generali di tutta la collettività, vengono riconosciute una serie di Istituzioni costituite per il perseguimento di interessi collettivi in settori differenti, i quali svolgono la propria attività, con una certa autonomia, come si vedrà più avanti.<sup>5</sup>

Quello che è oltretutto opportuno sottolineare, riguardo al fenomeno suddetto, è che l'esistenza di un siffatto pluralismo giuridico-sociale viene ammessa anche nella Carta Costituzionale, con il riconoscimento vero e proprio delle "formazioni sociali" come momento di espressione della personalità dell'individuo ( art. 2 ), dei principi di "autonomia" e "decentramento" (art. 5 ), del diritto di associazione in generale ( art. 18 ) ed, in particolare, nell'ambito della famiglia ( art. 29 ), dei sindacati ( art. 39 ) e dei partiti politici (art. 49).

Del resto, *“se lo sport deve esprimersi in funzione di esigenze sociali collettive nazionali e supernazionali, e perché non rimanga un fatto isolato di singole persone, un fatto cioè che non ha riflessi nel campo nazionale e internazionale, è necessario che in ogni singolo Stato, si crei un'organizzazione dello sport, alla quale sia affidata la funzione di regolare attraverso dati organi, il modo in cui lo sport debba praticarsi, i limiti fissati per l'esercizio dello sport; i poteri e i doveri*

---

<sup>5</sup> E. Lubrano, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, Giuffrè editore, 2008, pp. 8-9.

*dei singoli che esercitano lo sport”.....”l’organizzazione dello sport, non può non essere che una organizzazione giuridica, perché soltanto un’organizzazione a struttura giuridica può avere l’autorità e il potere di imporre l’osservanza di tutte le norme che hanno causa e fondamento dalle manifestazioni dello sport”.*<sup>6</sup>

Come prima anticipato, è al fenomeno del “pluralismo degli ordinamenti giuridici” a cui si fa riferimento quando si parla di un ordinamento sportivo che presenta le caratteristiche proprie di un ordinamento nazionale, derivato da quello statale, che, anche se non dotato evidentemente di sovranità, è caratterizzato da un’ampia sfera di autonomia e specialità.<sup>7</sup>

La teoria pluralista degli ordinamenti è stata elaborata in Italia per la prima volta da Santi Romano. Secondo questa dottrina il concetto di diritto deve essere caratterizzato dai seguenti elementi essenziali: a) deve ricondursi al concetto di società, nel duplice senso che ciò che non supera la sfera individuale non è diritto e che non c’è società senza che si manifesti in essa il fenomeno giuridico; b) deve contenere l’idea dell’ordinamento sociale, nel senso che ogni manifestazione sociale, in quanto tale, è ordinata almeno nei confronti dei consoci; c) deve consistere in un’organizzazione, la quale realizza l’ordine sociale anche attraverso le norme da essa poste. Quindi, sosteneva sempre Santi Romano, il concetto necessario e sufficiente per rendere in termini esatti quello di diritto, come ordinamento giuridico considerato complessivamente e unitariamente, è il concetto di istituzione.

Istituzione appunto, che deve essere intesa quale qualsiasi ente o corpo sociale, basato, nella sua essenza, su una organizzazione ben definita: il risultato di questo pensiero è che quindi il diritto nasce nel momento in cui un gruppo sociale diviene gruppo organizzato, ossia si istituzionalizza creando un’organizzazione e, attraverso questa diventa un ordinamento giuridico a tutti gli effetti.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> P. Mirto, *Autonomia e specialità del diritto sportivo*, *Rivista di diritto sportivo*, 1959, pp. 10-11.

<sup>7</sup> A. Quaranta, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, *Rivista di diritto sportivo*, 1979, p. 32.

<sup>8</sup> S. Romano, *L’ordinamento giuridico*, Firenze, 3° ed., 1977, p. 27.

Sebbene dunque non sembra che possano oggi esistere dubbi sul verificarsi del fenomeno del pluralismo degli ordinamenti giuridici<sup>9</sup>, mi pare giusto, per fornire una visione esauriente, citare le considerazioni anche di autori, i quali dopo attente analisi, hanno voluto discostarsi dalle suddette teorie in quanto considerate inadeguate allo studio del fenomeno sportivo.

Parafrasando le teorie di Di Nella, quanto all'Istituzione, la sua nozione venne sviluppata da studiosi di diversi Paesi nel secondo decennio dello scorso secolo e la ragione del suo successo sembra doversi rinvenire nel fatto che questa offrì una spiegazione al pullulare della vita e della società civile di inizio secolo; i due elementi che la caratterizzavano erano l'appartenenza alla sfera sociale e l'organizzazione razionale.

Se questo era il significato assunto all'epoca da tale concetto, ci si chiede quale sia quello attuale: la risposta, ad opinione di Di Nella<sup>10</sup>, non lascia margini di dubbio poiché, per lo stesso, il termine "istituzione" oggi non avrebbe più interesse.

Quanto all'organizzazione, lo stesso autore rileva che essa non è mai stata veramente definita, determinando così rilevanti margini di incertezza operativi, e inoltre darebbe alla complessiva costruzione romaniana un assetto decisamente statico, non riuscendo a rappresentare la realtà nei suoi processi dinamici.

Da richiamare inoltre, sempre come contributo di Di Nella, l'analisi dell'applicazione della teoria della pluralità degli ordinamenti al fenomeno sportivo, partendo dalle considerazioni svolte da Widar Cesarini Sforza.<sup>11</sup>

Quest'ultimo sostiene che l'interdipendenza delle azioni di due soggetti stabilita da una norma (rapporto giuridico) costituisce la "cellula primitiva e il nucleo irriducibile" di ogni struttura sociale, di fatto riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalla norma nel rapporto giuridico del quale essa è elemento necessario.

---

<sup>9</sup> A. Quaranta, *Rapporti*, op. cit., p. 35.

<sup>10</sup> L. Di Nella, *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e il fenomeno sportivo*, *Rivista di diritto sportivo*, 1998, p. 10.

<sup>11</sup> W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, 1963, p. 3 ss.

Quindi, considerato che accanto ad ogni rapporto esiste una autorità, la quale è un mezzo per la rivelazione del diritto e considerato che ogni organizzazione costituisce un insieme di rapporti giuridici e ciascuno di questi si connette per forza di cose ad una norma, ne consegue che quando più norme vengono riferite ad una autorità ed unificate, sorge un ordinamento giuridico.<sup>12</sup>

In tutto ciò lo Stato esaurisce il suo ruolo preminente nell'applicare la parte più grande e più importante di questo diritto, non creando dunque la giuridicità in sé, ma stabilendo attraverso i suoi precetti a quali applicazioni di essa è disposto a prestare la sua forza, per realizzarle.

Tuttavia, va riconosciuto che molti rapporti sfuggono alle definizioni della legge statale e, in questi casi, è il c.d. "diritto dei privati" che affiora, il quale si concretizza nell'insieme di ordinamenti la cui giuridicità non è connessa al diritto statale e il cui rapporto con quest'ultimo viene affrontato in due diverse maniere: a) lo Stato può far proprio un altro ordinamento riproducendone le norme o rinviando espressamente ad esse; b) lo Stato non riconosce l'efficacia giuridica degli altri ordinamenti, ignorandoli, i quali esisteranno quindi accanto all'ordinamento statale (rientrano in quest'ultima ipotesi i rapporti tra Stato e ordinamento sportivo).

Alla luce della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e di quella parallela del diritto dei privati, Di Nella muove numerose critiche a siffatti principi : non volendoci tuttavia dilungare in merito, basterà ricordare che a parere di quest'ultimo non appare in assoluto convincente, al di là della accettazione o meno delle premesse teoriche, la suesposta configurazione dei rapporti tra ordinamento statale e privati, in particolare proprio quello sportivo.

In questa prospettiva, va rilevato che in virtù del fatto che alcuni studiosi non considerano la teoria pluralista accettabile sotto diversi aspetti, nulla vieta che possa essere rivisitata la detta teoria con profili metodologici differenti.<sup>13</sup>

Punto di avvio di uno di questi tentativi è stato la concezione normativa dell'esperienza giuridica, nella quale lo specifico dell'ordinamento è appunto la norma giuridica.

---

<sup>12</sup> L. Di Nella, *La teoria*, op. cit., pp. 17-18.

<sup>13</sup> L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento sportivo*, *Rivista di diritto sportivo*, 1999, p. 26.

In questa ipotesi sono le regole e i principi che vanno a configurare un insieme unitario e gerarchicamente disposto, che può essere quindi definito ordinamento giuridico e, per la sua natura di componente sociale, realtà normativa.

La giuridicità della norma consiste nell'essere ritenuta vincolante ed esclusiva: vincolante nel senso che la condotta concreta deve conformarsi alla regola in che la norma consiste; esclusiva nel senso che essa prevale su eventuali altre regole.

In tale visione, l'ordinamento giuridico rinviene le sue fonti non soltanto in quelle statuali, sovranazionali e internazionali, bensì anche nell'autonomia dei privati e degli enti interstatali, configurandosi di fatto una moltiplicazione dei poteri che richiama la teoria del pluralismo tra società e Stato.

Nonostante tutto ciò, parlando quindi di una teoria, questa, pluralista, pur se nella concezione normativista, resta secondo alcuni difficile circoscrivere all'interno delle società l'uso del concetto di ordinamento: da quanto ora osservato si desume quindi l'opportunità, per questi, di rivedere la questione del rapporto tra sport e diritto al fine di elaborare un'altra metodologia da applicare a siffatti problemi.<sup>14</sup>

In conclusione, pare giusto riassumere che, nonostante siano molti gli esperti del campo che non recedono da posizioni di convinto statalismo, altrettanto robusto risulta essere il gruppo di assertori del pluralismo ordinamentale ; senza contare inoltre che recentemente si è verificato un evento consolidativo di una certa portata per la corrente pluri-ordinamentale: il D.L. 220 del 2003, con la conseguente L. di conversione 280 dello stesso 2003, sicchè non vi è ormai più dubbio alcuno sull'effettivo recepimento del modello proposto da Santi Romano.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo*, op. cit., p. 28.

<sup>15</sup> P. Grossi, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, *Diritto Amministrativo*, 2012, p. 8.

## 1.3 AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO IN RAPPORTO ALLA SUPREMAZIA DELLO STATO

Ebbene, come sopra ormai delineato chiaramente, in un simile quadro storico e politico, così evidentemente proiettato al pluralismo, tra gli ordinamenti settoriali a formazione spontanea che lo Stato riconosce e tutela si può ammettere la natura ordinamentale del fenomeno sportivo, il quale (e questa è una caratteristica peculiare degli ordinamenti giuridici settoriali) vuole affermare la propria autonomia nei confronti dell'ordinamento giuridico generale.

Questa spinta autonomistica del fenomeno sportivo avverso la supremazia statale, si manifesta a più livelli: dalla predisposizione di un' impianto normativo e regolamentare interno, costituito da fonti statuarie e disposizioni regolamentari, alla predisposizione di un sistema di giustizia interna, ovvero di giustizia sportiva, costituito dal complesso degli organi giudicanti previsti dagli statuti e dai regolamenti federali per dirimere le controversie che insorgono tra i facenti parte dell'ordinamento sportivo.<sup>16</sup>

Orbene, questi rapporti vanno analizzati tenendo in conto un interessamento di fatto da parte dell'ordinamento statale nei confronti del sub ordinamento sportivo, interessamento che è passato attraverso una triplice fase.<sup>17</sup>

All'inizio, nella seconda metà dell'800 si assiste alla nascita spontanea della comunità sportiva organizzata ed al progressivo sviluppo della organizzazione sportiva; in questa fase l'ordinamento giuridico statale si disinteressa sostanzialmente del fenomeno sportivo.

In un secondo momento, che è proprio della prima metà del 900, si ha una precisa presa di coscienza da parte dell'ordinamento generale del fenomeno sportivo e della possibile ricostruzione della normazione nascente nell'ambito dello sport e delle istituzioni sportive come ordinamento

---

<sup>16</sup> F. Mite, *Prestazione sportiva e obblighi contrattuali dell'atleta*, 2013, p. 29.

<sup>17</sup> A. Quaranta, *Rapporti*, op. cit., pp. 33-34.

giuridico in senso tecnico: è in questo periodo che si viene a creare il collegamento tra ordinamento sportivo e ordinamento generale, con il conseguente problema del loro rapporto.

In questa fase, per sostenere le ragioni della necessaria separatezza dell'ordinamento sportivo dall'ordinamento statale sono stati elaborati, come abbiamo visto nel capitolo precedente, svariati argomenti e, in particolare, il pluralismo giuridico in funzione prescrittiva: nonostante questa forte spinta, va comunque ricordato che mai si passerà *tout court* ad affermare che i gruppi sociali devono potersi dare norme che prevalgano su quelle statali, o che i gruppi sociali devono avere una sorta di riserva di competenza normativa.<sup>18</sup>

È qui, come prima anticipato, che i primi gruppi sociali, che danno vita ad un'ordinamento sportivo vero e proprio che pretende di sfuggire all'integrazione con quello statale, creano, per presidiarlo, un articolato sistema di autodichia, la giustizia sportiva.

Il che, va precisato, è avvenuto anche e forse soprattutto, grazie a un progetto consapevole, iniziato da un pluridecennale Presidente del C.O.N.I., Giulio Onesti, il quale consisteva nell'affermazione del cosiddetto "primato del diritto sportivo" sul diritto statale, ovvero del principio secondo cui le attività sportive devono essere regolate solo, o, comunque, principalmente, dalle norme emanate dagli organismi sportivi, senza interferenze da parte delle fonti statali.

Suddetta "libertà", se così si può definire, dell'ordinamento sportivo di staccarsi dall'ordinamento generale, deriva anche dal fatto che, sin dall'epoca giolittiana la classe politica è stata consapevole dei vantaggi (in termini elettorali e di controllo sociale) che sono insiti in un rapporto privilegiato con la dirigenza dei gruppi sportivi e, quindi, ha costantemente avuto un atteggiamento di particolare favore nei confronti delle aspirazioni espresse dai vertici del mondo sportivo.<sup>19</sup>

Ad ogni modo, a causa di tutto ciò, si registrerà successivamente una situazione di grave incertezza (con riguardo al rapporto appena menzionato) del diritto sulla tutela giurisdizionale nello sport, non essendoci una risposta univoca ai profili della configurabilità della giurisdizione del giudice statale

---

<sup>18</sup> G. Manfredi, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale*, *Diritto Amministrativo*, 2012, p. 309.

<sup>19</sup> G. Manfredi, *op. cit.*, p. 304.



in materia sportiva, dell'individuazione della giurisdizione statale (ordinaria o amministrativa) eventualmente competente a decidere le questioni sportive, dell'individuazione del giudice territorialmente competente e della vincolatività delle decisioni assunte dalla giustizia statale in materia sportiva.<sup>20</sup>

In una terza fase, infine, che è attualmente in piena evoluzione, il fenomeno sportivo assume punte di collegamento con altri tipi di interessi, prevalentemente d'ordine economico-patrimoniale; si ha la presa di coscienza del professionismo sportivo e dei suoi problemi di tutela giuridica ed economica; si impone, di conseguenza, una maggiore presenza statale nel settore, con fisiologico restringimento dell'ordinamento sportivo a vantaggio di quello statale appunto, pur mantenendosi i caratteri di autonomia e specialità del diritto sportivo stesso.

A tal proposito giova ricordare che, quando si parla di autonomia, si intende dire che il diritto sportivo stesso regola con specifiche norme giuridiche tutta la materia riguardante lo sport; il che sta a significare che solo attraverso questo tipo di norme si ha una formulazione precisa del modo in cui lo sport si organizza.

Insomma l'autonomia del diritto sportivo comporta che questo si stacchi dalle regole comuni dell'ordinamento giuridico, definendosi attraverso propri precetti.

Quanto invece alla specialità o particolarità dello stesso, va chiarito che qui ci si vuole riferire al fatto che, mentre l'ordinamento generale tende a indirizzarsi a tutti indistintamente i soggetti che prendono parte alla vita comune o ordinaria, l'ordinamento sportivo si riferisce e produce effetti solo in capo a determinati soggetti, la cui attività non trova esauriente regolamentazione nel diritto comune.<sup>21</sup>

Quindi, conclamata ormai l'autonomia e specialità dell'ordinamento sportivo, sembra essere necessario analizzare i punti di collegamento tra i due ordinamenti (sportivo e statale) tenendo in considerazione che il problema di fondo tra i due si ha principalmente in termini di rapporti tra le due normazioni.

---

<sup>20</sup> E. Lubrano, in *Lineamenti di diritto sportivo*, op. cit., p. 20.

<sup>21</sup> P. Mirto, op. cit., p. 19.

L'esame di questi non può prescindere dal valutare l'attività sportiva come distinguibile in tre parti principali: a) la prima, disciplinata esclusivamente da norme inderogabili di natura statale; b) la seconda, disciplinata esclusivamente dal diritto sportivo, senza alcuna interferenza delle norme statali; c) la terza, nella quale le due normazioni vengono in contatto sovrapponendosi, talvolta confliggendo, talvolta no.

Ora, l'assetto di questi ultimi rapporti è stato sempre condizionato dalla qualificazione (peraltro diversa da studioso a studioso) data all'autonomia, che comunque, come già detto, è ormai generalmente riconosciuta all'ordinamento sportivo sia in fase di normazione, sia in fase di organizzazione.

Il problema, quindi, è se si possa parlare di questa autonomia come autonomia pubblica, oppure privata.<sup>22</sup>

La questione, è importante anticiparlo, non è di facile soluzione, posto che alcuni autori hanno ricostruito un'autonomia in chiave pubblicistica, altri in chiave privatistica.

Dell'argomento se ne è occupato, *in primis*, il Toesca, il quale studiando le caratteristiche di un contratto a livello calcistico in funzione del giocatore, afferma che queste caratteristiche trovano giustificazione soltanto nelle finalità di interesse pubblico di questo sport, di fatto concludendo che il contratto in questione ha la natura di un contratto di diritto pubblico.<sup>23</sup>

Indubbiamente più esplicito il Ramat, il quale sostiene si debba parlare di autonomia dell'ordinamento sportivo di tipo pubblicistico quando ci si trova di fronte a rapporti riguardanti la gara nei suoi due principali aspetti congiunti, tecnico e disciplinare.

Discorso differente viene fatto sempre dallo stesso studioso, per quanto riguarda l'autonomia nel suo aspetto privatistico: questo sarebbe infatti riscontrabile, in linea di massima, quando si tratti di

---

<sup>22</sup> A. Quaranta, *Rapporti*, op. cit., p. 36.

<sup>23</sup> Toesca, *Rapporto fra giocatori di calcio e associazioni sportive, nel sistema del diritto*, *Rivista di diritto sportivo*, 1953, p. 9.

qualsiasi altro rapporto sportivo, specie in tema di rapporti economici fra atleti e società di appartenenza.<sup>24</sup>

Di altra visione è il Mirto, il quale, qualche anno dopo l'analisi del Ramat, afferma: *“non si può dubitare che il diritto sportivo è l'afflato del diritto statale, in quanto esso sorge e si manifesta per volere espresso dello Stato, il quale”*..... *“riservando agli organi sportivi il potere di emanare norme giuridiche inerenti all'organizzazione sportiva, ha voluto non solo porre l'esistenza di un diritto sportivo come diritto autonomo, ma ha voluto, nell'ambito di siffatta autonomia, riconoscere che l'organizzazione sportiva ha la potestà normativa che si dirige ad un doppio scopo; quello di regolare i poteri e le funzioni delle singole organizzazioni sportive, e quello di stabilire i rapporti fra le organizzazioni sportive e i singoli privati”*.<sup>25</sup>

In questa concezione, in pratica, si sostiene che almeno una gran parte del diritto sportivo sia espressione di una formulazione pubblicistica, giacché può valutarsi come manifestazione di diritto pubblico, potendosi applicare al diritto sportivo gli stessi criteri che permettono di qualificare una norma dell'ordinamento giuridico generale come norma di diritto pubblico.

La tesi pubblicistica dovrebbe partire da due considerazioni: la prima, che le leggi dello Stato (stiamo parlando della legge 16 Febbraio 1942, n. 426 e della legge 20 Marzo 1975, n. 70) qualificano il C.O.N.I. come ente pubblico e le Federazioni sportive come organi del C.O.N.I.; la seconda, che senza dubbio il fenomeno sportivo presenta carattere di interesse generale, con la conseguenza che lo Stato non può disinteressarsene e perciò deve intervenire regolando il settore di sua competenza.

Tale tesi, tuttavia, secondo Alfonso Quaranta, non può essere condivisa.

Il perché può essere spiegato brevemente: la circostanza che il C.O.N.I. venga definito soggetto di diritto pubblico, non comporta che l'intero sistema di diritto sportivo presenti gli elementi propri del carattere sportivo e che quindi i suoi atti siano sempre considerati di carattere amministrativo e i suoi regolamenti fonti normative secondarie nell'ordinamento generale.

---

<sup>24</sup> M. Ramat, Alcuni aspetti fondamentali della giurisdizione sportiva, *Rivista di diritto sportivo*, 1954, p. 128.

<sup>25</sup> P. Mirto, op. cit., p. 21.

Piuttosto, lo stesso autore ritiene si possa ben conciliare la natura privatistica di determinate associazioni con la natura pubblicistica di istituzioni preposte al coordinamento, indirizzo e controllo del settore.

Risulta ovvio, da tale ricostruzione, che chi ha sostenuto la tesi pubblicistica dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è stato influenzato dalla qualificazione di "organi del C.O.N.I.", che la legge 16 Febbraio 1942, n. 426 e il D.P.R. 2 Agosto 1974, n. 530, attribuiscono alle Federazioni sportive.

Infatti è importante considerare che le Federazioni stesse, sono sì talvolta enti pubblici a tutti gli effetti, ma possono essere, e più spesso sono, persone giuridiche private di tipo associativo o semplici associazioni sfornite di personalità giuridica: l'espressione "organi" non è usata e non è da interpretare in senso tecnico e quindi per far partecipare le Federazioni della stessa natura giuridica del C.O.N.I., bensì per assicurare un collegamento tra gli stessi.

Quindi essere organi del C.O.N.I. significa essere sottoposti ai poteri di indirizzo e di controllo di questo, ma non significa necessariamente partecipare alla medesima natura giuridica: ne discende che le Federazioni sportive si pongono come organismi di varia natura la cui attività è influenzata direttamente dal tipo di riconoscimento che di essi faccia l'ordinamento generale.

E ancora, sempre seguendo Alfonso Quaranta<sup>26</sup> sembrerebbe giusto dare uno sguardo in materia anche alla legge n. 91 del 1981 la quale, innanzitutto non ha reiterato la qualificazione di "organi del C.O.N.I." delle Federazioni: tuttavia all'art. 12 prevede che le Federazioni stesse attuino controlli di gestione nei confronti delle società, e questa attività dovrebbe essere svolta "per delega del C.O.N.I." (facendo ritenere che, in virtù di suddetta delega, la Federazione di fatto eserciti quei poteri di approvazione e controllo espletando una funzione pubblica).

A ciò va aggiunto che, in caso di mancata approvazione, è ammesso ricorso alla Giunta esecutiva del C.O.N.I.: ancora una volta, è possibile ricostruire un rapporto tra C.O.N.I. e Federazioni di

---

<sup>26</sup> A. Quaranta, Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali, *Rivista di diritto sportivo*, 1986, p. 176.

carattere pubblico, a causa della ricorribilità degli atti delle Federazioni presso un organo del C.O.N.I. stesso.

Richiamando ora l'art. 14 della stessa legge, che analizza invece le modalità in cui le Federazioni sono chiamate a svolgere la loro attività, va evidenziato che qui viene ribadita prima di tutto la natura associativa delle stesse (e si sa, le strutture a carattere associativo dei privati hanno generalmente natura privatistica) e poi si riconosce loro un "autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I." (dei così ampi spazi di autonomia concessi alle Federazioni, soprattutto di gestione, denotano come di fatto il legislatore ne abbia voluto fare enti non connessi e proprio separati dal C.O.N.I.).

È pur vero che nel corso dei lavori parlamentari era stata prospettata l'idea di definire la natura privatistica delle Federazioni, e poi, come ben sappiamo, non fu fatto: ma quella decisione dovrebbe essere intesa in ragione della volontà degli addetti ai lavori di lasciare impregiudicato il problema e rinviarlo a successive opere normative.<sup>27</sup>

Ulteriori elementi possono ancora riscontrarsi nella legge n. 91/81, per esempio quando, all'art. 14 si prevede che le Federazioni, per lo svolgimento dell'attività sportiva, possono avvalersi dell'opera di personale assunto in base a rapporti di diritto privato.

L'esame deve tuttavia essere completato dalla legge 29 Ottobre 1984, n.720, la quale ha istituito il sistema di tesoreria unica per gli enti pubblici.

Recita detta legge all'art. 2: "le disposizioni"....."si applicano agli enti e organismi pubblici indicati nella tabella annessa alla legge".

Ora, questa tabella contiene da un lato alcune Federazioni sportive esplicitamente individuate, dall'altro richiama semplicemente, all'ultimo punto, le Federazioni Sportive Nazionali.

Tuttavia, ancora una volta, prima di pervenire a conclusioni errate, va analizzata la norma in sé: prima di tutto è da escludere che il legislatore della legge 720 del 1984 si sia posto il problema di cui ci occupiamo in questo momento, senza tra l'altro avere consapevolezza dei risvolti che, sul

---

<sup>27</sup> A. Quaranta, Sulla natura, op. cit., p. 178.

piano generale, avrebbe potuto avere l'inserimento in tabella delle Federazioni; in secondo luogo, l'intento reale del legislatore era qui stabilire, per quanto riguarda il servizio di tesoreria unica, un regime unitario per una pluralità di strutture.

Secondo questa dottrina, pertanto, una ricostruzione dell'autonomia in chiave privatistica, nonostante evidenti aspetti del fenomeno disciplinati dal diritto pubblico, consentirebbe di dare adeguata sistemazione ai rapporti tra ordinamento generale dello Stato e ordinamento sportivo.<sup>28</sup>

La tesi privatistica si baserebbe sul fatto che l'ingresso dei vari soggetti, persone fisiche, giuridiche o entità non personificate, nella comunità sportiva avviene non per atto di autorità avente poteri pubblicistici, bensì esclusivamente in base ad un atto di adesione spontanea alla comunità stessa e all'accettazione, costituente manifestazione di autonomia negoziale privata, delle regole che gli organismi sportivi si sono dati.<sup>29</sup>

Di conseguenza, il rapporto tra Federazioni sportive e soggetti privati, che si basa, come si vedrà più avanti, sul c.d. tesseramento, sarebbe un rapporto di tipo privatistico basato su una manifestazione di autonomia negoziale privata: che è come dire che non si potrà mai parlare, almeno esclusivamente, di carattere pubblicistico dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Ad ogni modo, oggi la questione è stata definitivamente risolta dalla legge, che prevede espressamente il carattere pubblicistico dell'attività delle Federazioni sportive, ma, allo stesso tempo, la loro natura di soggetti di diritto privato.<sup>30</sup>

In conclusione di questo capitolo, è opportuno ancora una volta ribadire che, nonostante vi siano ancora tentativi da parte della dottrina e della giurisprudenza di superare l'esistenza di un diritto sportivo di fatto negando efficacia alle norme del diritto stesso, quest'ultimo, in virtù dei suoi caratteri di autonomia (tra l'altro sancita nel D.L. 220 del 2003, con la conseguente L. di

---

<sup>28</sup> A. Quaranta, Sulla natura , op. cit., p. 183.

<sup>29</sup> A. Quaranta, Sulla natura , op. cit., p. 183.

<sup>30</sup> Si fa riferimento all'*art. 1 del decreto legislativo 23 Marzo 1999, n. 242, integrato dal d. lgs. N. 15/2004*, che di fatto considera espressamente l'attività posta in essere dalle federazioni nazionali di natura pubblicistica, e da quanto disposto dall'*art. 15* dello stesso decreto, il quale attribuisce alle stesse natura di diritto privato.

conversione 280 dello stesso 2003, come si vedrà nel capitolo successivo), specialità e particolarità, abbia sempre e ovunque, ragione di affermarsi e attuarsi.

## **1.4 IL RICONOSCIMENTO DELL'AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO: LA LEGGE N. 280/2003**

### **1.4.1. IL CRITERIO DELLA "RILEVANZA GIURIDICA" E RISVOLTI PROBLEMATICI**

Da quanto affermato nel capitolo precedente, l'autonomia risulta oggi caratteristica indispensabile dell'ordinamento sportivo: sebbene questo principio sia al momento previsto dalla legge, che peraltro ne configura diversi limiti, va tenuto in considerazione che ancor prima dell'opera normativa, la giurisprudenza si era occupata dell'argomento, di fatto aprendo le porte al legislatore statale.

Di seguito i principali interventi giurisprudenziali atti a regolare il rapporto tra ordinamento sportivo e statale precedentemente alla riforma:<sup>31</sup> a) per quanto riguarda la configurabilità di una giurisdizione statale in materia sportiva, la giurisprudenza riprese un criterio utilizzato in passato dalla Corte di Giustizia dell'U.E.<sup>32</sup>, il c.d. "criterio di rilevanza" secondo il quale, nel momento in cui gli interessi lesi dello sportivo (inteso qui anche come cittadino dello Stato) avessero inciso sulla sua sfera giuridica, di fatto acquisendo rilevanza non solo sportiva, ma anche economico-giuridica,

---

<sup>31</sup> E. Lubrano, in *Lineamenti di diritto sportivo*, op. cit., pp. 20-23.

<sup>32</sup> Ci si riferisce qui ai casi Walrave (sentenza 12 Dicembre 1974) e Donà (sentenza 14 Luglio 1976) nonché alla successiva sentenza Bosman (15 Dicembre 1995).

si riconosceva la giurisdizione del giudice statale: tale principio veniva poi generalmente applicato a tutte le questioni che si potevano venire a creare in ambito sportivo, che più avanti si analizzeranno in dettaglio; b) per quanto riguarda l'individuazione della giurisdizione competente (ordinaria o amministrativa) in materia sportiva, la giurisprudenza aveva di fatto lasciati immutati i tradizionali criteri di riparto della giurisdizione, ovvero aveva sostenuto che sussistesse la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta si fosse avuto riguardo alla tutela dei diritti soggettivi, e che sussistesse la giurisdizione del giudice amministrativo ogniqualvolta si fosse avuto riguardo alla tutela di interessi legittimi; c) per quanto riguarda l'individuazione del giudice (ordinario o amministrativo) territorialmente competente, la giurisprudenza applicò i normali criteri processuali civilistici (giudice ordinario) o amministrativistici (giudice amministrativo) di riparto della competenza; d) infine, per quanto riguarda la vincolatività delle pronunce dei giudici statali in materia sportiva, si era cercato di assicurare l'esecuzione delle suddette decisioni attraverso ordinari mezzi, propri del giudice statale (per esempio, il Commissario *ad acta*), ma con esiti spesso negativi, tant'è vero che più volte si registrarono casi di mancata esecuzione di decisioni prese dal giudice statale da parte delle istituzioni sportive.

Come potrà facilmente notarsi, se si scorre la giurisprudenza precedente alla riforma, la questione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, anche in virtù dei principi su menzionati, si è sempre tradotta in una limitazione della giurisdizione statale, di fatto realizzando un continuo scontro tra giustizia sportiva e giustizia statale.

Cosicché, anche alla luce dei regolamenti delle Federazioni prima della riforma del 2003, i terreni di controversie che potevano interessare gli organi della giustizia erano:<sup>33</sup> a) di carattere tecnico, riguardanti cioè l'organizzazione delle gare e il loro regolare svolgimento; b) di carattere disciplinare, quando vengono sanzionati comportamenti in contrasto con i principi dell'attività sportiva regolamentata; c) di carattere patrimoniale o economico; d) di carattere amministrativo,

---

<sup>33</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 41.



ovvero aventi oggetto provvedimenti che tendono a precludere, parzialmente o totalmente, la partecipazione di un soggetto nell'ambito dell'ordinamento sportivo di cui fa parte.

Tuttavia, nonostante la giurisprudenza abbia tentato di risolvere i problemi visti con criteri univoci, in realtà rimaneva una situazione di grave incertezza in materia, e a dir la verità, tutte le soluzioni adottate dalla giurisprudenza stessa, sono risultate inadeguate.<sup>34</sup>

Con riguardo al criterio di rilevanza delle situazioni giuridico-soggettive dedotte in giudizio, si può affermare che era forse l'unico criterio, tra quelli elaborati, che garantiva una certa uniformità di vedute in quanto aveva permesso di definire un principio generale di irrilevanza delle sole "questioni tecniche", mentre aveva portato a configurare la rilevanza di tutte le altre questioni, di carattere disciplinare, patrimoniale o amministrativo.

Per quanto riguarda invece le altre soluzioni adottate, non si possono fare le stesse considerazioni positive.

Relativamente al criterio della situazione giuridico-soggettiva dedotta in giudizio, determinante per capire se si potesse trattare di giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice ordinario, era risultato assai complicato individuare l'esatta natura degli interessi lesi, e quindi stabilire se si trattasse di diritti soggettivi o interessi legittimi (difficoltà creatasi anche a causa della problematica affrontata nel capitolo precedente, riguardante la natura privatistica o pubblicistica delle federazioni sportive dato che, in funzione della loro natura, si potrebbe parlare di atti privati o provvedimenti amministrativi, riguardo agli atti da loro emanati).

Trattando poi l'applicazione dei classici principi processuali amministrativistici e civilistici definatori della competenza territoriale, questi saranno sistematicamente aggirati dai ricorrenti, in quanto questi ultimi tenderanno sempre a rivolgersi al giudice "del domicilio".

Infine, il fatto che non fosse stato definito chiaramente il ruolo dell'ordinamento sportivo in relazione all'ordinamento statale, determinò, come prima accennato, che le Istituzioni sportive, in più occasioni, dopo essere state sconfitte in sede giudiziale, si rifiutassero di eseguire pronunce del

---

<sup>34</sup> E. Lubrano, in *Lineamenti di diritto sportivo*, op. cit., pp. 23-29.

giudice statale (tra l'altro talvolta spalleggiate dalle Istituzioni politiche), rivendicando una autonomia assoluta del proprio ordinamento.

Da questa situazione nacquero spesso aspri conflitti fra gli organi di giustizia sportiva e quelli di giustizia ordinaria per cui, anche molto prima rispetto all'effettivo intervento del legislatore, si sentiva la necessità di definire la materia.

Poi, il contrasto verificatosi nell'estate del 2003 tra la FIGC e alcune società di calcio che presentarono ricorso al T.A.R. rivendicando il diritto di partecipare al campionato di serie B l'anno successivo, indusse il Governo a emanare il d.l. 9 Agosto 2003, n. 220 "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", poi convertito in L. 17 Ottobre 2003, n. 280, al fine di definire il rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale una volta per tutte.<sup>35</sup>

Ora, il legislatore, nel cercare di risolvere i quattro problemi sopra menzionati e già rilevati dalla giurisprudenza, se da un lato riconosce il carattere ordinamentale del sistema sportivo e riconosce altresì la sua autonomia, dall'altro, nel disciplinare il rapporto tra questa autonomia e la supremazia dell'ordinamento statale, si preoccupa di delimitare la prima rispetto alle facoltà dell'ordinamento statale stesso di sindacare, attraverso i propri organi giurisdizionali, l'operato dell'ordinamento sportivo.<sup>36</sup>

In realtà, quindi, quello che si può con certezza affermare è che, mentre negli orientamenti giurisprudenziali di fine Novecento ci si limitava a ragionare in termini di rilevanza di determinate situazioni soggettive per l'ordinamento statale, la legge n. 280 del 2003 riprende sì questa logica ma al contempo dice espressamente di voler tutelare l'autonomia dell'ordinamento sportivo: insomma, pur di fatto poi limitandola per certi versi, per la prima volta il legislatore statale configura questa autonomia come un valore positivo.

Non mancano, le considerazioni di chi vede, dietro questo intervento legislativo, una ulteriore riprova del tradizionale favore della classe politica per la dirigenza delle organizzazioni sportive.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 42.

<sup>36</sup> F. Mite, op. cit., p. 31.

<sup>37</sup> G. Manfredi, op. cit., p. 314.

Ad ogni modo, la legge n. 280 del 2003 ha fornito una risposta efficace quantomeno con riferimento agli aspetti di incertezza del diritto in precedenza esistenti, e quindi: a) ha sancito che si deve riconoscere la configurabilità della giurisdizione statale nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi; b) ha stabilito che nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi, tutte le controversie relative ad atti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali appartengono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo; c) ha definito, nei casi di giurisdizione del Giudice Amministrativo, la competenza funzionale esclusiva del T.A.R. Lazio, sede di Roma; d) ha sancito, di fatto, la fine di ogni rifiuto da parte dell'ordinamento sportivo di eseguire decisioni emanate dai giudici statali.

Infine, va detto, ha introdotto disposizioni specifiche riguardo alla proposizione di domande innanzi alla giustizia statale, attraverso la c.d. "pregiudiziale sportiva", e riguardo ai profili processuali specifici del giudizio sportivo presso il Giudice Amministrativo.<sup>38</sup>

Va comunque rilevato che la legge in questione ha drasticamente ridotto, pur prevedendola esplicitamente, l'area di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quanto previsto dal precedente decreto legge n. 220 dello stesso anno: infatti quest'ultimo aveva previsto una impossibilità pratica di configurare una giurisdizione statale in materia sportiva perché a) questa poteva esserci solo nei casi di "effettiva rilevanza" di situazioni giuridico soggettive sorte all'interno dell'ordinamento sportivo e b) perché aveva riservato alla giustizia sportiva qualunque questione sportiva (così ricomprendendo quelle tecniche, disciplinari, e le questioni amministrative) di fatto eliminando la giurisdizione del giudice amministrativo in materia.

Di contro, la legge n. 280 del 2003 ha ampliato l'area di intervento del giudice statale a tutti i casi di "rilevanza" (sopprimendo il termine "effettiva" del decreto legge) e ha previsto la giurisdizione del giudice statale in riferimento a tutte le questioni amministrative.

---

<sup>38</sup> E. Lubrano, in *Lineamenti di diritto sportivo*, op. cit., p. 33.

## **1.4.2. LE SOLUZIONI ADOTTATE DAL LEGISLATORE DEL 2003**

Volendo procedere analizzando la legge passo a passo, all'art. 1, comma 1, come già sopra evidenziato, la legge prevede il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, mentre al comma 2, definisce i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento della Repubblica come regolati sul principio dell'autonomia, salvo i casi di rilevanza per quest'ultimo.

Detto ciò, sembra necessario analizzare, caso per caso, come la legge, all'art. 2, risolve le questioni che potrebbero interessare la giustizia statale.

Partendo dalle questioni tecniche (art. 2, lett. a), queste, come nella prassi che si era venuta a creare in giurisprudenza, continuano allo stato attuale ad essere comunemente riconosciute come rientranti nella presunta area dell'“indifferente giuridico” per l'ordinamento generale, sicché non sono considerate questioni in ordine alle quali può essere invocato il controllo giurisdizionale da parte del Giudice statale.

D'altro canto, non può tuttavia negarsi che anche le stesse questioni tecniche possano assumere rilevanza per l'ordinamento statale; si ritiene pertanto che la “riserva” in questione debba essere interpretata in senso logico, teleologico e sistematico, in combinato disposto con il principio di rilevanza di cui all'art.1.

Passando poi alle questioni disciplinari (art. 2, lett. b), dovrebbero anche queste essere comunemente riconosciute come rientranti nella presunta area dell'“indifferente giuridico”, con le stesse conseguenze evidenziate per le questioni tecniche.

In realtà, come da più parti evidenziato, la riserva di tutte le questioni disciplinari in favore dell'ordinamento sportivo non sembra completamente convincente, destando grandi perplessità in relazione al fatto che, così statuendo, si va a sottrarre alla giurisdizione statale questioni suscettibili di ledere interessi di notevole rilevanza giuridico-economica, di fatto violando gli art. 24, 103 e 113

Cost. (tanto è vero che la giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della legge n. 280 del 2003 aveva riconosciuto come rilevanti tutte le sanzioni disciplinari).<sup>39</sup>

E così, in virtù di queste considerazioni, la giurisprudenza amministrativa si è mossa interpretando logicamente, teleologicamente e sistematicamente la lettera b dell'art. 2, e quindi ha ulteriormente ampliato l'area di questioni rilevanti per l'ordinamento statale, prevedendo che possa impugnarsi innanzi al giudice amministrativo la sanzione disciplinare sportiva, quando questa assuma una rilevanza giuridico-economica per l'interessato.

Giusto per completezza, nello stesso senso si è sempre espressa la giurisprudenza, sia straniera, che comunitaria.<sup>40</sup>

Quanto alle questioni amministrative (lettere c e d, art. 2, ora soppresse), queste erano pacificamente riconosciute come rilevanti per l'ordinamento generale, con la conseguenza che in ordine ad esse non si poteva negare la giurisdizione del giudice statale; tale orientamento risulta confermato appieno dalla giurisprudenza, come del resto lo era prima dell'intervento del legislatore.

Con riguardo, infine, a quelle che vengono definite questioni di carattere patrimoniale tra pariordinati, queste non sono ricomprese tra le materie riservate all'ordinamento sportivo, anzi, l'art. 3 comma 1 della legge n. 280 del 2003 prevede *“la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”*.

In conclusione, alla luce di quanto sopra delineato, si ritiene che il legislatore, dopo aver correttamente definito i rapporti tra Sport e Stato basati sull'autonomia salvo rilevanza, ha commesso un grave errore nel momento in cui ha voluto stabilire fin da subito la rilevanza o meno delle situazioni giuridico-soggettive con riferimento a ciascuna delle quattro macro-aree di questioni sportive: l'errore a cui ci stiamo riferendo (probabilmente derivante dalla fretta di dover convertire un decreto legge incostituzionale in breve tempo) è che nella realtà non è possibile individuare a priori una regola generale di rilevanza di aree di questioni, visto che è ben plausibile

---

<sup>39</sup> E. Lubrano, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, 2004, p. 66.

<sup>40</sup> Ci si riferisce qui ai casi *“Krabbe”*, 1992, e *“Reynolds”*, 1992.

che anche questioni tecniche o disciplinari assumano una rilevanza giuridico-economica, quindi dovrebbe essere valutata la rilevanza di ogni singola fattispecie.<sup>41</sup>

### **1.4.3. LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

Passando all'art. 3, prevedeva quest'ultimo al primo comma che, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario esclusivamente per le questioni patrimoniali tra pariordinati (come appena visto), tutte le controversie, sempre che fossero rilevanti e aventi ad oggetto atti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive, facessero parte della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ho detto "prevedeva" perché il testo dell'art. 3 ha subito una rivoluzione ad opera del d. lgs. 2 Luglio 2010 "*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 Giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*".

In realtà, comunque, il primo comma del suddetto articolo, è stato modificato sostituendosi l'espressione "*è disciplinata dal codice del processo amministrativo*" con "*è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*": pertanto, la modifica si può considerare insignificante, dal momento che il processo amministrativo è quello nel quale si esercita la giurisdizione amministrativa stessa.<sup>42</sup>

Ad ogni modo, l'attribuzione delineata dal primo comma dell'art. 3 in favore del Giudice Amministrativo, trova la sua *ratio* nell'ormai riconosciuto carattere pubblicistico dell'attività delle federazioni sportive, quali organi del C.O.N.I.<sup>43</sup>: stante infatti la loro natura pubblicistica, ne consegue che la loro attività sia assoggettata, da un punto di vista processuale e da un punto di vista

---

<sup>41</sup> E. Lubrano, in *Lineamenti di diritto sportivo*, op. cit., pp. 47-48.

<sup>42</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 49.

<sup>43</sup> Si fa riferimento all'art. 1 del decreto legislativo 23 Marzo 1999, n. 242, integrato dal d. lgs. N. 15/2004, che di fatto considera espressamente l'attività posta in essere dalle federazioni nazionali di natura pubblicistica, prescindendo da quanto disposto dall'art. 15 dello stesso decreto, il quale attribuisce alle stesse natura di diritto privato: ciò che qui rileva infatti, ai fini della determinazione della giurisdizione, non è la natura del soggetto, ma la natura dell'attività da esso svolta.

sostanziale, rispettivamente al controllo del Giudice amministrativo ex art. 3 della legge n. 280/2003 e ai principi stabiliti dalla legge 241/1990 in materia di esercizio dell'attività amministrativa.<sup>44</sup>

La giurisdizione esclusiva così delineata risulta, comunque, particolarmente apprezzabile, posto che garantisce la certezza del diritto in ordine alla giurisdizione competente in materia sportiva.

Inoltre, c'è da dire che siffatta giurisdizione esclusiva non si riferisce soltanto agli atti del C.O.N.I. e delle federazioni nazionali, ma si estende agli atti emanati da tutte le Istituzioni sportive costituenti l'ordinamento sportivo, quindi comprendendo anche le varie articolazioni federali nonché le discipline sportive associate.

Quanto appena detto, vale da un punto di vista processuale.

Da un punto di vista sostanziale, la legge n. 280/2003, inquadrando l'attività svolta dalle Istituzioni sportive come attività di carattere pubblicistico, e quindi sostanzialmente come attività amministrativa, prevede l'applicazione a detta attività dei principi fondamentali sanciti dalla legge n. 241/1990 in materia di esercizio di attività amministrativa.

Sembra giusto almeno ricordare che, oltre ad aver modificato il comma primo dell'art. 3, il d. lgs. N. 104/2010 ha abrogato i commi 2,3,4 dello stesso articolo, i quali prevedevano rispettivamente la competenza funzionale del T.A.R. Lazio nel caso di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, l'abbreviazione dei tempi processuali e la definizione dei giudizi di fronte al T.A.R. con sentenza motivata, e infine l'applicazione anche ai processi in corso dei commi 1, 2, e 3 dello stesso articolo.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> E. Lubrano, in *Lineamenti di diritto sportivo*, op. cit., p. 50.

<sup>45</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 50.

#### **1.4.4. LA PREGIUDIZIALE SPORTIVA E L'ILLEGITTIMITÀ DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA**

Per completezza in merito alla legge n. 280/2003, bisogna porre attenzione anche all'istituto della c.d. "pregiudiziale sportiva" che è espressamente richiamata al comma 1 dell'art. 3 ("*esauriti i gradi di giustizia sportiva*") e che sta a significare che, nei casi di rilevanza di situazioni soggettive e quindi di ricorsi proponibili innanzi al Giudice Amministrativo, condizione di ammissibilità di tale procedimento sarà aver precedentemente esperito tutti i gradi di giustizia sportiva.<sup>46</sup>

Pertanto, l' *iter* di giustizia così delineato impone prima l'espletamento di tutti i gradi di giustizia federale, poi la possibilità di adire gli organi di giustizia istituiti presso il C.O.N.I., ed infine di ricorrere ai Giudici Amministrativi (entro un termine che, di conseguenza, decorrerà dalla pubblicazione della decisione dell'organo di ultimo grado della giustizia sportiva).

Legittimati ad agire avverso un provvedimento federale saranno tutti i soggetti tesserati dell'ordinamento sportivo (tanto i destinatari diretti del provvedimento, quanto quelli indiretti che comunque vengono lesi da esso) e i soggetti esterni all'ordinamento sportivo, ma che in qualche maniera, vengono danneggiati da un provvedimento federale avente come destinatario un soggetto dell'ordinamento sportivo.

Evidentemente questa è una conseguenza diretta della "pregiudiziale sportiva" laddove la giustizia sportiva non sia in grado di definire una controversia in tempo utile per tutelare al meglio gli interessi degli affiliati, questi potranno presentare "*per saltum*" ricorso direttamente al Giudice Amministrativo.

Quale corollario fondamentale della "pregiudiziale sportiva", va menzionato il c.d. "vincolo dei motivi", in base al quale possono essere presentate innanzi al Giudice Amministrativo soltanto le questioni già proposte presso la giustizia sportiva, risultando pertanto preclusa ai ricorrenti la proposizione di motivi nuovi.

---

<sup>46</sup> E. Lubrano, in *Lineamenti di diritto sportivo*, op. cit., p. 64 ss.



Tale principio, nonostante sia evidentemente di dubbia legittimità, risulta essere operante a tutti gli effetti, e quindi dovrà essere seguito dai vari tesserati sportivi piuttosto che dai legali delle Società. Infine, per concludere l'analisi qui iniziata della legge n. 280/2003, si ricorda che l'art. 3, al primo comma, prevede una "salvezza" delle clausole compromissorie previste in ambito sportivo: questa disposizione, tuttavia, è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di considerare salve solo le suddette clausole in senso tecnico, non estendendo di fatto tale salvezza al c.d. vincolo di giustizia (ovvero quelle norme federali che vietano di impugnare provvedimenti federali innanzi organi di giustizia statale).

Ad oggi, infatti, il c.d. vincolo di giustizia viene meno per effetto della legge n. 280/2003: sarebbe pertanto opportuna l'azione del legislatore volta ad eliminare dalle varie "Carte Federali" questo istituto, insieme a molti altri che presentano vizi di legittimità evidenti.

#### **1.4.5. PERPLESSITÀ CON RIGUARDO ALLA NUOVA NORMATIVA**

Chiudendo ora l'analisi tecnica della riforma, sembra giusto sottolineare come la normativa del 2003 sia stata recepita appieno dalla giurisprudenza<sup>47</sup>: ciò detto, da qui alla fine del capitolo, si tenterà di esporre quelle che sono le considerazioni, da parte del mondo del diritto, sul lavoro svolto dal legislatore.

Innanzitutto, nonostante la legge si sia cimentata nel tentare di risolvere i conflitti tra ordinamento statale e sportivo, in parte riuscendoci, è chiaro comunque che non sia riuscita ad eliminare il problema, per le sue inevitabili lacune che non può prevedere tutte le possibili cause di scontro o di contatto tra i due ordinamenti e, soprattutto, per il fatto che i soggetti a cui si rivolge sono allo stesso tempo soggetti dell'ordinamento sportivo nazionale ma anche dell'ordinamento statale italiano e quindi, i comportamenti posti da loro in essere, possono essere oggetto di valutazione da parte di entrambi.

---

<sup>47</sup> P. Grossi, op. cit., p. 16.

Quando parliamo di diritto sportivo, inoltre, dobbiamo considerare che quest'ultimo è disciplinato da norme aventi provenienza diversa: principalmente possiamo distinguere tra fonti eteronome (esterne all'organizzazione sportiva) e autonome (interne all'organizzazione sportiva).

Le seconde, che sono frutto dell'autonomia dei gruppi sociali a carattere sportivo, devono in ogni caso rispettare l'ordinamento statale, con tutte le sue prescrizioni, principi e norme inderogabili: questo per dire che nell'ordinamento statale vigente, autonomia non vuol dire assoluta indipendenza, ma essenzialmente relazione con lo Stato.

Pertanto, c'è chi ha sostenuto che vi sia un uso improprio del termine "autonomia" nella legge n. 280/2003, che tenderebbe a fare più confusione che chiarezza.<sup>48</sup>

Detto questo, è stato sostenuto che, sebbene la legge riconosca l'autonomia dell'ordinamento sportivo, questo riconoscimento si tradurrebbe in una enfatica enunciazione contenuta nell'art. 1 e, piuttosto, semmai, detto riconoscimento trae fondamento dai principi generali che costituiscono l'ossatura della Costituzione repubblicana.

In questa direzione, per esempio, si sono mosse due recenti sentenze della Corte di Cassazione<sup>49</sup> nelle quali viene scritto: *"il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo"*.

Deve pertanto riconoscersi un ruolo preminente alle fonti autonome del diritto sportivo, come rammenta la Costituzione; allo stesso tempo, il fatto che il tessuto normativo sia composto anche da norme eteronome, non comporta di certo che venga meno l'autonomia del diritto sportivo stesso.

Sempre in relazione a quanto appena esposto, infine, le stesse norme contenute nello Statuto del C.O.N.I. possono essere sì espressione di autonomia, ma può anche darsi, in certi casi, che non lo

---

<sup>48</sup> R. Caprioli, Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, pp. 284, 285.

<sup>49</sup> Cass., 28/9/2005, n. 18919, e Cass., 27/9/2006, n. 21006.

siano (discorso diverso va fatto per le federazioni sportive nazionali e per le discipline sportive associate, le cui norme sono essenzialmente fonti autonome).

Come facilmente si potrà intuire a causa delle considerazioni appena fatte, ma anche per aver comportato di fatto un deciso arretramento della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti degli organi sportivi rispetto a quanto previsto in passato, ampia parte della dottrina, ma anche della giurisprudenza, ha accolto con perplessità la legge n. 280/2003.<sup>50</sup>

Tuttavia, va anche detto che la legge, pur non avendo introdotto praticamente nulla di più e nulla di nuovo rispetto a quanto definito negli anni dalla giurisprudenza, ha se non altro il gran merito di aver dato certezza al panorama sportivo, sicché, circoscrivendo i rapporti tra ordinamento statale e sportivo (pur con evidenti carenze, come sopra esposto), ha, da un lato inquadrato l'ordinamento sportivo come ordinamento settoriale riconoscendone l'autonomia, e dall'altro ha statuito la natura pubblicistica dell'attività posta in essere dalle istituzioni sportive: insomma, "ha costituito quella codificazione di certezze attesa da tempo dagli operatori del settore".<sup>51</sup>

Va infine detto, e non si sta qui portando un argomento a favore della buona opera del legislatore, ma piuttosto un dato di fatto, che la norma del 2003 non fa altro, in fin dei conti, che raccogliere i costumi che, originatisi nella società italiana negli anni, spontaneamente sono divenuti diritto, diritto in buona parte consuetudinario.<sup>52</sup>

#### **1.4.6. L'AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO, OGGI**

A conclusione del capitolo, è necessario fare qualche valutazione finale sull'autonomia dell'ordinamento sportivo, e come essa si è posta rispetto allo Stato.

Si premette che, assistiamo, alla fine del secolo scorso, alla crisi dello Stato, questo è un dato di fatto.

---

<sup>50</sup> G. Manfredi, op. cit., p. 315.

<sup>51</sup> E. Lubrano, in *Lineamenti di diritto sportivo*, op. cit., p. 84.

<sup>52</sup> P. Grossi, op. cit., p. 17.

La rivoluzione che ha colpito lo Stato di allora, non può che passare dal principio dell'autonomia; la salvezza e l'efficienza dello Stato attuale sta nella sua capacità di organizzare le autonomie; il coordinamento delle autonomie costituisce l'essenza dello Stato moderno.<sup>53</sup>

In questa nuova forma di Stato inedita, il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale non deve essere più considerato faticoso e conflittuale, ma basato sull'autonomia, principio che non vuole limitare l'ingerenza dello Stato, ma vuole assicurare il naturale autogoverno di una comunità, nel caso di specie, quella sportiva.

Si può dire quindi, collegandoci a quanto sopra detto, che la concezione di autonomia tanto criticata dal movimento statalista, risulta oggi adeguata alla realtà moderna, e, di più, costituisce punto di forza di uno Stato che funziona.

In conclusione, ad oggi, abbiamo uno Stato che valuta il fenomeno sportivo sotto il principio della sussidiarietà e quindi, riconoscendolo come la migliore soluzione per regolare il suddetto movimento sportivo, tutela l'autogoverno degli sportivi stessi: l'autonomia, insomma, si configura come quella particolare qualità, rilasciata dall'ordinamento sovrano in capo all'ordinamento sportivo, di poter dettare norme nel quadro di principi inderogabili definiti dal sistema giuridico originario.<sup>54</sup>

## 1.5 RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Negli ultimi anni, le Istituzioni europee si sono più volte occupate di questioni legate al fenomeno sportivo: basti pensare ai notori casi “*Walrave*”<sup>55</sup>, relativo al mondo del ciclismo, e “*Donà*”<sup>56</sup>, riguardante il calcio, fino alla meno risalente “*Sentenza Bosman*”<sup>57</sup>, nello stesso settore.

---

<sup>53</sup> A. Manzella, La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie, *Rivista di diritto sportivo*, 1993, p. 2.

<sup>54</sup> A. Oliverio, I limiti dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, *Rivista di diritto e economia dello sport*, 2007, pp. 49, 50.

<sup>55</sup> Sentenza della Corte di Giustizia 12 Dicembre 1974, causa 36/74.

<sup>56</sup> Sentenza della Corte di Giustizia 14 Luglio 1976, causa 13/76.

<sup>57</sup> Sentenza della Corte di Giustizia 15 Dicembre 1995.

Le ragioni dell'interesse del diritto comunitario nei confronti del movimento sportivo, del resto, sono molteplici, e vanno dal controllo economico di un'attività che sta sempre più prendendo risvolti lucrativi, alla tutela del principio fondamentale della concorrenza dei mercati europei, alla tutela del cittadino europeo in tutte le sue sfaccettature e, in particolare alla tutela del diritto di libera circolazione dei lavoratori sportivi: in pratica, tra i principi del Trattato CEE, attenzione particolare è rivolta all' art. 48 (come appena detto, a favore della libera circolazione dei lavoratori nei Paesi CEE), all'art 6 (divieto di discriminazione dei cittadini comunitari in ragione della loro nazionalità), e all'art. 59 (libera prestazione dei servizi).

Se tuttavia, fino agli anni Ottanta, suddetto interesse si manifesta principalmente per tutelare l'economia e la gestione delle imprese europee, dagli anni Novanta in poi tenderà a focalizzarsi maggiormente sulla dimensione sociale dello Sport.

Giusto per offrire una panoramica generale su come si sono effettivamente mosse le politiche comunitarie in questi anni, si cita *in primis* l'adozione, nel Luglio del 1991, da parte della Commissione, della Comunicazione su "La comunità Europea e lo sport"; un anno dopo verranno approvati dalla settima Conferenza dei Ministri Europei dello Sport la "Carta Europea dello Sport" e il "Codice europeo di etica sportiva"; negli anni successivi va menzionata la dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam del 1997 e la "Risoluzione del Parlamento Europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario"; più recentemente, nel 2004, verrà emanata la "Dichiarazione dell'Anno Europeo dell'educazione attraverso lo sport" e, nel 2007, verrà creato "Il Libro bianco sullo sport", tra le altre cose contenente il piano d'azione "Pierre de Coubertin" che dovrebbe guidare la Commissione nelle sue azioni relative alle politiche sportive nel corso degli anni a venire; infine, va richiamato il Trattato di Lisbona sottoscritto il 13 Dicembre 2007 da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, con il quale non solo si è riconosciuto formalmente lo sport quale materia oggetto di autonoma disciplina, ma si è pure statuito il superamento della c.d. "*sporting exception*", principio che prevedeva l'applicazione del

diritto comunitario alla materia sportiva solo nei limiti in cui quest'ultima fosse rilevante sul piano economico.<sup>58</sup>

Tuttavia, gli appena menzionati progetti e previsioni, per poter veramente concretizzarsi, dovranno essere attuate attraverso un'attività quanto più precisa e tempestiva degli organi dell'Unione Europea e degli Stati Membri, in un percorso che si dovrà sempre mantenere in stretta collaborazione e aiuto reciproco.

In questo senso si sono mossi in questi ultimi anni passi importanti soprattutto in riferimento alla “*joint declaration*” di Ljubljana del 17 Marzo 2008, la Comunicazione della Commissione Europea del 18 Gennaio 2011 intitolata “Sviluppare la dimensione europea dello sport”, nonché, a livello pratico, una serie di azioni specifiche adottate dal Consiglio Europeo, che la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione, hanno attuato nel periodo 2011-2014: infine, sempre coi medesimi fini, si è svolta nei giorni 19-20 Settembre 2012 a Nicosia la “Conferenza europea sullo sport”, organizzata dalla Commissione Europea, la quale ha radunato per l'occasione rappresentanti del movimento sportivo europeo e ministri dello sport.<sup>59</sup>

Passando da un piano prettamente politico ad un piano invece meramente tecnico, giova ricordare che la maggior parte della normativa comunitaria è direttamente applicabile negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e conferisce ai cittadini della CE veri e propri diritti soggettivi, diversamente da quanto accade nei rapporti di diritto internazionale.<sup>60</sup>

A tal proposito, il Trattato CEE considerava fonti comunitarie direttamente applicabili negli Stati membri i soli regolamenti, ma la giurisprudenza della Corte di Giustizia vi ha introdotto pure le direttive aventi contenuto precettivo, le c.d. “*self-executing*”.<sup>61</sup>

In considerazione di quanto sopra esposto, possiamo affermare con certezza, avuto riguardo anche alle sentenze della Corte di Giustizia sopra citate (casi Walrave, Donà e Bosman), che il diritto comunitario può effettivamente dare luogo a modifiche rilevanti delle normative sportive nazionali

---

<sup>58</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 20.

<sup>59</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 22.

<sup>60</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 54.

<sup>61</sup> Corte di Giustizia CEE, 22 Febbraio 1990, causa 221/88.

(in particolare, si analizzerà più avanti cosa abbia comportato la “sentenza Bosman” nel mondo del calcio).

Infine, ancora a riprova della rilevanza del diritto comunitario nei rapporti con l'ordinamento sportivo italiano, si può concludere che, anche alla luce di tale giurisprudenza, va scartata la tesi estrema di una completa autonomia degli ordinamenti federali rispetto al diritto comunitario, anzi dovendosene sottolineare una certa soggezione: conseguenza diretta di tutto ciò è che, al pari delle leggi statali, i regolamenti sportivi non potranno quasi mai ignorare il diritto comunitario.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> M. Coccia, L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea, *Rivista di diritto sportivo*, 1994, p. 355.

## 2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO

### 2.1 IL C.O.N.I

Il C.O.N.I (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è l'ente pubblico non economico che sta all'apice dell'ordinamento giuridico sportivo italiano.

Prima di passare ad analizzare le sue caratteristiche attuali nonché i suoi organi e i suoi rapporti con gli altri enti del panorama sportivo, mi pare giusto ripercorrere la strada seguita dall'ente stesso fino ai giorni nostri.

Ora, l'esigenza vera e propria di regolamentare il fenomeno sportivo attraverso un ente quale è il C.O.N.I. ha trovato, in passato, stimolo fondamentale nelle Olimpiadi: la conformazione dell'ente infatti si è avviata nel 1896 in occasione della prima Olimpiade dell'era moderna ad Atene, per opera di un gruppo di privati che raccolse un insieme di atleti per farli gareggiare, a proprie spese, alla manifestazione.<sup>63</sup>

Per vedere veramente la nascita del C.O.N.I. come associazione dei rappresentanti degli sport praticati all'epoca, con la relativa introduzione in esso di tutte le federazioni sportive nazionali allora esistenti, dobbiamo aspettare il 1908, anche se alcuni sostengono che l'origine sia da datarsi all'anno precedente, il 1907<sup>64</sup>.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con l'attuale denominazione, nacque nel 1914, come ente di natura privata e precisamente come "associazione di fatto" con il consenso dei pubblici poteri

---

<sup>63</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 59.

<sup>64</sup> V. Calzone, Il C.O.N.I. ente pubblico nella legislazione vigente, *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 440.



(anche se con una chiara volontà di indipendenza), con carattere permanente e funzioni di controllo e coordinamento, nonché di promozione e di tutela dell'ideale olimpico.<sup>65</sup>

Nel 1934 il C.O.N.I. acquistò la personalità giuridica di diritto privato e successivamente, grazie alla legge 16 Febbraio 1942, n. 426 "*Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano*" (che tra l'altro venne realmente attuata solo nel 1974, con il d.P.R. 2 Agosto 1974, n. 530 "*Norme di attuazione della l. 16 Febbraio 1942, n. 426 sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale*", la quale fu poi sostituita dal d.P.R. 28 Marzo 1986, n. 157 "*Nuove norme di attuazione della legge del C.O.N.I. 16 Febbraio 1942 n. 420, recante costituzione ed ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano*"), venne definito come ente pubblico preposto all'organizzazione, vigilanza e promozione dello sport nazionale, con sede a Roma, alle dipendenze dell'allora partito nazionale fascista.

Le competenze del C.O.N.I. si estesero poi, aggiungendosi alle funzioni suddette, al governo del patrimonio sportivo nazionale e alla vigilanza e tutela di tutte le organizzazioni che si dedicavano allo sport.

Nonostante l'affermazione contenuta nella legge del 1942 riguardante la natura pubblicistica del C.O.N.I., rimase di fatto inalterata l'originaria natura associativa di carattere privato, posto che furono le Federazioni Sportive Nazionali, sotto forma di associazioni private, ad istituire il C.O.N.I. stesso; chiaramente poi, la progressiva pubblicizzazione del C.O.N.I. comportò la conseguente limitazione dell'autonomia di diritto privato delle Federazioni.

Tra l'altro, la natura di ente pubblico del C.O.N.I. venne ribadita definitivamente con la L. 20 Marzo 1975, n. 70 "*Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente*", la quale ha inserito il Comitato stesso nella tabella V degli enti pubblici parastatali, di fatto accomunandolo agli enti strumentali ed ausiliari di cui si avvale lo Stato.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> G. Pastore, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di Leandro Cantamessa, Giovanni Maria Riccio, Giovanni Sciancalepore, Giuffrè editore, 2008, pp. 87-88.

<sup>66</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 61.

La legge appena menzionata ebbe l'onere di riordinare il settore degli enti pubblici, decidendo quali fossero gli enti necessari e quelli inutili, sopprimendo questi ultimi: in tutto ciò, il C.O.N.I. ne è uscito qualificato come “ente pubblico necessario”, “di primo livello”, ed infine è compreso fra gli enti “di alto rilievo”.

In questo modo il C.O.N.I. sarebbe stato trasformato da “ente indipendente” quale era precedentemente, in “ente strumentale dello stato”<sup>67</sup> e, del resto, vi sono diverse disposizioni che possono testimoniare il suo assoggettamento ai poteri statali.

Tale posizione giuridica insostenibile nei confronti del C.O.N.I. fece sì che più esperti sollevarono dubbi di legittimità costituzionale sulla questione: alcuni inoltre sostenevano ci fossero ulteriori complicazioni ravvisabili nella legge n. 91/1981, dove si prevedeva che le Federazioni (organi del C.O.N.I.) potessero avere una natura non solo pubblicistica, ma anche di carattere privato; e ancora, chi invocava un intervento legislativo in materia.

Ora, non sembrano esserci dubbi riguardo la natura di ente pubblico del C.O.N.I.<sup>68</sup>, e, questo, in virtù di una serie di caratteristiche proprie dell'ente qui sotto menzionate: a) l'istituzione, l'approvazione ed il riconoscimento dell'ente in forza di una legge dello Stato; b) il fine pubblico o di interesse generale perseguito; c) il controllo sull'ente di natura contabile attraverso il Collegio di Revisori dei Conti, costituito da componenti di nomina governativa; d) la vigilanza da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo; e) la nomina del Presidente del C.O.N.I. con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; f) il finanziamento pubblico; g) il giudice competente per eventuali controversie, che è il Giudice amministrativo; h) la parificazione del C.O.N.I., agli effetti tributari, alle amministrazioni dello Stato; i) l'uso dei poteri propri dell'autorità pubblica.

Alla luce di tutto ciò, la dottrina non ha mai messo in dubbio la natura pubblicistica del C.O.N.I.: d'altro canto, lo stesso si può dire per la giurisprudenza, che nelle varie pronunce giurisprudenziali fino ai giorni nostri, sembra essere sempre stata ferma sulla questione.

---

<sup>67</sup> I. e A. Marani Toro, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 219.

<sup>68</sup> V. Calzone, op. cit., pp. 449-450.

Valutando invece la sua qualificazione come parastatale, va detto che il concetto di ente appunto parastatale si fonda tendenzialmente su tre parametri di riferimento: deve essere strumentale, deve avere carattere istituzionale, deve svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

In base a tutti gli elementi qui sopra riportati, si deve concludere che il C.O.N.I. è un ente pubblico parastatale: questo non significa tuttavia, come ha fatto notare autorevole dottrina<sup>69</sup>, che il C.O.N.I. stesso sia realmente appartenente alla categoria.

Questa situazione, che di fatto si può constatare in relazione a diversi enti, nel caso del C.O.N.I. si manifesta nel fatto che esso sia incluso formalmente nella legge sul parastato, ma strutturalmente è un ente associativo e, come tale, soggetto ad altre regole: tale fenomeno viene comunemente definito la c.d. “fuga da parastato”.

Si comprende, quindi, la difficoltà che ha incontrato l’interprete in tutti questi anni ad analizzare il carattere ambiguo e atipico del C.O.N.I. (e, se si vuole, di tutti gli enti sportivi collegati con il mondo dello sport), nel suo essere considerato da un lato ente federativo, associativo e rappresentativo di altri organi, dall’altro funzionale e indipendente in origine e, invece, strumentale a partire dall’emanazione della legge n.70 del 1975.

Ciò detto, il legislatore intervenne nel 1992, con la legge 31 Gennaio 1992, n. 138 “*Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del comitato olimpico nazionale italiano*”, con la quale, pur mantenendo il C.O.N.I. nell’ambito degli enti pubblici parastatali, gli venne conferita una particolare autonomia, liberandolo quindi un po’ da quella veste di strumentalità nella quale la legge n. 70 del 1975 lo imbrigliava.

Non si pensi, tuttavia, che il passaggio dalla soggezione verso lo Stato a una parziale indipendenza sia stato facile e veloce.

Già il Presidente del C.O.N.I., in una comunicazione al 79esimo Consiglio Nazionale del 21 Luglio 1982, ribadiva riguardo al C.O.N.I. e alle federazioni sportive nazionali, che era indispensabile ed urgente assicurare ad essi la necessaria snellezza operativa e, ferma restando la legge sul parastato,

---

<sup>69</sup> V. Calzone, op. cit., p. 453.

era altresì fondamentale raggiungere un modello di vigilanza più rispettoso della posizione e dei poteri spettanti al C.O.N.I. stesso.

E ancora, alla Prima Conferenza Nazionale dello Sport di Roma nel 1982, il C.O.N.I. lamentava in un suo documento la propria presenza tra gli enti parastatali, che tendeva a fargli perdere la sua natura originaria di ente pubblico indipendente, per accomunarlo invece a tutti gli enti strumentali e ausiliari dello Stato: quindi, il C.O.N.I. stesso suggeriva di emanare un provvedimento legislativo che potesse restituirgli la sua reale dimensione oppure, in alternativa, e senza escludere il suo assoggettamento alla legge del parastato, potesse almeno garantirgli una politica basata su indirizzi organizzativi più moderni, tali da rispettarlo.

Più recente, infine, un parere del 16 Marzo 1989 della Commissione del C.O.N.I. in cui si segnalava l'importanza di ridare al C.O.N.I. stesso non solo la denominazione giuridica, ma anche la reale dimensione di "ente pubblico indipendente".

Richieste, tutte quelle sopra menzionate, che si rispecchieranno poi nelle proposte di legge e nei lavori preparatori della legge n. 138.

Nel disegno di legge che poi è divenuto legge dello Stato, infatti, si rammenta il fatto che l'aver assoggettato il C.O.N.I. ad una disciplina omogenea dettata ad enti eterogenei per strutture e finalità, ha prodotto una serie di contraccolpi sulla sua snellezza operativa e sulla sua funzionalità, riversandosi poi queste problematiche anche sulle società sportive.

E non solo: all'art. 1 del suddetto disegno di legge, verrà sancita la grandissima rilevanza di assegnare al C.O.N.I. un sufficiente potere di autoregolamentazione.

Insomma, al di là delle indicazioni che solo un'attenta analisi della legge n. 138/1992 può fornirci, in cui non sembra il caso di avventurarci, è indubitabile il passo avanti fatto dal C.O.N.I. nel ritorno alla figura di ente pubblico indipendente che rivestiva in origine, poiché i poteri di autonomia e di autoregolamentazione sono adesso completamente garantiti.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> V. Calzone, op. cit., pp. 463-464.

Soltanto con il d.lgs. 23 Luglio 1999, n. 242 “*Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, a norma della legge 15 Marzo 1997, n. 59*” c.d. “Decreto Melandri” sono state riviste le finalità, l’organizzazione e la collocazione del C.O.N.I. all’interno dell’ordinamento sportivo.

Il decreto in questione, è stato parte di un più ampio progetto che prevedeva una riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione, che voleva provvedere in particolare al riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall’assistenza e dalla previdenza, tra i quali vi è evidentemente pure il C.O.N.I.<sup>71</sup>

Prima di partire nell’analizzare il decreto Melandri, va detto che questo si configura oggi come il testo fondamentale di riferimento per l’assetto del C.O.N.I.<sup>72</sup>

Gli scopi principali della riforma sono stati i seguenti:<sup>73</sup> a) assicurare la garanzia che tutte le componenti del mondo sportivo possano dare il loro apporto all’attività di regolazione e vigilanza del C.O.N.I.; b) adeguare a principi di democrazia interna nella composizione degli organi dell’ente; c) rimarcare la distinzione tra il C.O.N.I. e Federazioni sportive; d) determinare un regime di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità per l’accesso agli organi dell’ente; e) completare il recepimento dei principi generali del d.lgs. n. 29/93 (decreto riguardante le funzioni degli organi).

L’intento del legislatore, nonostante si parli di un semplice “riordino” del C.O.N.I., non si può tuttavia circoscrivere a siffatta definizione della legge: già si evince da una prima lettura del decreto che la volontà era piuttosto quella di dettare una nuova disciplina diretta a mutare le regole fondamentali e la configurazione stessa dell’ordinamento sportivo nazionale.

Per prima cosa va detto che il decreto in questione ha il grande merito di abrogare la legge istitutiva del C.O.N.I. (L. 16 Febbraio 1942, n.426), anche se di fatto mantiene, come nell’abrogata legge, il dovere del C.O.N.I. stesso di sottoporsi alla vigilanza dell’autorità ministeriale, oggi esercitata dal Ministero per i beni e per le attività culturali.

---

<sup>71</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 64.

<sup>72</sup> F. Mite, op. cit., p. 55.

<sup>73</sup> G. Pastore, op. cit., p. 90.

A parte ciò, bisogna procedere considerando i tre aspetti fondamentali della riforma in questione: la trasformazione delle federazioni in persone giuridiche di diritto privato, la partecipazione di atleti e tecnici agli organi delle federazioni e del C.O.N.I. e, infine, la riforma del C.O.N.I. vera e propria.<sup>74</sup>

Detto questo, l'innovazione più rilevante è sicuramente il fatto che le Federazioni Sportive Nazionali sono state definite associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato (pur prevedendosi la valenza pubblicistica di alcune attività federali).

La ragione di questa riforma andrebbe colta principalmente sotto due aspetti<sup>75</sup>: per prima cosa si è voluto definire un distacco netto tra C.O.N.I. e Federazioni Sportive Nazionali ed evitare così che le seconde si identificassero col primo; in secondo luogo, nell'ottica di attuare la c.d. "semplificazione amministrativa", si è voluto affrancare le federazioni dai vincoli amministrativo-contabili.

Conseguenza diretta della mutata natura giuridica delle Federazioni è che, ora, le responsabilità degli amministratori sono molto più forti e marcate rispetto al passato; ma non è tutto: la forma dell'associazione non riconosciuta che avevano le Federazioni consentiva una certa libertà di auto-regolamentazione mentre ora, vi saranno non solo poteri di indirizzo e di controllo più stringenti da parte del C.O.N.I., ma una disciplina speciale molto più rigida per le stesse.

Tuttavia, la normativa non sancisce la privatizzazione delle Federazioni, perché le Federazioni in realtà erano già soggetti autonomi di diritto (tendenzialmente sotto forma di associazioni non riconosciute), piuttosto ne determina l'assunzione della forma dell'associazione riconosciuta; se non si può parlare quindi di privatizzazione vera e propria, quindi, è altrettanto vero che il rilievo pubblicistico che le stesse mostravano in passato sembra attenuarsi (infatti scompare la definizione di Federazioni come "organi del C.O.N.I.", pur rimanendo certe loro attività di carattere pubblico).

Prima di parlare, a questo punto, del "riordino" del C.O.N.I., sembra giusto soffermarsi sull'introduzione della partecipazione di atleti e tecnici agli organi delle Federazioni e del C.O.N.I. stesso: per quanto riguarda le prime, è previsto che gli statuti federali debbano prevedere espressamente la presenza negli organi direttivi di atleti e tecnici, professionisti e dilettanti, in

---

<sup>74</sup> G. Napolitano, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana*, *Rivista di diritto sportivo*, 1999, p. 618.

<sup>75</sup> G. Pastore, *op. cit.*, pp. 92-93.

misura non inferiore al trenta per cento del totale dei componenti; per quanto concerne il secondo, si prevede la concessione a questi stessi di una quota pari al trenta per cento dei posti riservati ai rappresentanti delle Federazioni, tanto nel consiglio nazionale, quanto nella giunta.<sup>76</sup>

Ne consegue che, così disponendo, il legislatore ha proprio previsto che le decisioni fondamentali in materia sportiva non saranno più prese solo dai rappresentanti delle società sportive, ma anche da atleti e tecnici, visti qui non tanto in relazione alle loro qualità, ma come beneficiari dell'attività.

Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, sarà eleggibile chiunque sia attualmente tesserato presso la federazione nonché chiunque lo sia stato in passato per almeno due anni: ne consegue che il gruppo degli eleggibili sarà ampissimo.

Passando infine al "riordino del C.O.N.I.", possiamo dire che la riforma qui attuata coinvolge tre aspetti fondamentali: la natura giuridica dello stesso e gli ambiti della sua potestà statutaria; le funzioni ad esso affidate; l'organizzazione interna.

Partendo dal primo aspetto, il decreto riconosce espressamente, all'art. 1, la personalità giuridica di diritto pubblico del C.O.N.I. (e questa si configura come una importante novità, considerando che la legge istitutiva dell'ente faceva solo riferimento alla sua natura giuridica, senza tuttavia chiarirne la natura pubblica o privata).

Nella stessa disposizione si prevede poi la soggezione del C.O.N.I. alla vigilanza dell'autorità ministeriale, in particolare del Ministero per i beni e le attività culturali, che si concreta nella possibilità di sciogliere la giunta nazionale e nella revoca del presidente (chiaramente per gravi violazioni di norme o serie irregolarità).

Infine, le innovazioni più rilevanti in questo campo sono sicuramente l'inserimento del C.O.N.I. nell'ordinamento sportivo internazionale e l'attribuzione ad esso di un'ampia potestà statutaria, che si realizza nel riconoscimento da parte della normativa di una serie di materie in cui il C.O.N.I. può esercitare una autonomia statutaria, tenendo in considerazione che altre materie ancora potranno direttamente essere individuate dallo statuto.

---

<sup>76</sup> G. Napolitano, op. cit., p. 619.

Per quanto riguarda le funzioni attribuite al C.O.N.I., invece, sembra non ci si sia discostati particolarmente da quello che era il modello del precedente regime, soprattutto per quanto riguarda i compiti di organizzazione e potenziamento dello sport nazionale e di preparazione degli atleti e dei mezzi idonei alle gare olimpiche.

Tra le altre, ad ogni modo, sono ricomprese le funzioni di promozione della pratica sportiva, di prevenzione e repressione del *doping*, di disciplina dell'attività sportiva, di regolamentazione dell'attività sportiva nazionale: lo Stato conferisce dunque al C.O.N.I. i compiti di governo e di regolamentazione generale delle attività sportive, compiti che dovranno essere portati a termine nel rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento sportivo internazionale, ma anche di quello statale e comunitario.

Infine, giungendo alle novità dell'organizzazione interna, va subito detto che sono queste quelle che attengono maggiormente al suddetto "riordino".

Il primo aspetto sul quale interviene il legislatore è l'individuazione degli organi: mantenuti come tali il consiglio nazionale, la giunta, il presidente, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti, la vera novità si concretizza nella istituzione del "comitato nazionale sport per tutti", organo il cui scopo principale sarebbe quello di favorire la massima diffusione della pratica sportiva, partecipando ad iniziative di promozione e propaganda.

In secondo luogo, vengono ridefinite le competenze degli organi.

Sarà qui sufficiente dire che le funzioni di indirizzo sono ora ripartite tra consiglio nazionale e giunta nazionale; quelle di gestione amministrativa sono affidate al segretario generale; al presidente la rappresentanza legale dell'ente e la funzione di raccordo tra l'ordinamento sportivo internazionale e quello nazionale.

Terzo aspetto da valutare, vengono modificate con il decreto le composizioni degli organi.

A partire dal fatto che la nuova normativa stabilisce che il presidente e i componenti della giunta nazionale non possono mantenere la propria carica per oltre due mandati, viene definito anche un rigido regime di incompatibilità quanto all'elezione nei diversi organi, e viene prevista la



costituzione, da parte del C.O.N.I., di società di capitali di diritto privato (come poi si vedrà più avanti, con l'istituzione della "C.O.N.I. Servizi S.p.a.").

Alla luce di quanto sopra visto, va ribadito ancora una volta, che più che un mero "riordino del C.O.N.I.", il legislatore ha provveduto ad una vera e propria riforma complessiva dell'organizzazione sportiva italiana.<sup>77</sup>

Cosicché, per via di suddetta legge, ma anche in virtù delle novità introdotte nel 2003<sup>78</sup> e nel 2004<sup>79</sup> (che porteranno dei rimaneggiamenti al d.lgs. n. 242/1999), lo stesso Statuto del C.O.N.I., approvato con d.m. 23 Giugno 2004, si è di fatto adeguato alle riforme che hanno colpito l'ordinamento sportivo nazionale in questi ultimi anni.

Detto quanto sopra riguardo gli organi del C.O.N.I., che quindi sono il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente, il Segretario Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti e, a partire dall'entrata in vigore della riforma suddetta, il "Comitato Nazionale Sport per tutti", va giusto ricordata la novità introdotta con la legge 8 Agosto 2002, n. 178, che prevede appunto l'istituzione, in materia di organizzazione gestionale ed operativa dell'ente, di una società per azioni, denominata "C.O.N.I. Servizi S.p.a.", il cui capitale sociale è reperito interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.<sup>80</sup>

Deve essere subito chiarito che, nonostante la scadente tecnica legislativa possa far presumere all'interprete una successione universale della società all'ente pubblico, il C.O.N.I. continua assolutamente ad esistere, chiaramente avvalendosi della S.p.a. creata<sup>81</sup>: piuttosto sembra che l'intento del legislatore fosse evitare di procedere a una "privatizzazione" ulteriore del C.O.N.I. stesso, costituendo proprio un nuovo soggetto privato.

---

<sup>77</sup> G. Napolitano, op. cit., p. 635.

<sup>78</sup> Si fa riferimento alla legge 17 Ottobre 2003, n. 280 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 Agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva"*).

<sup>79</sup> Si fa riferimento al decreto legislativo 8 Gennaio 2004, n. 15 (c.d. Decreto Pescante, recante *"modifiche e integrazioni"* al d.lgs. N. 242/1999).

<sup>80</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 46.

<sup>81</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., pp. 74-75.

Il perché della sua creazione, tra l'altro, sembra corretto rammentarlo, risiede anche nella crisi economica che ha investito l'ente pubblico negli ultimi anni.

Ad ogni modo, tale società svolge la propria attività in esecuzione di un contratto di servizio annuale in virtù del quale il C.O.N.I. e la C.O.N.I. Servizi S.p.a. disciplinano i loro rapporti economici: infine, la designazione del Presidente della società e dei componenti del Consiglio di amministrazione viene realizzata dall'ente pubblico, il quale provvede anche al passaggio di personale alla società stessa.

Per concludere una panoramica generale sull'ente qui analizzato, sembra giusto valutare anche il rapporto tra il C.O.N.I. e le regioni, nonché il suo controllo esercitato sugli altri enti.

Quanto alla prima questione, si può dire, esemplificando, che al momento spetta al C.O.N.I. *“l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali”*<sup>82</sup>: viene di fatto così lasciata alle regioni la competenza per tutte le attività sportive amatoriali, cioè non competitive.

Infine, riguardo alla seconda questione, va detto che, a differenza della normativa precedente, non vi è più un controllo sugli statuti e regolamenti federali da parte del Comitato (pur essendoci, in capo all'ente, nei confronti delle stesse Federazioni, un generale potere di vigilanza): questo controllo si prevede invece in relazione agli statuti degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni Benemerite e di quelli delle società e associazioni sportive.

## **2.2 LE FEDERAZIONI NAZIONALI**

Come si è ormai visto in precedenza, la natura delle Federazioni Nazionali è stata oggetto di una copiosa elaborazione dottrinarica.

---

<sup>82</sup> Si fa riferimento all'art. 2 del d.lgs. n. 242/1999 che richiama il d.P.R. n. 616/1977.

Per quanto infatti già spiegato nel paragrafo 1.3 e nel 2.1, si è passati da una corrente di pensiero che aveva considerato suddetta natura di carattere pubblicistico<sup>83</sup> (influenzata probabilmente dagli interventi del legislatore<sup>84</sup>), ad un'ottica diametralmente opposta che considerava corretta la tesi privatistica<sup>85</sup> delle Federazioni, fino ad un sistema, per così dire "misto" che vedeva nell'attività delle stesse talvolta una disciplina privata, talvolta pubblica; in particolare si riconnetteva la natura privata alle disposizioni federali riguardanti l'attività negoziale delle società e degli sportivi professionisti, la natura pubblica a tutto quanto atteneva all'assetto organizzativo delle Federazioni (quest'ultimo orientamento accolto anche dalla giurisprudenza<sup>86</sup>).

Come già visto, comunque, l'auspicio avanzato da più parti di definire una volta per tutte la natura delle Federazioni Sportive Italiane, è stato accolto dal d.lgs. n. 242/1999, il quale ha espressamente attribuito alle stesse, natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato (pur prevedendo la possibilità di qualificare certe sue attività come pubbliche, così rifacendosi di fatto alla suddetta teoria "mista"<sup>87</sup>).

A tal proposito, va detto che, successivamente, verrà emesso il decreto legislativo 8 Gennaio 2004, n. 15 (c.d. Decreto Pescante, recante "*modifiche e integrazioni*" al d.lgs. N. 242/1999), il quale, in modifica del suddetto "Decreto Melandri", prevede che sia lo Statuto del C.O.N.I. ad indicare l'elenco delle attività delle Federazioni Sportive Nazionali aventi valenza pubblicistica.<sup>88</sup>

---

<sup>83</sup> Toesca, op. cit., p. 9; P. Mirto, op. cit., p. 21.

<sup>84</sup> Si fa riferimento alla legge 16 Febbraio 1942, n. 426, e alla legge 20 Marzo 1975, n. 70.

<sup>85</sup> M. Ramat, op. cit., p. 128; A. Quaranta, Sulla natura, op. cit., p. 176; A. Quaranta, Rapporti, op. cit., p. 36.

<sup>86</sup> Tar Sicilia, sede Catania, sez III, ord. 7 Ottobre 1999 n. 2147, e 16 Settembre 1999, n. 1949, 1999, III, 582; Cons. Stato, Sez VI, 3° Settembre 1995, n. 1050, 1996, III, 275; 9 Giugno 1994, n. 979, *id.*, Rep. 1994, voce *Giustizia amministrativa*, n. 126; 12 Marzo 1994, n. 333, *ibid.*, n. 127, e, *Vita not.*, 1994, 155; Tar Sicilia, sede Catania, sez. III, ord. 29 Settembre 1993, n. 929, *Foro it.*, 1994, III, 512; Cons. Stato, sez. VI, 10 Novembre 1998, n. 1533, *Cons. Stato*, 1998, I, 1808; Tar Lazio, sez. III, 11 Agosto 1986, n. 2746, *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Sport*, n. 56, e *Riv. Dir. Sport.*, 1987, 689; Pret. Modena, 10 Febbraio 1987, *Foro it.*, Rep. 1987, n. 123, e *Nuova Giur. Civ.*, 1997, I, 721.

<sup>87</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 50.

<sup>88</sup> Allorché le attività delle federazioni aventi carattere pubblicistico menzionate nello Statuto del C.O.N.I., sono ora: l'ammissione e affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; la revoca a qualsiasi titolo e la modificazione di provvedimenti di ammissione o affiliazione; il controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; l'utilizzazione dei contributi pubblici, la prevenzione e repressione del *doping*, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

Occorre ora analizzare come si pongono le Federazioni nell'ordinamento sportivo italiano, alla luce delle recenti modifiche.

Siffatte modifiche, portando a ritenere le Federazioni come enti di diritto privato, spingono a considerare i regolamenti federali come atti di diritto privato, quindi privi di efficacia per l'ordinamento statale; inoltre, fanno ritenere l'ingresso degli atleti nella comunità sportiva, non più materia di provvedimenti amministrativi, bensì atti meramente privatistici<sup>89</sup>: da codesta privatizzazione ne deriverà, poi, che i risultati dell'attività posta in essere, non andranno più imputati al C.O.N.I., ma alle Federazioni stesse.

A tal proposito, va quantomeno menzionato, il riconoscimento di una tale autonomia di tipo privatistico ha creato il problema di dover imporre dei limiti a suddetta autonomia federale: questi ultimi sono individuati, *in primis*, in quelli generali posti all'autonomia privata (liceità, meritevolezza, non contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume) che si applicheranno nella valutazione delle clausole contenute negli atti federali; in secondo luogo, altri limiti sono stati espressamente previsti dal decreto Melandri, o comunque sono desumibili da esso in via interpretativa<sup>90</sup>.

Inoltre, la riforma in questione ha portato innovazioni non soltanto, come appena sottolineato, in materia di privatizzazione, ma anche in relazione alle funzioni delle associazioni in questione, nonché alle loro strutture organizzative<sup>91</sup>.

Quanto alle funzioni, va detto che, sebbene rimanga inalterata quella generale di promozione del valore della persona umana, spinte innovative si sono verificate con riguardo ai diversi "momenti" della società: ci si sta riferendo qui all'introduzione di una serie di funzioni, per così dire "sociali", le quali non si rispecchiano di certo in opere di beneficenza, ma tengono maggiormente in considerazione, a confronto col passato, il rispetto della persona.

---

<sup>89</sup> G. Vidiri, Le Federazioni sportive Nazionali tra vecchia e nuova disciplina, *Foro it.*, 2000, p. 1481.

<sup>90</sup> Ci si riferisce qui ai principi di democrazia interna, di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, di garanzia di equa rappresentanza dei due sessi negli organi direttivi, del c.d. "sport per tutti", e, infine, della "valenza pubblicistica" dell'attività sportiva.

<sup>91</sup> L. Di Nella, Le Federazioni sportive Nazionali dopo la riforma, *Rivista di diritto sportivo*, 2000, p. 67.

Relativamente invece alla struttura organizzativa delle Federazioni, è necessario sottolineare che il legislatore dà loro, in questo campo, l'autonomia più ampia: comunque, ad oggi, il modello organizzativo seguito è quello della struttura piramidale, che prende spunto dal modello europeo dello sport (modello che si basa su una struttura gerarchica, di tipo piramidale, divisa in quattro livelli interdipendenti: alla base vi sono i *club*, al livello intermedio le Federazioni regionali, al vertice della piramide le Federazioni Nazionali e Europee).

Le Federazioni sono, ora come ora, per quanto riguarda la loro disciplina, affiancate dalle discipline sportive associate, e sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, se previsto dai relativi statuti, anche da singoli tesserati.<sup>92</sup>

Ciascuna federazione gode di un proprio statuto e, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, gode di autonomia oltre che organizzativa, come già visto, tecnica e di gestione, il tutto sotto la vigilanza del C.O.N.I.<sup>93</sup>

Per quanto riguarda gli statuti federali, questi devono seguire e rispettare i principi fondamentali definiti dal Consiglio Nazionale, che insieme ad un altro organo del C.O.N.I., la Giunta Nazionale, esercita una certa influenza nei confronti delle Federazioni: in particolare, se il primo svolge funzioni di indirizzo, la seconda funzioni di controllo<sup>94</sup>.

Le sopra menzionate competenze tecniche e di gestione sono distribuite tra l'Assemblea Nazionale e Territoriale, il Presidente Federale, il Consiglio Federale ed il Collegio dei Revisori dei Conti; tutti organi che rimangono, di regola, in carica per 4 anni.

L'affiliazione alle federazioni internazionali comporta il riconoscimento della Federazione Nazionale come unica rappresentante del singolo sport in Italia, da cui deriva l'esclusività della disciplina e regolamentazione dello sport stesso.

---

<sup>92</sup> F. Mite, op. cit., p. 57.

<sup>93</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 197.

<sup>94</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 199.

Il riconoscimento della Federazione a livello nazionale, ad opera del C.O.N.I., potrà essere ottenuto solo se in possesso di determinati requisiti<sup>95</sup>: a) lo svolgimento di una attività sportiva sul territorio nazionale; b) l'affiliazione ad una federazione sportiva internazionale riconosciuta dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale); c) la presenza di un ordinamento interno a base democratica. Inoltre, va del resto specificato che, dopo l'effettivo riconoscimento, le Federazioni potranno acquisire personalità giuridica di diritto privato mediante un ulteriore riconoscimento, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica: comunque, in caso sopravvenga la perdita di uno dei suddetti requisiti, il C.O.N.I. può disporre la revoca del riconoscimento rilasciato.

## **2.3 LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA**

Le discipline sportive associate costituiscono organismi che hanno ottenuto esplicito riconoscimento, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, nel 2004, grazie all'emanazione del c.d. Decreto Pescante, il quale ha conferito loro personalità giuridica di diritto privato.

Al pari delle Federazioni sportive, anche per le discipline sportive associate vale la regola per cui può esserci un solo ente per ciascuno sport; importante peculiarità delle discipline sportive associate è rappresentata dal fatto che esse possono essere preposte soltanto all'organizzazione e al governo di sport "non olimpici"<sup>96</sup>.

Si prevede inoltre, a norma dello Statuto del C.O.N.I., l'applicazione a queste discipline delle stesse norme dello statuto stesso, che vengono applicate pure alle Federazioni; e non solo, anche i controlli sono, di fatto, gli stessi: l'organo poi incaricato di stabilire l'erogazione e gli eventuali vincoli di destinazione dei contributi da corrispondere alle discipline associate, è la Giunta Nazionale.

---

<sup>95</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., pp. 47-48.

<sup>96</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., pp. 51-52.

Quanto ,infine, al loro riconoscimento, il C.O.N.I., tramite il Consiglio Nazionale, può conferirlo loro, ma solo a determinate condizioni: a) devono praticare a livello nazionale l'attività sportiva; b) devono partecipare alle competizioni e all'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; c) devono rispettare la tradizione sportiva; d) devono rispondere a specifici canoni quantitativi e di struttura (anche se non è chiaro quali essi siano); e) devono essere dotate di un ordinamento statuario e regolamentare informato ai principi di democraticità interna; f) non possono svolgere attività a fini di lucro.<sup>97</sup>

Passando poi agli enti di promozione sportiva, essi sono associazioni operanti in ambito nazionale che svolgono la specifica funzione di promuovere ed organizzare attività fisico-sportive (chiaramente nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali nonché delle Discipline Associate) con finalità ricreative e formative senza finalità di lucro; sono costituiti da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati; possono stipulare delle convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali o con le Discipline Associate; il loro Statuto interno deve garantire l'osservanza dei principi di democrazia interna e di pari opportunità.

Il Regolamento degli enti di promozione sportiva disciplina i loro rapporti con il C.O.N.I. per quel che concerne, anche, le risorse finanziarie: inoltre, è previsto che gli enti stessi debbano presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione, il conto consuntivo, nonché una relazione documentata circa l'utilizzazione dei contributi ricevuti.<sup>98</sup>

Concludiamo ancora con i requisiti richiesti a tali Enti per il loro riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale<sup>99</sup>: a) devono avere natura di associazioni, riconosciute o non; b) devono avere uno Statuto che segua i principi sopra menzionati; c) devono essere presenti a livello organizzativo in almeno quindici regioni e settanta province; d) devono avere almeno mille società o associazioni affiliate; e) devono aver svolto funzioni di promozione sportiva per almeno tre anni.

---

<sup>97</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 201.

<sup>98</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 55.

<sup>99</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 203.

## 2.4 LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, LORO AFFILIAZIONE E COSTITUZIONE DI LEGHE

Come risulterà evidente, del rapporto di lavoro di cui ci occuperemo a breve, le società e le associazioni sportive sono parti contrattuali, rappresentando i datori di lavoro.

Nella sua originaria veste, il sodalizio sportivo era un'unione di persone che si organizzavano per la pratica in comune di una disciplina sportiva, che si configurava tuttavia in una associazione non riconosciuta, non di certo una società.<sup>100</sup>

Del resto, prima della riforma operata attraverso la legge 91 del 1981, la stessa legge istitutiva del C.O.N.I. le definiva società, ma errando, poiché per queste non era previsto lo scopo di lucro, invece caratterizzante le società di capitali.

Per dare un'idea di quello che era il panorama delle correnti antecedenti alla riforma, pare giusto menzionarne una, che tendeva a ritenere che una società sportiva fosse sempre un'impresa a tutti gli effetti (del resto, lo stesso scopo di lucro non è requisito essenziale per l'impresa): successivamente, tra l'altro, la configurazione dei sodalizi sportivi come imprese fu ammessa da quando la Corte di Cassazione dovette pronunciarsi in merito all'ormai celebre disastro di Superga.

Ciononostante, la teoria che più in passato è stata apprezzata, è sicuramente quella che tende a considerare che la società sportiva non è sempre impresa, ma può di fatto assumere tutte le forme o figure associative ammesse nel nostro sistema giuridico<sup>101</sup> e, quindi, dall'associazione non riconosciuta, come riconosciuta, fino a società di persone e di capitali: del resto, relativamente a quest'ultima categoria, se è vero che per i primi "gruppi" potesse risultare di assoluta inopportunità pratica scegliere una soluzione di questo genere a causa di una più complessa e pesante disciplina formale e fiscale, è altrettanto vero che la sempre maggior rilevanza sociale assunta col tempo dal

---

<sup>100</sup> M. Sensale, *Le società sportive come società non lucrative*, *Rivista di diritto sportivo*, 1983, pp. 375-376.

<sup>101</sup> L. Vespignani, *Il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, *Rivista di diritto sportivo*, 1960, p. 329.



fenomeno sportivo ha determinato uno spostamento di interessi, da prettamente ludici-ricreativi a prevalentemente economici.

Sicché, in un tale contesto, in cui i sodalizi sportivi possono essere considerati imprese in senso tecnico e l'imprenditore può essere tanto una società di capitali quanto un'associazione, la scelta di una o dell'altra risultava completamente libera, almeno fino a quando non sarebbe intervenuta una regolamentazione ben precisa.

Tuttavia, va comunque detto che, discostandosi da queste correnti, la giurisprudenza del tempo aveva ritenuto decisiva l'esclusione del lucro soggettivo (così come veniva imposto per le associazioni sportive) per negare l'esistenza di una società, sì che, anche a giudizio della dottrina dominante, suddetti sodalizi sportivi andavano qualificati come associazioni, al di là del diverso *nomen juris* eventualmente adottato; né le cose cambiarono molto a seguito della delibera della F.I.G.C. del 1966 che impose, nei confronti dei sodalizi sportivi del settore professionistico, l'utilizzo della forma della società per azioni, posto che la dottrina dominante continuò a negare a queste "sedicenti" s.p.a. cittadinanza nel novero delle società di capitali: questa la situazione prima dell'entrata in vigore della legge 91/1981.

L'avvento della legge appena menzionata, tuttavia, sebbene si fosse proposta di risolvere anche questa disputa, non ha fugato tutte le perplessità e le obiezioni manifestate in giurisprudenza.

Peraltro c'è chi ha sostenuto, per definire il proliferare di utilizzazioni anomale della struttura societaria successive all'emanazione della legge, che si trattasse di "*tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*"<sup>102</sup>: emblematico, al riguardo, l'atteggiamento giurisprudenziale<sup>103</sup> che parlava, senza mezzi termini, di "*creazione di un nuovo tipo di società*".

A proposito, alla mancanza dello scopo di lucro, causa tipica delle società di capitali, la legge aveva inteso rimediare attraverso il requisito dell'affiliazione ad una Federazione Sportiva.

D'altro canto, se si osserva da vicino l'operato della legge 91/81, si può notare che essa ha portato utili, e quindi apprezzate, novità (basti pensare all'abolizione del vincolo sportivo piuttosto che

---

<sup>102</sup> M. Sensale, op. cit., p. 382.

<sup>103</sup> Trib. Napoli, 6 Maggio 1982.

l'intero assetto dei rapporti lavorativi), lasciando appunto spazio a critiche soprattutto in riferimento alla suddetta incoerenza nel prescrivere la necessità di fondare società di capitali per svolgere attività sportiva professionistica (in particolare s.r.l. e s.p.a.) sottraendo però da esse la loro ragion d'essere, il lucro (dovendosi reinvestire gli utili della società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva).

Inoltre, il voler negare a livello legislativo il carattere lucrativo delle società sportive, fece sì che i bilanci delle società presentassero molto spesso allarmanti perdite, e non solo: l'intento di moralizzare il mondo dello sport aveva spinto a sottoporre a un soffocante reticolato di controlli le società sportive<sup>104</sup>.

Nonostante le numerose critiche a un siffatto sistema, solo a più di quindici anni di distanza dalla sua emanazione si avrà effettivamente una rivisitazione della legge, tra l'altro su spinta della già citata sentenza Bosman.

Invero, dopo questa sentenza, le conseguenze negative per le società furono molteplici: basti pensare all'eliminazione della c.d. indennità di preparazione e promozione; soluzione questa, che ha influito notevolmente sui bilanci delle società stesse, di fatto svuotando di importanza quella che era stata, fino ad allora, la voce più importante del patrimonio di una società (si avrà modo, successivamente, di analizzare in dettaglio la sentenza e i suoi risvolti).<sup>105</sup>

Così, con d.l. 20 Settembre 1996, n. 485, convertito con modificazioni nella legge 18 Novembre 1996, n. 586, si è modificata la precedente legge in più punti, con risultati apprezzabili: in particolare, si è fatto in modo di ammortizzare gli effetti economici della perdita dell'indennità di preparazione; si è previsto che le società sportive potessero svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali; è stato previsto che le stesse destinassero una parte degli utili, non inferiore al 10%, a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva; e,

---

<sup>104</sup> G. Vidiri, Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 91/81, *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 5.

<sup>105</sup> N. Forte, I bilanci delle società sportive dopo la sentenza Bosman, *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 184.

finalmente, si è introdotto lo scopo di lucro nelle società sportive, richiedendo alle stesse la costituzione in s.p.a. o s.r.l.

A tal proposito, il mutamento di scopo in “lucrativo”, ha comunque portato a rendere indispensabile una certa trasparenza nella gestione di dette società: in particolare, nella novella del 1996, viene meno la previsione di un potere di approvazione e di controllo sulla loro gestione da parte delle Federazioni (con ciò non si vuole tuttavia dire che nel controllo delle Federazioni sia escluso un controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società: si vuole però rammentare che quest’ultimo non potrà tradursi anche in un controllo sugli atti di gestione), portando ad una “responsabilizzazione” delle società sportive.

In tal senso, il legislatore ha previsto la nomina del collegio dei sindaci come obbligatoria per tutte le società sportive professionistiche, indipendentemente dal capitale o dalla forma, e con ciò ha inteso di fatto riaffidare le redini del controllo alle società stesse, come dicevamo prima, responsabilizzandole: insomma è chiaro l’intento qui perseguito nel voler restituire alla società la sua naturale attitudine lucrativa, limitando eventuali controlli esterni.<sup>106</sup>

Alla luce delle recenti modifiche, quindi, il procedimento per la costituzione della società prevede che, prima di procedere all’omologazione dell’atto costitutivo, la stessa debba ottenere l’affiliazione presso la propria Federazione Nazionale (la quale, tra l’altro, la può revocare a determinate condizioni); dovrà poi, entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, depositare l’atto costitutivo presso la Federazione a cui è affiliata; infine l’atto costitutivo dovrà prevedere che la società svolga solo attività sportiva e dovrà specificare che una quota di utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva<sup>107</sup>.

Associazioni (se enti non lucrativi) e società (se enti lucrativi) divengono soggetti dell’ordinamento sportivo a seguito del riconoscimento a fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.:

---

<sup>106</sup> G. Chiaia-Noya, La nuova disciplina delle società professionistiche, *Rivista di diritto sportivo*, 1997, pp. 661-662.

<sup>107</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., pp. 143-144.

inoltre, se per quanto riguarda gli enti a carattere professionistico è richiesta la forma di s.p.a. o s.r.l., nell'ambito dilettantistico vi è completa libertà di scelta.<sup>108</sup>

Il suddetto riconoscimento consiste nell'affiliazione, la cui procedura è improntata a un rigido formalismo, al rispetto di termini perentori, e a tutta una disciplina particolare contenuta nei regolamenti federali: la domanda di affiliazione va presentata su appositi moduli predisposti dalle federazioni e alla stessa dovranno essere allegati, a pena di nullità, l'atto costitutivo e lo statuto della società (pur potendo essere richiesti ulteriori documenti e altre indicazioni).

La richiesta di affiliazione è tendenzialmente soggetta, poi, ad una serie di limitazioni, concernenti il numero minimo di tesserati presso la società o associazione richiedente, la disponibilità di impianti sportivi, o la denominazione che la società o associazione richiedente intende assumere.

Dalla accettazione della richiesta deriveranno una serie di diritti e obblighi in capo alla società o associazione richiedente: tra i primi, i principali sono sicuramente il diritto di partecipare all'attività sportiva nazionale ufficiale, il diritto di organizzare manifestazioni sportive, nonché il diritto di partecipare alle assemblee federali; tra i secondi, vanno in particolare menzionati l'obbligo di conformarsi alle direttive e ai regolamenti del C.O.N.I. e l'obbligo di mettere a disposizione delle rispettive Federazioni Nazionali gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Per dovere di precisione, va pure detto che alcuni regolamenti federali prevedono una distinzione tra gli *status* di affiliato e aderente, con quest'ultimo che è riconosciuto alle associazioni sportive che non posseggono i requisiti per ottenere l'affiliazione e i cui diritti variano a seconda delle Federazioni: ad ogni modo, essi potranno svolgere esclusivamente attività promozionale e amatoriale.<sup>109</sup>

Un particolare riconoscimento nell'ordinamento sportivo l'hanno ricevuto, poi, le associazioni dilettantistiche: queste sono definite a tutti gli effetti una *species* del *genus* "associazione"; non

---

<sup>108</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 56.

<sup>109</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 65.

perseguono chiaramente scopo di lucro ma, a livello dilettantistico svolgono una attività sportiva in una data disciplina.<sup>110</sup>

Per la qualifica di associazione sportiva dilettantistica è necessaria l'affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di promozione sportiva.

In ogni caso, sia che siano associazioni o società dilettantistiche, queste godono di un regime diversificato rispetto al mondo del professionismo, il quale molto spesso si traduce in un vero e proprio *favor* da parte del legislatore.

In particolare, ad esse è richiesto: a) l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva; b) la costituzione con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale; c) l'indicazione, nel proprio statuto, della denominazione, dell'oggetto sociale, della rappresentanza legale, dell'assenza di fini di lucro, dell'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari; della modalità di scioglimento; dell'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Infine, senza comunque voler approfondire l'argomento, va rammentato che le associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggette ad una disciplina tributaria di particolare favore.

A conclusione, poi, del discorso qui iniziato, è prevista, in alcuni regolamenti federali, la possibilità in capo ai soggetti affiliati di associarsi per la costituzione di leghe.

Scopo principale di queste ultime è, da sempre, l'organizzazione dell'attività agonistica delle proprie associate, attraverso la creazione di manifestazioni, nonché la predisposizione di criteri per l'iscrizione ai propri tornei: sebbene la loro funzione sia quindi prettamente di carattere sportivo, ultimamente si è assistito ad una crescita di interesse per il piano economico dell'attività stessa.<sup>111</sup>

Oltre alle funzioni sopra accennate, inoltre, le funzioni delle leghe si estendono alla rappresentanza delle società affiliate nei rapporti con la Federazione e con le altre leghe, e alla rappresentanza, sempre delle stesse, nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei contratti tipo.

---

<sup>110</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 162.

<sup>111</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 175.

Infine, le leghe, che si avvalgono di propri organi nell'espletamento dei loro compiti, sono disciplinate, oltre che dallo Statuto della Federazione, anche dal proprio regolamento.

## **2.5 GLI ATLETI: DILETTANTI E PROFESSIONISTI, E LORO TESSERAMENTO**

Opposto alle associazioni e società sportive, da un punto di vista contrattuale in un rapporto di lavoro sportivo, troviamo l'atleta.

La nozione di atleta è oggi ormai abbastanza chiara: si definirebbe tale colui che, nel praticare una certa specialità sportiva, ha come scopo quello di misurarsi con gli altri praticanti in un contesto disciplinato, al fine di vincere una competizione o rientrare all'interno di una graduatoria di valori atletici.<sup>112</sup>

Nonostante questa definizione sia tuttora comunemente approvata, va tuttavia notato che c'è chi ha sostenuto che sia preferibile considerare atleta anche colui che esercita attività sportiva al di fuori di un contesto di gare, per puro spirito ludico-creativo, sempre che faccia parte, attraverso il tesseramento, di una istituzione dell'ordinamento sportivo.<sup>113</sup>

Il complesso degli atleti, peraltro, non si presenta come un universo indifferenziato di soggetti: se, forse, il principale criterio di differenziazione degli stessi è costituito dalla disciplina sportiva praticata, è altrettanto vero che, per diversificarli, ci si può riferire al collegamento con gli enti territoriali, agli enti associativi, ai requisiti fisici, al sesso e, infine, alla natura economica, che permette di distinguere tra atleti dilettanti, semi-professionisti (c.d. "professionisti di fatto") e professionisti.

In tale contesto potremo distinguere tra atleti dilettanti che si considerano comunemente autosufficienti, semi-professionisti (categoria che poi, come si vedrà, verrà di fatto eliminata con la

---

<sup>112</sup> F. Mite, op. cit., p. 63.

<sup>113</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 68.

legge 91/81) che sono in parte mantenuti dall'ordinamento, professionisti che sono integralmente mantenuti dall'ordinamento.

C'è chi ha sostenuto, inoltre, di poter separare le due categorie di atleti dilettanti e professionisti sulla base di aspetti tecnici, organizzativi, morali e, infine, come appena anticipato, economici.<sup>114</sup>

C'è comunque da dire che il criterio discrezionale economico ha radici piuttosto antiche, e, oggi, appare del tutto anacronistico, poiché nel contesto di sport contemporaneo lo sport dilettantistico non si caratterizza più per l'autosufficienza economica dell'atleta che lo pratica, cosicché la distinzione con lo sport professionistico fondata sul criterio di ordine economico non ha più alcuna ragion d'essere: è per questo motivo che oggi si ritiene generalmente che il vero criterio discrezionale tra le due categorie sia quello basato sulla qualificazione formale operata dalla competente federazione, come previsto dalla legge 91/81 (in particolare, all'art. 2 della legge in questione si definisce atleta professionista “*colui che esercita l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità e che consegue tale qualifica dalle Federazioni Sportive Nazionali*”).

Inutile dire che, se i primi due requisiti sono parsi ragionevoli (considerando come “oneroso” il fatto che l'atleta sia remunerato e come “continuità” il fatto che l'atleta non partecipi solo a singole gare), il rinvio in bianco operato dal legislatore alle Federazioni è stato da molti criticato; si è così da taluni suggerito che si potesse prescindere dal requisito della qualificazione mentre, da altri, si è invece ipotizzato il ricorso alla disciplina di diritto comune: soluzione la prima al momento non percorribile, poiché dovrebbe realizzarsi *contra legem*; per quanto riguarda la seconda invece, è chiaro l'intendimento del legislatore di sottoporre il rapporto di lavoro sportivo a una disciplina speciale, ma allo stesso tempo non si vede perché vietare di applicare, anche a rapporti dilettantistici, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, sempre che sussistano i requisiti richiesti dall'art. 2094 c.c.<sup>115</sup>

Tra le numerose critiche, come anticipato, sta la considerazione che riservare la legge 91/81 ai soli professionisti, significa ancorarla alla mera scelta delle fonti federali, soluzione evidentemente di

---

<sup>114</sup> B. Zauli, Dilettantismo e professionismo nello sport, *Rivista di diritto sportivo*, 1955, p. 98.

<sup>115</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, La nuova disciplina del lavoro sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 13.

dubbia legittimità, come confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria: inoltre questo rinvio in bianco risulta essere pericoloso perché di fatto in spregio al tradizionale principio di gerarchia delle fonti del diritto; rischioso, per la deviazione dai principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento; azzardato, poi, per l'allontanamento dai principi generali del diritto del lavoro; problematico, infine, per la sua noncuranza della categoria dei c.d. "professionisti di fatto", di cui dopo si parlerà.<sup>116</sup>

Detto ciò, va evidenziato che, nel momento in cui il legislatore rinvia alle Federazioni Sportive Nazionali la qualificazione dell'atleta professionista, in realtà rinvia alle norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza però delle direttive stabilite dal C.O.N.I.: avremo quindi qui una concorrenza tra C.O.N.I. e Federazioni stesse.

Infine, pare giusto sottolineare che, sebbene la richiesta di questo terzo requisito per ottenere la qualificazione di professionista sia sotto molti aspetti problematica, essa altro non è che la conseguenza delle numerose difficoltà che hanno incontrato nel tempo i cultori del diritto sportivo nella qualificazione del professionista: difficoltà che hanno fatto pensare di poter meglio distinguere il professionista dal dilettante all'interno dei singoli ordinamenti, tramite le Federazioni.<sup>117</sup>

Abbiamo accennato prima alla seria problematica dei "professionisti di fatto": la nozione qui considerata non nasce né da leggi dello Stato, né da regolamenti federali, ma piuttosto si è venuta a creare sulla base degli studi della giurisprudenza e della dottrina degli ultimi anni.

Quindi, con detta definizione, ci si riferisce solitamente ad atleti che, sebbene iscritti ad una Federazione che riconosce soltanto il dilettantismo, traggono il proprio reddito, in tutto o in parte, dall'esercizio dell'attività sportiva, oppure ad atleti che, seppur inseriti all'interno di una Federazione che riconosce il professionismo, competono nei campionati dilettantistici, pur avendo le caratteristiche di atleti "non amatoriali".<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> F. Mite, op. cit., pp. 82-83.

<sup>117</sup> G. Giugni, La qualificazione dell'atleta professionista, *Rivista di diritto sportivo*, 1986, p. 168.

<sup>118</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 72.



Da un punto di vista dell'ordinamento statale, è fondamentale dire che il “professionista” e il “professionista di fatto” non sono distinguibili, se non su un piano meramente formale: infatti, secondo l'ordinamento stesso, entrambi avranno diritto a ricevere un'equa retribuzione in corrispondenza dell'attività sportiva da essi svolta.

In questo ordine di idee, si potrebbe provare ad applicare, in via analogica, la disciplina legale anche ai professionisti di fatto: tuttavia questa soluzione non pare condivisibile, posto che la legge 91/81 fa eccezione a casi generali e, come tale, non può applicarsi oltre ai casi espressamente previsti.

Dal punto di vista dell'ordinamento sportivo, invece, la differenza tra le due categorie c'è eccome: infatti la legge 91/81 ha abolito specificatamente il vincolo sportivo solo in relazione ai professionisti.

Quindi, differenze sostanziali tra le due categorie si potranno rilevare anche in relazione al rapporto di lavoro che essi hanno con le società sportive: sempre subordinato per i professionisti (salvo tre casi sanciti dal legislatore); subordinato o autonomo o anche basato su un contratto atipico per i professionisti di fatto, dovendosi valutare di volta in volta.

In passato gran parte della dottrina e della giurisprudenza hanno sostenuto che si potesse, per disciplinare il rapporto di lavoro dei professionisti di fatto, fare richiamo all'art. 2126 c.c. (il quale fa salvi gli effetti del contratto di lavoro, dichiarato nullo o annullabile, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione), e anche tuttora questo è l'orientamento prevalente, nonostante rimanga irrisolta la questione relativa alla natura giuridica del rapporto contrattuale che li lega alla società per la quale sono tesserati; altra parte della dottrina, invece, tra l'altro in linea con la più recente giurisprudenza, sostiene che il rapporto di lavoro sportivo si possa configurare quando l'attività dell'atleta sia effettivamente remunerata e queste somme percepite non integrino dei

semplici rimborsi spese, potendosi applicare quindi la disciplina ordinaria in materia di lavoro autonomo ovvero subordinato.<sup>119</sup>

Ad ogni modo, visto i continui contrasti dottrinari e giurisprudenziali in materia, si impone, per forza di cose, un intervento chiarificatore del legislatore diretto a regolamentare, una volta per tutte, la posizione dei c.d. “professionisti di fatto”.

Conclusivamente, sarà opportuno affrontare il tema del tesseramento, posto che lo *status* di atleta lo si ottiene proprio attraverso questa procedura di inserimento nell’ordinamento sportivo attraverso un vero e proprio atto formale di adesione, anche chiamata, tra l’altro, cartellinamento, costituita dall’iscrizione del soggetto ad una associazione sportiva la quale iscrive lo stesso alla Federazione, oppure dalla diretta iscrizione alla Federazione stessa: in ogni caso il procedimento, nei suoi aspetti essenziali, è disciplinato nei regolamenti delle varie Federazioni.<sup>120</sup>

L’operazione si dovrebbe comunque comporre di tre fasi: una richiesta-accettazione dell’atleta, una richiesta di sodalizio, e un atto di tesseramento alla federazione.

Peraltro, l’atto di tesseramento, non riguarda soltanto gli atleti, ma tutte le persone fisiche che vogliano entrare a far parte dell’ordinamento sportivo.

Una volta attuato, il tesseramento comporta una serie di conseguenze: prima di tutto, permette il libero esercizio della pratica sportiva; in secondo luogo, comporta, in capo al soggetto tesserato, l’attribuzione di una serie di diritti e obblighi che di fatto sono in massima parte analoghi a quelli correlati all’affiliazione.<sup>121</sup>

Va poi sottolineato che, e anche qui troviamo rilevanti differenze tra professionisti e dilettanti, per i primi sorge subito il rapporto di lavoro e solo successivamente il tesseramento; per i secondi, diversamente, verrà ultimato il tesseramento per poter gareggiare per la propria società affiliata: quanto poi al tesseramento degli atleti stranieri, questo sarà possibile solo dopo la ricezione di un nulla-osta da parte della Federazione Nazionale di appartenenza.

---

<sup>119</sup> F. Mite, op. cit., p. 86.

<sup>120</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 101.

<sup>121</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 77.

Un'ultima questione da affrontare, a coronamento del discorso appena fatto sul tesseramento, riguarda proprio questo istituto in rapporto ai minorenni.

Ora, questo argomento è piuttosto delicato, dal momento che bisogna conciliare la tutela della personalità del minore, principio riconosciuto tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario e internazionale, con l'intervento dei genitori e dell'autorità giudiziaria: problema questo, del tesseramento minorile, che ha interessato il legislatore federale solo a partire dagli anni novanta.<sup>122</sup>

Va detto che, addirittura, alcune Federazioni non hanno proprio previsto, nei propri regolamenti, disposizioni in materia e, altre, hanno operato fino a poco tempo fa il riferimento all'abrogato istituto della patria potestà.

Al di là di queste considerazioni, al momento le carte federali in cui si prevede il tesseramento minorile non hanno adottato di certo una disciplina unitaria: alcune richiedono il consenso di un genitore, altre di entrambi, altre ancora richiedono la firma del minorenne assieme a quella del legale rappresentante, e infine, alcune richiamano la figura dell' "esercente la potestà genitoriale" (senza peraltro specificare se con tale espressione si richieda l'intervento di uno o entrambi i genitori).

Ad ogni modo, se si scorre il gran numero di discipline all'interno dell'ordinamento sportivo e si va a vedere come queste regolano la materia, ci si rende subito conto che il criterio maggiormente utilizzato è, sicuramente, quello del consenso di entrambi i genitori.<sup>123</sup>

A tal proposito, un problema di qualificazione si è posto dal momento che c'è chi ha sostenuto, in passato, che la richiesta del doppio consenso suddetto fosse giustificabile attraverso il richiamo all'art. 320, comma 3, c.c. (di fatto qualificando il tesseramento minorile come atto di straordinaria amministrazione): ora, questa interpretazione, è stata oggetto di *revirement* da parte della Corte Federale della FIGC con la decisione 21 Ottobre 2009.

---

<sup>122</sup> F. Mite, op. cit., pag. 73.

<sup>123</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., pag. 80.

Alla luce di quanto sopra detto, è chiaro che la dottrina ha finora affrontato la questione valutando tutte le attività sportive come fossero di uguale pericolosità, e tutti i soggetti minori come se il loro grado di sviluppo psicofisico fosse il medesimo.

Piuttosto, è oggi riconosciuto che la valutazione della pregiudizialità di un atto o un negozio è un apprezzamento che non può essere di natura oggettiva, ma va condotto in relazione alla fattispecie concreta sottoposta ad esame<sup>124</sup>: pertanto, sembra più giusto muoversi distinguendo tra le varie discipline sportive e, soprattutto, tra i vari minori di età, in relazione al grado di maturità raggiunto.

---

<sup>124</sup> G. Martinelli-M. Rogolino, Il minore nello sport, *Rivista di diritto sportivo*, 1997, pp. 696-697.

## **3. IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO**

### **3.1 L'EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO**

Ad oggi, è a tutti evidente la qualificazione di lavoro sportivo sancita dalla legge 91/81, come rapporto di lavoro subordinato.

Premesso che la dottrina, sino agli inizi degli anni 80', ha inteso qualificare il "dilettante" come colui che svolgeva attività sportiva senza essere mosso da intenti lucrativi e "professionista" colui che trasformava le proprie energie in fonte di reddito (trovando così nello sport la propria collocazione lavorativa), quel che qui è opportuno analizzare, è l'insieme dei dibattiti e controversie che hanno portato alla qualificazione suddetta del lavoro di questi ultimi, anticipando subito che si tratta di un lungo percorso che ha interessato dottrina e giurisprudenza sin dagli anni 50'.

Un primo significativo intervento si data al 1953, anno in cui, pronunciandosi in merito alla sciagura aerea di Superga riguardante l'intera squadra del Torino calcio, la Corte di Cassazione Civile qualificò il contratto di lavoro degli stessi calciatori come un contratto di prestazione d'opera; successivamente, si registra, l'8 Novembre 1962, un'ulteriore intervento della Corte di Cassazione, la quale in questo caso sostenne che non si potesse qualificare come rapporto di lavoro il rapporto tra calciatore, anche se professionista, e società sportiva.

In effetti, per diversi anni, la questione più dibattuta fu se si fosse potuto considerare il contratto sportivo come contratto di lavoro, oppure come contratto atipico: del resto, le perplessità erano molte.

Da una parte era chiaro che il lavoro avesse un fine prettamente economico, mentre lo sport era un atto puramente ludico senza finalità economiche; d'altro canto, si fece notare<sup>125</sup> che anche un bene non esclusivamente economico, come lo sport, lo potesse diventare se utilizzato con fine specifico di scambio commerciale.

Pertanto lo sport, se utilizzato in manifestazioni al fine di produrre "spettacolo a pagamento" risulterà avere un concreto indirizzo commerciale: tuttavia, ciò non voleva dire, secondo alcuni studiosi del tempo, che lo sport si trasformasse in attività di lavoro, ma significava che lo sport stesso veniva fatto oggetto di un rapporto sinallagmatico che potesse generare una retribuzione per prestazione da una parte, e uno "spettacolo a pagamento" dall'altra.

Va detto comunque che, chi ha sostenuto che il contratto sportivo dovesse essere qualificato come atipico, e quindi separato da tutti quelli considerati nel codice civile, si è basato su considerazioni degne di attenzione.

In particolare: a) è stato affermato che lo spirito agonistico, elemento caratterizzante l'attività sportiva, non sarebbe rinvenibile in nessuna altra attività lavorativa; b) è stato sostenuto che i numerosi limiti imposti all'atleta relativamente alla sua vita privata mal si conciliano con una visione lavoristica dello sport; c) è stato rilevato che la clausola compromissoria ammessa dai regolamenti federali non potrebbe afferire ad alcun contratto di lavoro; d) è stato notato che, per il rischio sportivo a cui è esposto l'atleta è prevista una particolare forma assicurativa, non altrettanto ravvisabile nei contratti di lavoro che prevedono piuttosto forme assicurative per il comune infortunio sul lavoro; e) è stato contestato che per svolgere l'attività sportiva è necessaria l'iscrizione ad una Federazione sportiva, a differenza di una qualunque attività lavorativa, appunto non condizionata ad alcuna iscrizione; f) è stato addotto che ad un giocatore "apprendista", mentre un qualunque apprendista in un rapporto di lavoro viene retribuito, non è concessa alcuna retribuzione; g) è stato detto che, in contrasto con la disciplina lavorativa, è possibile per una

---

<sup>125</sup> R. Borruso, Lineamenti del contratto di lavoro sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1963, p. 55.

associazione sportiva trasferire un atleta, suo dipendente, ad un'altra associazione; h) infine, è stata fatta valere l'esclusione della facoltà di recesso “*ad nutum*” nei contratti di lavoro sportivo.

Ad ogni modo, sembra ormai abbastanza certo che tutte le motivazioni addotte per negare la configurabilità di un rapporto di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva possano essere considerate non decisive, posto che nella maggior parte dei casi le particolarità di questo rapporto dovrebbero essere considerate anomalie, ma non tali da escludere una disciplina lavoristica.<sup>126</sup>

A distanza di appena un anno dall'ultima sentenza citata, il 2 Aprile 1963, la stessa Cassazione, allontanando il rapporto di lavoro sportivo dalla regolamentazione codicistica, ne sancì un carattere speciale (perché caratterizzato da una natura *sui generis*), seppur nell'ambito del diritto comune; e ancora, nel 1971, sempre la Corte di Cassazione<sup>127</sup>, ma questa volta a Sezioni Unite, definì suddetto rapporto come un rapporto di natura subordinata, con caratteristiche sì peculiari, ma non a tal punto da snaturarne l'essenza giuridica.<sup>128</sup>

Si deve a tal proposito rilevare che molte saranno, da quel momento in avanti, le opinioni favorevoli a una natura di lavoro subordinato: tra l'altro, tutte le pronunce in merito, furono relative al rapporto calciatore-associazione, quindi relative al mondo del calcio (salvo una pronuncia del Tribunale di Napoli, il 14 Maggio 1976, la quale ritenne sussistere sempre un rapporto di lavoro subordinato, ma tra un sodalizio sportivo e un giocatore di tamburello).

D'altro canto, nonostante un riconoscimento generalizzato sia in dottrina che in giurisprudenza del rapporto di lavoro come subordinato<sup>129</sup> prima della promulgazione della legge 91/81, molte furono le tesi che spinsero per qualificare il rapporto stesso come autonomo<sup>130</sup>, nonché di natura associativa (né autonomo né subordinato, considerando la causa consistente nello svolgimento di

---

<sup>126</sup> R. Borruso, op. cit., pag. 70.

<sup>127</sup> Cass., Sez. un., 1971, n. 4174.

<sup>128</sup> F. Mite, op. cit., pp. 237-238.

<sup>129</sup> A. Martone, Osservazioni in tema di lavoro sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1964, p. 103; Borruso, op. cit., p. 70.

<sup>130</sup> F. Bianchi D'Urso, Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive, *Diritto del lavoro*, 1972, p. 396; C. Scognamiglio, In tema di responsabilità delle società sportive ex art. 2049 c.c. per l'illecito del calciatore, *Dir. Giur.*, 1963, p. 81.

una attività a scopo ludico), o come altri contratti atipici, e quindi ancora né autonomi, né subordinati.

Inoltre ci fu chi parlò di un rapporto basato su un “contratto di ingaggio”, e chi invece, valorizzando il carattere “paraintellettuale” delle prestazioni, riteneva estensibile il rapporto alla disciplina contenuta negli artt. 2222 e ss. c.c., ovvero al contratto d’opera (peraltro assimilabili entrambi al lavoro autonomo).

Il perché dell’orientamento maggioritario favorevole al rapporto di lavoro subordinato è facilmente riassumibile nel fatto che nel rapporto sportivo sono rinvenibili tutti i suoi caratteri essenziali e caratteristici: l’organismo economico unitario si dovrebbe rinvenire qui nella società sportiva che garantisce una retribuzione all’atleta; la subordinazione normalmente richiesta non solo è presente nel rapporto di lavoro sportivo, ma è addirittura più accentuata (tant’è vero che si è parlato, a tal proposito, di “vincolo di sudditanza”); ricorre di certo l’elemento della continuità del rapporto di lavoro subordinato; stanti le due grandi categorie di prestatori di lavoro subordinato, operai e impiegati, si è sostenuto che gli atleti potessero essere considerati alla stregua dei secondi (pur essendo oggi, questa rigida partizione, superata); l’obbligo di fedeltà (altro elemento fondamentale del lavoro subordinato) è marcatamente presente nel rapporto tra professionista e società sportiva; infine, è logico ed evidente rinvenire, nel compenso versato a favore dell’atleta, i caratteri della retribuzione che remunera il lavoro subordinato.

In virtù di quanto appena detto, trasparenti sono le motivazioni che hanno portato gran parte della dottrina e della giurisprudenza anteriori alla legge 91/81 a definire il rapporto in questione regolato da un contratto di lavoro subordinato: certo, con una serie di peculiarità e anomalie, ma pur sempre disciplinato dalla materia prevista nel Codice Civile.

Quanto al rovescio della medaglia, però, non si deve neanche dimenticare che molti istituti che poi saranno introdotti nella legge dell’81’ (si parla qui di vincolo sportivo o cessione di atleta contro la sua volontà, per fare alcuni esempi) altro non sono che posizioni della giurisprudenza antecedente alla legge stessa, che sono risultate poco convincenti (denotando una certa incoerenza della



giurisprudenza stessa), soprattutto in relazione a un rapporto di lavoro sportivo a carattere subordinato così fermamente affermato precedentemente, come si è visto.<sup>131</sup>

Ciononostante, rimasero ai tempi una serie di incertezze che sfociarono nel Decreto del 14 Luglio 1978 n. 367, emanato dal Governo, poi convertito in legge il 4 Agosto dello stesso anno, attraverso il quale si volle ovviare alla situazione di blocco del “calciomercato”, dopo che il Pretore di Milano, in contrasto con la giurisprudenza consolidata, stabilì che il contratto di trasferimento di un calciatore da una società ad un’altra violava la disciplina sul collocamento (la quale vieta la mediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato).

Ebbene, nonostante la precedente attività di dottrina e giurisprudenza, è solo con questo decreto che la questione della qualificazione del rapporto di lavoro sportivo cominciò a porsi in maniera concreta e generale, e addirittura con carattere d’urgenza.<sup>132</sup>

È in questo momento che, quindi, le forze politiche si convinsero di non poter ulteriormente perseguire la strada dell’agnosticismo nei confronti del mondo dello sport, ormai affermato a livello sociale e bisognoso di certezze giuridiche.<sup>133</sup>

Il suddetto decreto si mosse in due direzioni: da un lato sancì che i rapporti tra società e atleti non potessero sottostare alla disciplina del codice civile del lavoro subordinato e, tanto meno a quella sul collocamento, ma bensì a quella prevista negli statuti e regolamenti delle Federazioni a cui si erano affiliati; dall’altro si demandò la predisposizione di una disciplina tale da assicurare una tutela effettiva agli atleti.

Del resto, il decreto n. 367 lasciava irrisolto il problema della qualificazione del rapporto tra società e sportivi professionisti, se quindi esso dovesse considerarsi autonomo ovvero subordinato.

Chiara quindi la provvisorietà del decreto stesso e la sua richiesta di un intervento legislativo in materia (come disse lo stesso senatore Mezzapesa, relatore del successivo disegno di legge: “*da tempo era avvertita l’esigenza di dare una certezza giuridica in materia di rapporto di lavoro fra le*

---

<sup>131</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 220.

<sup>132</sup> D. Duranti, L’attività sportiva come prestazione di lavoro, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1983, p. 701.

<sup>133</sup> G. Vidiri, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, *Giust. Civ.* 1993, p. 206.

*società sportive e gli sportivi professionisti*”), venne presentato un disegno di legge di iniziativa governativa (atto Senato n. 400) in data 26 Ottobre 1978, che prevedeva espressamente che la prestazione dello sportivo professionista fosse di lavoro autonomo e fosse svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa tra le parti (così, di fatto, tentando di raggiungere un estremo compromesso giacché, da un lato si prevedeva l’abolizione graduale del vincolo e l’introduzione della disciplina dei rapporti tra sportivi professionisti e società nell’ordinamento giuridico dello Stato, dall’altro si definiva come sopra detto la prestazione dello sportivo professionista, dando quindi assoluto potere alle Federazioni di regolare la prestazione di lavoro in questione: infatti qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, comportava la sicura prevalenza della parte contrattuale più forte, ovvero Federazioni stesse e società).

Era, tuttavia, un periodo, come già evidenziato, in cui forte era la spinta sia della dottrina che della giurisprudenza verso un rapporto subordinato di lavoro sportivo: conseguenza di ciò fu che alla Camera dei deputati l’impostazione originaria venne ribaltata senza tuttavia affermare i principi del rapporto di lavoro sportivo subordinato fino in fondo, seguendone pertanto, nella successiva legge 91/1981, una disarmonia tra il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato stesso ed alcune soluzioni largamente ispirate all’idea di base del lavoro autonomo.

### **3.2 IL RAPPORTO DI LAVORO EX L. 91/1981**

È d’uopo dare innanzitutto una panoramica generale del rilevante intervento legislativo di cui poi, più avanti, si andranno ad approfondire i caratteri essenziali.

Premesso che, come nel capitolo precedente evidenziato, la legge 23 Marzo 1981, n. 91 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 27 Marzo 1981, n.80) recante “norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” è l’atto conclusivo di un lungo *iter* parlamentare, tra l’altro profondamente

influenzato da dottrina e giurisprudenza, essa si pone come una prima effettiva definizione, da parte dell'ordinamento statale, del fenomeno contrattuale nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano.

La legge è suddivisa in quattro capi: non interessando particolarmente le disposizioni (che tra l'altro sono state in parte precedentemente affrontate per dare una visione generale dell'ordinamento sportivo attuale) riguardanti la disciplina delle società sportive e delle Federazioni sportive Nazionali (Capo II, artt. 10-14), il trattamento tributario (Capo III, art. 15), e le disposizioni finali e transitorie (Capo IV, artt. 16-18), si vuole qui studiare la nuova disciplina dello sport professionistico contenuta nel Capo I, artt. 1-9 (anche se come si vedrà adesso, l'art. 1 non attiene esclusivamente allo sport professionistico).

I giudizi sulla stessa legge, in realtà, sono stati la maggior parte delle volte profondamente negativi, e questo dipende anche ma soprattutto dal fatto che l'attenzione del legislatore è stata rivolta quasi interamente al settore del gioco calcio, in ragion del fatto che, come ampiamente spiegato, l'intervento normativo è stato sollecitato proprio da un evento che ha riguardato direttamente il "calciomercato": a testimonianza della difficile applicabilità al di fuori del "mondo calcio" della disciplina venutasi a creare, si può richiamare, per esempio, uno studio che ha inteso verificare l'applicabilità al "giocatore di tennis" degli artt. 2 e 3 della legge 91/81, che ha concluso la sua disamina spiegando che lo stesso giocatore può essere "sportivo professionista" ex art. 2, ma non può essere considerato "lavoratore subordinato" ex art. 3, vista la sua inadattabilità al regime subordinato in virtù soprattutto della natura squisitamente individuale dell'attività praticata<sup>134</sup>; e ancora, si può citare un'ulteriore caso in cui, per le stesse considerazioni fatte per il giocatore di tennis, la prestazione lavorativa di giocatori di pelota basca è stata qualificata come prestazione di lavoro autonomo.<sup>135</sup>

Ad ogni modo, seppur in un ambito ristretto, la legge in questione ha il merito di aver individuato i caratteri del contratto di lavoro sportivo; contratto che risulta quindi tipico (perché previsto e

---

<sup>134</sup> A. Pecora, Il giocatore di tennis è sportivo professionista e lavoratore subordinato ex artt. 2 e 3 della legge 91/1981, *Diritto del lavoro*, 1988, p. 310.

<sup>135</sup> A. Fortunat, Sulla qualificazione del lavoro sportivo, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1989, p. 429.

disciplinato dalla legge), a titolo oneroso e consensuale (in quanto prevede una retribuzione e si perfeziona con il semplice consenso), ad effetti obbligatori (poiché sorgono obbligazioni in capo alle parti), formale (siccome, a differenza del comune contratto di lavoro la cui disciplina prevede la libertà di forma, è richiesta la forma scritta), a prestazioni corrispettive (dato che le obbligazioni sono reciproche), bilaterale (perché stipulato tra due parti).<sup>136</sup>

### **3.2.1 LIBERTÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO**

L'articolo 1 della legge 91/81 recita testualmente: *“l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”*.

La disposizione in esame appare rappresentazione del libero esercizio dell'attività sportiva stessa come contenuto di un diritto fondamentale e, più specificatamente, di un diritto della personalità integrativo della Costituzione.<sup>137</sup>

E, infatti, l'esercizio dell'attività sportiva non è semplicemente permesso, ma appunto “libero”, cioè di fatto garantito da qualsiasi interferenza esterna.

Questa libertà, evidentemente riferita soprattutto allo sportivo professionista, ha effetti specifici, poiché vuol significare innanzitutto libertà di contrarre, e, in secondo luogo, si oppone al riconoscimento o previsione di qualsivoglia vincolo, che possa in qualche maniera limitarla (anche se, a ben vedere, quest'ultimo principio sancito dalla legge ne mette in luce la sua incoerenza, posto che l'abolizione del “vincolo sportivo” per i professionisti soltanto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e addirittura, il mantenimento dello stesso istituto, anche se temporaneo, per i dilettanti, appare decisamente contraddittorio con lo spirito della legge stessa).

---

<sup>136</sup> G. Nicoletta, Commento al contratto di lavoro sportivo, *Altalex*, 27/9/2007, p. 1.

<sup>137</sup> G. Vidiri, *La disciplina*, op. cit., p. 209; Duranti, op. cit., p. 704.

Al di là, quindi, di una mera valutazione tecnico-formale che rende apprezzabile la posizione legislativa, in sostanza la norma sembrerebbe appunto velleitaria e riduttiva.

Seguendo questa considerazione, infatti, oltre all'ambiguo rapporto sopra menzionato tra libertà sancita e "vincolo sportivo", risulta abbastanza chiaro che l'attività sportiva si manifesta pienamente libera solo allorquando venga svolta come attività ricreativa; mentre quando la libertà normativamente riconosciuta si spiega a livello professionistico, subisce un certo ridimensionamento di fronte al monopolio attuato dalle singole Federazioni sportive al cospetto della previsione legislativa, operata all'art. 2 della legge e che adesso si andrà ad analizzare, che richiede espressamente, per l'effettivo riconoscimento di un atleta come "sportivo professionista", l'intervento qualificatorio delle Federazioni stesse.<sup>138</sup>

L'art. 2 della legge, infatti, prescrive: *"Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica"*.

Ora, analizzando la prima parte di questo articolo che individua i destinatari della presente legge da un punto di vista soggettivo, tralasciando per un attimo i requisiti oggettivi che analizzeremo in seguito, questa elencazione, seppur chiara a prima vista, ha suscitato diversi dubbi in dottrina e in giurisprudenza: in particolare, si è dibattuto a lungo sul suo carattere tassativo o meno, come viene spiegato da autorevole dottrina.<sup>139</sup>

Alcuni studiosi, infatti, hanno mostrato di voler escludere una lettura dell'art. 2 in termini di norma aperta.<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 8; G. Vidiri, La disciplina, op. cit., p. 209.

<sup>139</sup> C. Zoli, Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico, *Giustizia Civile*, 1985, p. 2089.

<sup>140</sup> G. Vidiri, La disciplina, op. cit., p. 209; F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 9; B. Bertini, Contratto di lavoro sportivo, *Contratto e impresa*, 1998, p. 748; G. Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale, *Rivista*

Altri<sup>141</sup>, invece, sono stati propensi al carattere non tassativo di essa, ritenendo che il legislatore avesse inteso elencare esemplificativamente le figure degli operatori sportivi più frequenti, senza tuttavia escludere dalla propria tutela il professionista che ricoprisse un'altra carica o un altro ruolo previsti all'interno degli ordinamenti federali.

Da quanto si può oggi constatare, comunque, risulta che sebbene vi siano state opinioni favorevoli al carattere tassativo di suddetta elencazione, l'orientamento prevalente è l'opposto<sup>142</sup>.

D'altro canto, senza negare quanto appena affermato ma piuttosto per spiegare ulteriormente quanto la questione non sia di facile soluzione, va tenuto conto di un orientamento, peraltro costantemente espresso in giurisprudenza, che tenderebbe proprio a porsi in contrasto con la dottrina prevalente.<sup>143</sup>

Secondo questa impostazione, in particolare è stato affermato che: a) il legislatore nella elencazione in esame non ha impiegato norme generiche, che avrebbero fatto pensare appunto ad una norma aperta; b) ci si trova di fronte ad una legge speciale, quindi non dovrebbe essere possibile una estensione in via di interpretazione analogica; c) si deve tenere conto dell'art. 4 (che verrà analizzato più avanti) della stessa legge, che prevede di fatto un ulteriore impedimento a procedersi ad una interpretazione analogica; d) deve tenersi in considerazione pure il Decreto del Ministro della Sanità del 13 Marzo 1995, il quale prevede proprio una disciplina differente da applicarsi ai professionisti diversi da quelli elencati all'art. 2 della legge 91/81.

Detto questo, va ricordato che, al di là di qualche problema interpretativo, la prima parte dell'articolo in questione opera l'abolizione, nell'ottica di evitare un *tertium genus*, indirettamente realizzata, di ogni distinguo tra professionismo e semi-professionismo, cosicché quest'ultima categoria sarà costretta a confluire in quella dei professionisti<sup>144</sup>.

---

*italiana di diritto del lavoro*, 2002, p. 248; E. Piccardo, Norme in tema di rapporti tra società e sportivi professionisti, *Nuove leggi civili*, 1982, p. 562; O. Mazzotta, Una legge per lo sport? Il lavoro sportivo, *Foro italiano*, 1981, p. 302.

<sup>141</sup> M. De Cristofaro, Commentario alla legge 91/81, *Le Nuove leggi civili commentate*, 1982, p. 576 ; A. D'Harmant-Francois, Note sulla disciplina giuridica del lavoro sportivo, *Massimario di Giurisprudenza del lavoro*, 1981, p. 853; D. Duranti, op. cit., p. 706.

<sup>142</sup> L. Cantamessa, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di Leandro Cantamessa, Giovanni Maria Riccio, Giovanni Sciancalepore, Giuffrè editore, 2008, p. 151; Mite, op. cit., p. 241.

<sup>143</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 227; come ultima giurisprudenza espressasi in merito, Cass. Sez. Lav., 11 Aprile 2008, n. 9551.

<sup>144</sup> M. De Cristofaro, op. cit., p. 576.

A questo punto, giova analizzare i caratteri richiesti dalla seconda parte dell'art. 2 per una effettiva qualificazione di professionista, e questi sono: a) la continuità dell'attività sportiva; b) la sua onerosità; c) la qualificazione attribuita dalla Federazione competente, basata sulle direttive del C.O.N.I.

Riguardo ai requisiti appena elencati si sono sollevati numerosi problemi: se infatti il requisito dell'onerosità come elemento essenziale dell'attività professionistica non suscita, a parere unanime della dottrina, particolari problematiche, Duranti<sup>145</sup> ha criticato la richiesta di un "esercizio continuativo".

Lo stesso, infatti, ha fatto notare che tale modo di esercizio dell'attività può caratterizzare anche il dilettante, affiliato a società o associazione sportiva; quindi, piuttosto che il requisito della continuità, sarebbe stato opportuno richiamare quello della prevalenza (posto che il professionista sportivo dovrebbe essere colui che pratica lo sport per professione e per il quale l'attività sportiva risulta essere l'attività esercitata prevalentemente rispetto ad altre e dalla quale ricava un reddito).

Sicché, per quanto detto, il professionista sportivo dovrebbe essere, per l'autore stesso, colui che esercita dietro compenso, prevalentemente o esclusivamente l'attività sportiva.

Piuttosto problematico, poi, sancire l'occorrenza dell'intervento qualificatore da parte della competente Federazione, come del resto si è già evidenziato nel paragrafo riguardante gli atleti, dilettanti e professionisti (2.5).

È chiaro che con questa disposizione, che costituisce il *trait d'union*<sup>146</sup> fra ordinamento sportivo e ordinamento dello Stato, il legislatore ha voluto dare alle Federazioni la possibilità di delineare in modo chiaro i confini tra professionismo e dilettantismo, evitando in tal modo una diffusione incontrollata di quest'ultimo.<sup>147</sup>

Il problema è che un siffatto sistema ha determinato, facendosi dipendere l'acquisizione di uno *status* di professionista da un elemento astratto come la qualificazione operata dalle Federazioni

---

<sup>145</sup> D. Duranti, op. cit. p. 708; della stessa idea, Piccardo, op. cit., p. 563.

<sup>146</sup> O. Mazzotta, op. cit., p. 304.

<sup>147</sup> L. Cantamessa, op. cit., p. 152.

piuttosto che dai reali caratteri del rapporto lavorativo (così peraltro ponendosi come un'anomalia all'interno della legislazione lavoristica), l'inconveniente di sottrarre alla legge 91/81 numerosi rapporti per i quali sarà previsto un trattamento diverso da quello che meriterebbero: ci si riferisce qui ai "professionisti di fatto", ovvero a tutti quei soggetti che, pur dovendo essere qualificati professionisti, fanno parte di una Federazione che non si sia ancora data una regolamentazione del settore professionistico.

Va comunque sottolineato che, in virtù dell'intervento del d.lgs. n. 242/1999, si è di fatto ridimensionato il potere delle Federazioni stesse, nella misura in cui questo decreto legislativo devolve ora al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il compito di stabilire "*in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica*": in questa maniera si dovrebbe tendere a perseguire una maggiore omogeneità nell'applicazione dei criteri di classificazione dell'attività sportiva appena menzionati, magari evitandosi alcuni inconvenienti realizzatisi prima dell'intervento del legislatore.<sup>148</sup>

Vengono inoltre esclusi dalla disciplina di lavoro sancita dalla legge tanto i soggetti il cui contributo, sebbene svolto all'interno di una società professionistica, risulta essere di carattere amministrativo (segreteria, contabilità, gestione del personale) o legato alla cura o manutenzione degli impianti, quanto i soggetti dipendenti all'interno delle Federazioni.

Ad ogni modo, quello che risulta oggi evidente è che, anche nonostante l'intervento del d.lgs. n. 242/1999, le Federazioni sostanzialmente decidono e condizionano il campo di applicazione della legge n. 91.

Cosicché, come anticipato al paragrafo 2.5, proprio per non lasciare privi di tutela i rapporti riguardanti atleti che vengono esclusi dall'applicazione "professionistica" della legge, si è da taluni

---

<sup>148</sup> G. Vidiri, *Il lavoro sportivo*, op. cit., p. 47.



suggerita la possibilità di fare comunque riferimento alla normativa delineata dalla legge, prescindendo però dal requisito della qualificazione<sup>149</sup>: soluzione, questa, non convincente.

Piuttosto, giova ricordarlo, a tutti questi soggetti potrebbe essere applicata soltanto la normativa di cui all'art. 2126 c.c., che farebbe salvi gli effetti del contratto di lavoro, dichiarato nullo o annullabile, per il periodo in cui esso ha avuto esecuzione, pur traducendosi questa impostazione in una tutela minimale degli atleti "non professionisti", considerando che rimarrebbe irrisolta la questione della qualificazione del rapporto contrattuale che essi hanno con la società per la quale sono tesserati.

Per ovviare a questa conseguenza, parrebbe apprezzata l'idea di un ricorso, in suddetti casi, alla disciplina del diritto comune<sup>150</sup> non potendosi estendere la normativa della legge n. 91 oltre il campo da essa specificatamente delineato: nonostante qualche considerazione contraria<sup>151</sup>, basata sull'idea che il legislatore volesse assoggettare l'intero rapporto di lavoro sportivo ad un regime speciale, sembra corretto pensare che, ogniqualvolta la fattispecie da regolamentare non presenti i tratti qualificanti della normativa speciale, la fattispecie stessa non può che ricadere nell'ambito della più ampia disciplina generale.

Infine, è opportuno sottolineare che l'interpretazione dell'art. 2 della legge 91/81 nel senso da ultimo indicato è avvalorata da alcune considerazioni che si possono trarre dall'ambito comunitario, in particolare provenienti dall'attività interpretativa svolta dalla Corte di Giustizia dell' U.E., che, è bene ricordarlo, ha competenza nella materia in esame da circa trent'anni, posto che l'attività sportiva, secondo un ormai consolidato orientamento, è da considerarsi attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE.

Nello specifico, la Corte di Giustizia, già prima dell'emanazione della legge italiana in questione<sup>152</sup>, ha affermato, con riguardo alla problematica della qualificazione del lavoro sportivo, che la nozione

---

<sup>149</sup> Suggerisce questa soluzione Mercuri (*Sport, Noviss. Dig. It.*), citato da F. Realmonte, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 374.

<sup>150</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 13; G. Vidiri, *Il lavoro sportivo*, op. cit., p. 50.

<sup>151</sup> F. Realmonte, op. cit., p. 374.

<sup>152</sup> Corte di Giustizia CE., 19 Marzo 1964, n. 75/63.

di lavoratore prescinde dalle qualificazioni derivanti dalle normative degli Stati membri, dovendosi pertanto privilegiare i criteri interpretativi comuni che hanno come effetto l'applicazione della disciplina protettiva in favore del lavoratore in conformità ai diritti fondamentali riconosciuti dal Trattato.

### **3.2.2 RICONDUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'ART. 2094 c.c. E CASI IN CUI È CONSIDERATO AUTONOMO**

È opportuno evidenziare subito che la legge n. 91/81 menziona sia la fattispecie del lavoro subordinato che quella del lavoro sportivo autonomo, pur risultando prevalente il favore nei confronti del primo.

Infatti l'art. 3, comma 1, dice: *“La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”*.

Pertanto, se ne può già dedurre che il legislatore abbia voluto creare, nonostante parte<sup>153</sup> della dottrina avesse sempre spinto per una soluzione opposta (come del resto, il disegno di legge della legge stessa) e altra<sup>154</sup>, meno folta, propendesse per un contratto atipico (e quindi non riconducibile agli schemi di diritto comune), una presunzione assoluta della natura subordinata del contratto dell'atleta stipulato con la società sportiva, non ammettendone quindi prova contraria e a cui dovrà essere applicata la disciplina della legge.

Siffatta norma ha fatto sì che in dottrina si registrassero opinioni non sempre concordi.

Innanzitutto, è stato fatto notare<sup>155</sup> che con questa presunzione *ex lege* contrastante con il principio generale riguardante il lavoro subordinato, peraltro storicamente affermato e ribadito recentemente

---

<sup>153</sup> F. Bianchi D'urso, op. cit. p. 396; S. Grasselli, L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo, *Giurisprudenza italiana*, 1974, p. 151; C. Scognamiglio, op. cit., p. 81.

<sup>154</sup> L. Vespignani, op. cit., p. 339.

<sup>155</sup> F. Mite, op. cit., p. 248.

dai giudici di legittimità<sup>156</sup>, il legislatore sia pervenuto alla suddetta qualificazione legale del contratto di lavoro prescindendo da ogni riferimento all'elemento della etero-direzione (ovvero del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare): insomma, ciò che realmente è considerata rilevante per il contratto di lavoro sportivo, è la sola onerosità della prestazione (peraltro richiamata non solo all'art. 3, ma anche al precedente art. 2).

È stato infatti spiegato<sup>157</sup> che l'onerosità di per sé non può assumere valore qualificante e decisivo per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, ben potendo qualificare la stessa *locatio operis* (ovvero il rapporto di lavoro autonomo): pertanto, la visione del legislatore si mostra qui parziale e riduttiva.

Inoltre, altro aspetto che si è rivelato problematico è che alla luce della lettera della norma, ci si rende conto che il legislatore abbia voluto disporre la presunzione assoluta di lavoro subordinato solo per la categoria degli atleti, tralasciando di fatto le restanti figure di lavoratori sportivi (allenatori, preparatori atletici e direttori tecnico-sportivi, come da elencazione contenuta all'art. 2).

La dottrina e la giurisprudenza si sono di conseguenza interrogate sulla qualificazione di lavoro più corretta da applicare a questi soggetti.

Ora, queste ultime, a parere unanime<sup>158</sup>, nella convinzione che il legislatore abbia voluto intenzionalmente escludere tali lavoratori dalla presunzione assoluta prevista per gli atleti (del resto, l'interpretazione letterale della norma non fornisce elementi concreti di alcun genere per una sua

---

<sup>156</sup> Cass. Civ., sez. lav., 21 Gennaio 2009, n. 1536; Cass. Civ., sez. lav., 2 Maggio 2012, n. 6643, secondo le quali: "*Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, costituisce requisito fondamentale il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo*". Dello stesso parere: Cons. Stato, Sez. VI, 23 Febbraio 2012, n. 975; Cass. Civ., sez. lav., 8 Febbraio 2010, n. 2728; Cass. Civ., 11 Febbraio 2004, n. 2622; Cass. Civ. 10 Maggio 2003, n. 7171. Contrario, invece, Trib. Siena (Ord.), 12 Febbraio 2004, secondo cui: "*È pacifico che il pur speciale rapporto di lavoro intercorrente tra società sportive e sportivi professionisti sia da ricondurre nell'alveo del lavoro subordinato, così come ha espressamente stabilito la legge 23 Marzo 1981, n. 91, benché sussistano per la peculiarità dell'ordinamento sportivo, notevoli differenziazioni rispetto alla disciplina del lavoro subordinato*".

<sup>157</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 12; B. Bertini, op. cit., p. 748.

<sup>158</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 13; G. Vidiri, La disciplina, op. cit., p. 214; B. Bertini, op. cit., p. 749; F. Mite, op. cit., p. 245; L. Cantamessa, op. cit., p. 154; A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 7; M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 229; G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 121; D. Duranti, op. cit., p. 709; M. De Cristofaro, op. cit., p. 579.

applicazione estensiva), ritengono che, sebbene la qualificazione di rapporto subordinato sia la più ricorrente, quest'ultima, in relazione ai soggetti in questione, debba essere accertata caso per caso: dalla verifica dipenderà, poi, l'applicazione della legge n. 91/81 in caso di lavoro subordinato, o quella della normativa comune in caso di rapporto di lavoro autonomo (ci si trova di fronte a una analisi simile a quella che deve essere compiuta in rapporto agli atleti dilettanti e "professionisti di fatto", con l'unica differenza che a questi ultimi, ben potendosi applicare la disciplina di lavoro subordinato ovvero autonomo, mai si potranno applicare le disposizioni previste dalla legge n. 91/81).

Quindi, non operando la presunzione *ex lege* in capo ai soggetti appena menzionati, si ricorrerà ai tradizionali criteri interpretativi (art. 2094 c.c. e art. 2222 c.c.) per addivenire, come già detto, alla qualificazione del loro rapporto di lavoro, subordinato o autonomo che sia.

Unica impostazione contraria, ad onor del vero, si può riscontrare nella posizione di Mazzotta<sup>159</sup>, il quale sostiene che, anche al di fuori della categoria degli atleti, il rapporto di lavoro degli sportivi professionisti può essere solo di tipo subordinato.

Passando, a questo punto, al secondo comma dell'articolo in esame, esso richiama la prestazione nominata al primo comma, dicendo che "essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo" al ricorrere di tre ipotesi espressamente elencate, nelle quali deve escludersi, quindi, l'applicazione della legge 91/81.

Queste ipotesi si concretizzano quando: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

---

<sup>159</sup> O. Mazzotta, op. cit., p. 303.

Prima di analizzare le critiche che su più fronti hanno colpito, anche qui, le scelte del legislatore, va giusto menzionato che, a detta della dottrina maggioritaria<sup>160</sup>, questi tre casi sono da considerarsi assolutamente tassativi.

Ora, le critiche cui si accennava, sono molto differenti da autore ad autore, tanto da dividere la dottrina in più posizioni: infatti, come si vedrà, non esiste una tesi unanime in materia.

Innanzitutto, diversi studiosi<sup>161</sup> hanno criticato fortemente l'eterogeneità e lo scarso coordinamento dei tre casi previsti: per ovviare a questa lacuna, gli stessi hanno cercato di individuare nell'assenza di continuità dei rapporti descritti alle lettere a), b) e c), l'elemento comune che li caratterizzasse, ma, in contrario, si è obiettato che, mentre nei casi di cui alle lettere a) e b) si può effettivamente riscontrare tale caratteristica, quello di cui alla lettera c) disciplina invece una diversa situazione in cui una continuità, seppur imperfetta, è riscontrabile.

Inoltre, sempre contro la sufficienza del criterio di assenza di continuità, è stato rilevato che il carattere della continuità stesso non è riferito dal legislatore solo al lavoro sportivo subordinato, ma al rapporto di lavoro sportivo in generale, come del resto può trarsi dalla definizione di professionismo sportivo contenuta all'art. 2.

Con riguardo alle singole ipotesi menzionate dal legislatore, parte della dottrina<sup>162</sup> ha inteso criticare le lettere a) e c): in particolare non si comprenderebbe la necessità dell'introduzione di questi casi nell'ambito del lavoro autonomo, perché, come si vedrà, nel prosieguo della medesima legge verrà sancito, prima, il principio della recedibilità *ad nutum* nel caso di assunzione a tempo indeterminato (art. 4, comma 8) e, poi, si consentirà la libera apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato (art. 5): insomma, è stato fatto notare che, nel momento in cui si prevede di disciplinare il rapporto di lavoro subordinato sportivo in modo più elastico e flessibile rispetto al modello comune, non ha più senso escludere queste fattispecie dall'area della subordinazione sportiva stessa.

---

<sup>160</sup> L. Cantamessa, op. cit., p. 155; G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 133; D. Duranti, op. cit., p. 710.

<sup>161</sup> L. Cantamessa, op. cit., p. 155; G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 133; G. Vidiri, La disciplina, op. cit., p. 211.

<sup>162</sup> F. Realmonte, op. cit., p. 378; M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 231.

Per altra dottrina<sup>163</sup>, invece, sembrerebbero corrette le ipotesi a) e b), costituendo invece un errore del legislatore il caso di cui alla lettera c).

Infatti, il requisito specificato nella lettera a) rientrerebbe appieno nella logica di esclusione del rapporto di lavoro subordinato come previsto all'art. 2094 poiché, dal suo tenore letterale, in particolare riferendosi alla "collaborazione", evoca il concetto dell'*opus*, ovvero dell'obbligazione di risultato.

Con riguardo alla lettera b) si sosterebbe che questa vada letta insieme all'art. 4, comma 1 della stessa legge, per cui si prevede obbligatoriamente l'introduzione, nel contratto tra professionista e società sportiva, di una clausola che definisce l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici: anche qui, di conseguenza, si evocano elementi propri della subordinazione, ovvero la subordinazione tecnica e la diligenza preparatoria.

Secondo la stessa dottrina, quindi, le eventuali critiche che devono essere mosse riguarderebbero soltanto la lettera c).

Infatti, riguardo questo requisito, è stato evidenziato che esso dà luogo ad un processo di depotizzazione della subordinazione come definita all'art 2094 c.c. poiché, nonostante quest'ultimo non escluda un rapporto di lavoro subordinato quando si ravvisino i caratteri dell'occasionalità e della transitorietà della prestazione, attribuisce alla brevità del rapporto, tra l'altro tassativamente quantificata nella norma, valore preclusivo dello stesso carattere subordinato del contratto di lavoro sportivo.

Ad ogni modo, c'è chi<sup>164</sup> ha sostenuto, con riguardo ai requisiti elencati al comma 2, che questi siano criticabili soprattutto perché di fatto inerenti a modalità di prestazioni esterne, e non interne, al rapporto di lavoro sportivo.

---

<sup>163</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., pp. 12-13; G. Vidiri, La disciplina, op. cit., pp. 212-213; B. Bertini, op. cit., pp. 749-750; L. Cantamessa, op. cit., p. 155.

<sup>164</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 12; B. Bertini, op. cit., p. 749: Entrambi richiamano S. Grasselli, L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti, in *Atti del convegno "Sport-Industria-Fisco"*, Milano, 1982, pp. 116-117.

Altri<sup>165</sup> hanno invece sostenuto che le fattispecie di cui al comma 2 potrebbero, tanto in astratto quanto con valutazione realizzata in concreto, far parte dell'ambito del lavoro subordinato, ma di fatto sono sottratte all'applicazione della legge 91/81 per una serie di valutazioni di opportunità fatte dal legislatore relativamente alle esigenze del mondo e del lavoro sportivo.

Contrari, invece, a considerare casi di rapporto di lavoro subordinato le suddette fattispecie, altri autori<sup>166</sup>: in particolare, ad opinione di Duranti, si è parlato<sup>167</sup> spesso di “casi”, “ipotesi” riferendosi alle prestazioni elencate alle lettere a), b) e c), senza considerare che il legislatore usa invece il termine “requisiti”, che starebbe di certo ad identificare cosa diversa, giacché il termine “requisito” equivale a caratteristica di una fattispecie che serve a identificarla giuridicamente e, pertanto, qui il legislatore vorrebbe identificare esclusivamente la fattispecie di rapporto di lavoro autonomo, non riferendosi quindi a un fittizio rapporto di lavoro subordinato.

In conclusione, due considerazioni riguardo all'articolo appena analizzato: da un lato, risulta evidente che la legge, mentre ha dato una definizione del lavoro sportivo subordinato, non fa altrettanto per il lavoro autonomo: dall'altro, comunque, appare certo, dato l'inequivocabile tenore letterale del secondo comma dell'articolo, che il ricorrere di uno soltanto dei tre requisiti di cui alle lettere a), b) e c), determina la natura autonoma del contratto di lavoro sportivo.

### **3.2.3 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO**

A questo punto, gli elementi caratteristici del contratto di lavoro sportivo subordinato vengono delineati dall'art. 4 della legge n. 91, che detta una disciplina piuttosto articolata e sotto molteplici aspetti divergente da quella del comune rapporto di lavoro subordinato come disciplinato dal codice

---

<sup>165</sup> L. Cantamessa, op. cit., p. 155, e G. Vidiri, *Il lavoro sportivo*, op. cit., p. 59, che richiamano qui due orientamenti: V. Frattarolo, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, p. 341; M. Persiani, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, pp. 567-569.

<sup>166</sup> A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 7; D. Duranti, op. cit., p. 711.

<sup>167</sup> V. Frattarolo, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, p. 341; M. Persiani, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, pp. 567-569; M. De Cristofaro, op. cit. p. 577.

civile, muovendosi il legislatore dalla premessa che il lavoro sportivo risulta dotato di natura e caratteristiche proprie.

D'altro canto, ad onor del vero, le evidenti lacune che l'art. 4 presenta in materia pongono proprio il problema dell'applicabilità delle norme generali, chiaramente quando non siano state dichiarate espressamente incompatibili, per colmare le stesse.

L'articolo in esame, al primo comma, recita: *“Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”*.

Analizzando qui la mera costituzione del rapporto di lavoro, si comincerà con lo studio delle previsioni riguardanti l'assunzione diretta e la forma scritta *ab substantiam*, lasciando al successivo capitolo la trattazione concernente il contratto tipo a cui il contratto di lavoro si deve conformare.

Innanzitutto, è interessante notare che, ancora una volta, il legislatore ribadisce l'incompatibilità tra il rapporto di lavoro subordinato e la gratuità del rapporto stesso.<sup>168</sup>

Successivamente, si sancisce che la costituzione del rapporto di lavoro si deve basare su una assunzione dello sportivo professionista tramite negoziazione in forma diretta tra le parti del rapporto che si verrà a creare.

Insomma, tale disposizione, escludendo l'applicabilità degli artt. 33 e 34 della legge 20 Maggio 1970, n. 300 riguardanti la disciplina del collocamento, costituì, ai tempi, una importante deroga al principio generale secondo cui il mercato del lavoro doveva svolgersi sotto il controllo pubblico: tuttavia, va giusto sottolineato per chiarezza, che, ad oggi, concluso il processo di liberalizzazione del sistema delle assunzioni<sup>169</sup>, la disposizione in esame ha perso quella carica fortemente derogatoria che aveva allora.

---

<sup>168</sup> L. Cantamessa, op. cit., p. 157.

<sup>169</sup> Realizzatosi con il d.l. 1 ottobre 1996 n. 510 conv. in legge 28 novembre 1996 n. 609.



Tornando al primo comma, questo dice poi che la costituzione del rapporto deve avvenire attraverso la stipulazione del contratto in forma scritta, a pena di nullità.

Da notare che questo requisito risulta diverso rispetto a quanto previsto per la maggior parte dei contratti di lavoro subordinato “ordinari”, per i quali vige generalmente un regime di libertà formale.

Comunque, per quanto riguarda il fine del legislatore in merito, sembra doversi condividere la tesi che trova la ragione di questa deviazione dal modello comune oltre che nella tutela del lavoratore, anche in esigenze peculiari dell’ordinamento sportivo: ci si riferisce, qui, all’agevolazione del controllo che deve essere attuato da parte delle Federazioni sull’operato delle varie società sportive e alla necessità di garantire maggiore certezza e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e sodalizi sportivi, realizzando così risultati sicuramente positivi in relazione all’andamento dell’attività agonistica.

Comunque sia, la prescrizione in esame ha sollevato più volte dubbi in dottrina.

Una prima questione può essere quella relativa all’ambito di applicazione soggettivo della stessa, posto che ci si è chiesti, a causa del collegamento tra “l’onerosità” prevista appunto al primo comma dell’art. 4 e “l’onerosità” della prestazione del solo atleta nell’articolo immediatamente precedente, se tale previsione si debba riferire solo agli atleti, oppure anche alle altre figure di lavoratori sportivi contemplate all’art. 2 (ovvero, come già visto, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici): sembra tuttavia che l’articolo 4, nonostante si riferisca al rapporto di prestazione sportiva oneroso, non autorizzi alcuna distinzione tra l’atleta e le altre figure di sportivi professionisti nel momento in cui prevede una stipulazione di un contratto tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni.<sup>170</sup>

Una questione problematica è, poi, quella relativa alla espressa previsione di nullità del contratto in caso non venga rispettata la forma richiesta: dal momento che alcuni autori hanno sostenuto che quest’ultima violazione fosse l’unica che potesse determinare la nullità del contratto proprio in virtù

---

<sup>170</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 234.

dell'espresso richiamo fatto dal primo comma dell'articolo, ci si è chiesti, in dottrina e in giurisprudenza, se le violazioni delle prescrizioni definite nei commi successivi (che si andranno ad analizzare in seguito) possano portare anch'esse a nullità o meno.

La Suprema Corte<sup>171</sup> e altra giurisprudenza<sup>172</sup> hanno avuto modo di pronunciarsi in merito, sciogliendo ogni dubbio e, in particolare, sostenendo che il contratto di lavoro sportivo sia una fattispecie formale complessa a formazione progressiva, hanno stabilito che la nullità del contratto debba essere comminata non solo per la carenza di forma scritta, ma ogni qual volta l'*iter* formativo della fattispecie contrattuale non trovi compiuta realizzazione e, quindi, anche per le altre violazioni delle prescrizioni dell'art. 4, ovvero per la mancanza di conformità del contratto individuale al contratto tipo e per il mancato deposito dello stesso presso la competente Federazione.<sup>173</sup>

Infine, altra situazione, per così dire incerta, che si è venuta a creare in dottrina, è stata quella attinente all'operatività dell'articolo 2126 c.c. in caso di violazione formale.

In questo caso, tuttavia, vi è stato solo un parere contrario<sup>174</sup> all'applicazione dell'articolo anche al lavoro sportivo: piuttosto, la dottrina maggioritaria<sup>175</sup> e pure la giurisprudenza<sup>176</sup> hanno sostenuto la tesi secondo cui l'eventuale nullità del contratto non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (ex. art. 2126 c.c.), benché non vi sia, nel testo della legge n. 91 una previsione analoga a quella dell'articolo 2126 c.c.

### **3.2.4 CONFORMAZIONE AL CONTRATTO TIPO**

Una volta analizzata la prima parte del comma 1 dell'articolo 4, la seconda, come si evince dal testo della legge sopra riportato, richiede la conformazione del contratto di lavoro sportivo al contratto

---

<sup>171</sup> Cass. Civ., 4 Marzo 1999, n. 1855; Cass. Civ., 12 Ottobre 1999, n. 11462.

<sup>172</sup> Tribunale Treviso, 3 Marzo 1994; Tribunale Pescara, 16 Marzo 1995.

<sup>173</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 142.

<sup>174</sup> C. M. Dalmasso, Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della legge 23 Marzo 1981, n. 91, *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 150 ss.

<sup>175</sup> D. Duranti, op. cit., p. 713; O. Mazzotta, op. cit., p. 304; M. De Cristoforo, op. cit., p. 583; F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 15; B. Bertini, op. cit., p. 750; F. Realmonte, op. cit., p. 380.

<sup>176</sup> Cass. 26 Gennaio 1984, n. 618.

tipo che, a sua volta, deve essere predisposto sulla base dell'accordo collettivo stipulato, ogni tre anni, dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti sindacali delle categorie sportive interessate.

In pratica, la legge riconosce l'accordo collettivo (che come abbiamo visto, si manifesta attraverso il contratto tipo) come lo strumento chiave di predisposizione della concreta disciplina del rapporto di lavoro dello sportivo professionista, e non solo: esso si pone pure come importante momento di raccordo tra la legislazione speciale sportiva e la legislazione riguardante il lavoro subordinato comune.

A causa di questa rilevanza assunta dall'accordo collettivo agli occhi del legislatore, è stata sostenuta l'inutilità del contratto tipo, ma in realtà non è così: lo stesso trova infatti giustificazione nell'esigenza di agevolare le parti del contratto individuale alla stipula del medesimo e di assicurare il pieno rispetto di quanto stabilito nell'accordo collettivo e, infine, di rendere più semplice l'approvazione del contratto individuale da parte della Federazione.

Da quanto detto, quindi, sembra proprio non si possa prescindere, per la stipulazione di contratti in ambito sportivo, da uno schema di contratto tipo consensualmente adottato: pertanto, in caso di violazione della norma, ne conseguirà la nullità del contratto (come detto sopra).

La *ratio* di tale sanzione (che tra l'altro può essere rilevata d'ufficio dal giudice) sta nel fatto che l'art. 4 vuole rendere omogenea la regolamentazione dei contratti sportivi e vuole allo stesso tempo assicurare un immediato ed effettivo controllo dei contratti stessi da parte delle Federazioni: ora, è evidente che per il perseguimento di questi obiettivi risulta necessaria l'osservanza dell'intero *iter* procedurale suggerito dalla norma in esame.

Va oltretutto sottolineato che qui, la nullità non si concretizza come tale per violazione di legge ex art. 1418 c.c. (perché le norme federali non costituiscono fonti del diritto, e quindi una loro violazione non violerebbe norme imperative), ma ai sensi dell'art. 1322 c.c. (perché appunto il contratto non conforme al contratto tipo violerebbe norme federali, e quindi si rivelerebbe inidoneo a realizzare uno scopo meritevole di tutela).

Questione invece sollevata da gran parte della dottrina<sup>177</sup> è l'efficacia soggettiva dell'accordo collettivo, a cui, come detto, il contratto tipo si ispira.

Infatti, l'accordo collettivo, a differenza di quanto accade per gli altri contratti collettivi di diritto comune, nel settore sportivo trova piena ed automatica applicazione a tutti gli appartenenti alla categoria in virtù dell'eccezionale efficacia generalizzata che la norma in questione attribuisce all'accordo stesso: pertanto, il riconoscimento di tale efficacia *erga omnes* ha fatto dubitare della conformità costituzionale della previsione legislativa in rapporto a quanto disposto dall'art. 39 Cost., in considerazione del fatto che il professionista sportivo, magari iscritto a un sindacato diverso rispetto a quello stipulante oppure carente di affiliazione, sarà obbligato ad osservare l'accordo collettivo e dunque a sottoscrivere il contratto tipo predisposto secondo le direttive formulate nel primo (questo perché, come spiega Realmonte<sup>178</sup>, non pone problemi particolari la mancata iscrizione dei soggetti alle organizzazioni stipulanti, dal momento che le società sportive sono comunque associate nell'ambito delle Federazioni sportive e, come tali, sono tenute all'osservanza di quanto da queste ultime stipulato), pena l'impossibilità di praticare l'attività sportiva all'interno dell'ordinamento sportivo e, pertanto, si starebbe seguendo una procedura di contrattazione sindacale diversa da quella voluta in modo cogente dalla norma costituzionale.

A tal proposito, tuttavia, Spadafora<sup>179</sup>, citando De Cristofaro, ha prospettato una tesi opposta, di legittimità costituzionale della norma, confermata poi in dottrina.

In particolare, si osserva che il fondamento dell'efficacia generale degli accordi in questione sembra potersi legittimamente rinvenire nel vincolo di appartenenza di ogni società sportiva, attraverso l'affiliazione, e di ogni sportivo, tramite il tesseramento, alla federazione del settore: se ne deduce che, in entrambi i casi, con tale volontaria adesione si accetta la normativa federale, compresa

---

<sup>177</sup> M. T. Spadafora, Il contratto di lavoro sportivo tra accordo sindacale e contratto tipo, *Mass. Giur. Lav.*, 2010, p. 837 ss.; A. Bellavista, Lavoro sportivo e azione collettiva, *Dir. Merc. Lav.*, 2008, p. 64 ss.; B. Bertini, op. cit., p. 751; F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit. p. 16; G. Vidiri, La disciplina, op. cit., p. 216; L. Cantamessa, op. cit., p. 159; F. Mite, op. cit., p. 260.

<sup>178</sup> F. Realmonte, op. cit., p. 380.

<sup>179</sup> M. T. Spadafora, op. cit., p. 837, la quale richiama M. De Cristofaro, *Legge 23 marzo 1981*, n. 91, p. 588.

chiaramente quella che prevede la conformità dei contratti individuali a quelli tipo previsti dagli accordi collettivi.

Semmai, ci si è chiesti<sup>180</sup> quanto questa adesione all'ordinamento sportivo da parte degli sportivi e delle società sia volontaria: risposta ovvia, tuttavia, poiché, in una società come quella di oggi, in cui lo sport ha acquisito una forte rilevanza socio-economica, è chiaro che lo Stato abbia voluto regolarne le condizioni di svolgimento con regole a tutela dei soggetti coinvolti, ed è, altrettanto chiaro, che chiunque voglia porre in essere un'attività in questo ambito dovrà sottostare alle regole suddette.

E non solo: è stato pure osservato che l'efficacia *erga omnes* del contratto collettivo si realizza di fatto in maniera indiretta (non violando quindi la norma costituzionale), per effetto della sottoscrizione da parte dello sportivo del contratto tipo e la conseguente accettazione della clausola di rinvio dell'accordo collettivo (da qui, l'efficacia indiretta) in detto contratto contenuta.

A riguardo, tale meccanismo di rinvio indiretto non sarebbe contrario all'art. 39 Cost., come sancito in giurisprudenza<sup>181</sup>.

Pertanto, è oggi previsto<sup>182</sup> che in capo al lavoratore subordinato sportivo sia possibile riscontrare la libertà sindacale sancita all'art. 39 Cost. che, giova ricordarlo, attiene alla libertà di iniziativa, di scelta, di adesione e di partecipazione alle attività dell'associazione sindacale da parte del singolo lavoratore.

L'articolo in esame attribuisce a ogni singola organizzazione sindacale il diritto di partecipare alla trattativa e alla stipula dell'accordo, potendo, in caso contrario, agire attuando i comuni rimedi giudiziari previsti dallo Statuto dei lavoratori, in particolare l'art. 28 (repressione della condotta antisindacale): anche se, come da più parti prospettato<sup>183</sup>, una soluzione più appagante sarebbe forse stata quella di prevedere la libertà delle Federazioni di concludere l'accordo, in armonia con la

---

<sup>180</sup> A. Bellavista, op. cit., p. 65; F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 16.

<sup>181</sup> Corte Cost., 16 Ottobre 1997, n. 309.

<sup>182</sup> P. Amato-S. Sartori, Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista, *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2006, p. 77.

<sup>183</sup> B. Bertini, op. cit., p. 751; F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 16.

disciplina sindacale, con le organizzazioni che di volta in volta si sarebbero mostrate più rappresentative delle richieste ed esigenze dei lavoratori.

Da quanto appena visto, quindi, ci sono tutte le condizioni affinché si possa realizzare anche un certo pluralismo sindacale, tanto dalla parte delle società, quanto dalla parte degli sportivi professionisti: e ciò non solo per il diritto sancito all'art. 39 Cost., ma anche in virtù dell'art. 4 comma 1, il quale ammette espressamente tale eventualità<sup>184</sup>.

Ad ogni modo, al momento operano nel nostro ordinamento associazioni di sportivi che si pongono di fatto come sindacati unici nei vari ambiti di categoria di riferimento: simile discorso si può fare in relazione alle rappresentanti delle società datrici di lavoro, per cui vi è generalmente una sola rappresentanza, salvo le categorie di calcio e pallacanestro, dove agiscono più associazioni.

Passando al rapporto tra Accordo e contratto tipo, è stato sottolineato<sup>185</sup> che le clausole contenute nel primo entrano, automaticamente, nel secondo, il quale in tal modo si concretizza come la parte normativa dell'accordo stesso: insomma, i due atti, pur essendo formalmente distinti, finiscono per divenire un tutt'uno, essendone identici la natura giuridica, l'efficacia e i soggetti contraenti.

Il legislatore, quindi, per quanto riguarda la redazione dell'accordo collettivo, rinvia alle dinamiche negoziali e collettive che operano all'interno del mondo dello sport, senza influire, come visto in precedenza, sulla scelta degli attori negoziali: semmai, si limita a richiedere che alla contrattazione collettiva partecipino le Federazioni sportive nazionali.

E qui si è posto in dottrina il problema di inquadrare il ruolo effettivamente svolto dalle Federazioni appunto, nella contrattazione collettiva stessa.

È chiaro infatti che in questa fase ci si trovi di fronte ad una contrattazione trilaterale a tutti gli effetti in cui, però, le Federazioni non rappresentano dei sindacati sul piano tecnico giuridico, a differenza delle altre due associazioni (rispettivamente degli sportivi e delle società) che procedono alla sottoscrizione (trilaterale, anch'essa) dell'accordo collettivo<sup>186</sup>.

---

<sup>184</sup> A. Bellavista, op. cit., p. 66.

<sup>185</sup> P. Amato-S. Sartori, op. cit. p. 76.

<sup>186</sup> A. Bellavista, op. cit., p. 64.

Comunque sia, è stato fatto notare<sup>187</sup> che anche la partecipazione di un ente non sindacale come una Federazione alla stipulazione dell'accordo collettivo, non snatura la natura di quest'ultimo come accordo sindacale: quindi, è stato ribadito che le Federazioni non partecipano come sindacati, ma come portatrici del comune interesse delle parti alla corretta organizzazione dell'attività sportiva. In tale direzione, oltretutto, è orientato un parere dell'Alta Corte di Giustizia<sup>188</sup>, reso su richiesta della F.I.G.C.

Tra l'altro, il parere in questione è andato oltre stabilendo il ruolo effettivamente ricoperto dalle Federazioni anche nel caso in cui l'accordo collettivo non venisse rinnovato in tempi rapidi o, ancora peggio, non venisse raggiunto un accordo<sup>189</sup>.

Ad onor del vero, poi, nell'ipotesi di una mancanza dell'accordo collettivo (giacché questo, una volta scaduto o disdetto, e non prorogato, perde efficacia), aldilà di quelle che sono le possibili misure adottabili dalla Federazione, è prassi che a colmare il vuoto normativo creatosi intervenga la previsione di ultrattività del contratto collettivo scaduto o disdetto, facendo sì che continui a produrre i suoi effetti fino a quando non intervenga una nuova regolamentazione collettiva<sup>190</sup>.

Infatti, è appena il caso di ricordare che, in line generale, quando un contratto collettivo scade, senza essere, tacitamente o espressamente prorogato e senza che in esso sia prevista una clausola di ultrattività (e cioè quella clausola per la quale lo stesso continua a produrre i suoi effetti fino a quando non intervenga una nuova regolamentazione collettiva), l'accordo stesso perde efficacia.

---

<sup>187</sup> M. T. Spadafora, op. cit., p. 838.

<sup>188</sup> Alta Corte di Giustizia Sportiva, parere 2/2010, in cui viene spiegato: *“Nella fase della formazione degli accordi la Federazione ha la funzione di promuovere la realizzazione di intese che stabiliscano un equilibrio tra le posizioni delle parti propriamente contrattuali, nello spirito e sulla base dei principi dell'ordinamento sportivo”*.

<sup>189</sup> Alta Corte di Giustizia Sportiva, parere 2/2010, che si pronuncia così: *“La Federazione sportiva nazionale può prendere tutte le iniziative intese a coadiuvare da un canto il raggiungimento di un'intesa atta a porre in essere un nuovo accordo, a cominciare da una convocazione urgente di un incontro tra le parti interessate; dovrà esaminare l'opportunità di una formale diffida alle parti riluttanti ad un accordo; conclusivamente, potrà essere esaminata la possibilità di nomina di commissario ad acta, con intervento sostitutivo temporaneo per raggiungere un nuovo accordo o anche un primo accordo transitorio in caso di acuirsi di un conflitto tra le parti, attraverso una utilizzazione di procedura di garanzia”*.

<sup>190</sup> M. T. Spadafora, op. cit., p. 839.

Per fare un esempio concreto in tal senso, basti rammentare, in ambito calcistico, che il penultimo accordo collettivo tra “Federazione Italiana Giuoco Calcio”, “Lega Nazionale Professionisti” e “Associazione Italiana Calciatori” è stato stipulato solo nel 2005 e il precedente accordo, che era scaduto nel 1992, aveva fino ad allora operato soltanto in regime di *prorogatio*, ovvero attraverso un tacito rinnovo ogni tre anni<sup>191</sup>.

Questione strettamente collegata su cui ci si è soffermati è inoltre se la libertà, che tendenzialmente contraddistingue le parti contrattuali negli ordinari rapporti di lavoro, per cui le stesse si riappropriano del contratto individuale una volta scaduto il contratto collettivo, valga anche nell’ambito del lavoro sportivo.

Ora, tanto in dottrina<sup>192</sup> quanto in giurisprudenza<sup>193</sup>, sembra doversi dare a tale quesito risposta negativa, non potendo quindi le parti, nelle more di approvazione del nuovo accordo collettivo e del nuovo schema di contratto tipo, stipulare nuovi contratti a forma, per così dire, “libera”, ben potendo invece seguire, come appena visto, lo schema contrattuale venuto a scadenza che conterrà dunque un rinvio materiale al contenuto dell’accordo collettivo precedente, che continuerà, inoltre, a regolare il rapporto di lavoro degli sportivi già assunti.

Il termine di efficacia di un nuovo contratto collettivo è, di regola, stabilito in tre anni (disposizione peraltro meramente indicativa, visto che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla contrattazione collettiva e, pertanto, le parti stipulanti potrebbero ben accordarsi per una durata diversa) e potrà modificare, non solo in senso migliorativo, ma anche *in pejus*, istituti disciplinati dal precedente, con l’unico limite dell’intangibilità dei c.d. diritti quesiti.

In conclusione, due considerazioni di notevole importanza.

---

<sup>191</sup> P. Amato-S. Sartori, op. cit., p. 76.

<sup>192</sup> M. T. Spadafora, op. cit., p. 839.

<sup>193</sup> Alta Corte di Giustizia Sportiva, parere 2/2010: “*In caso di contratto individuale stipulato senza utilizzazione di un contratto tipo regolarmente predisposto in modo consensuale dalla Federazione e dai rappresentanti delle categorie, sussiste una violazione non solo della norma di legge, ma anche delle disposizioni federali*”.



Innanzitutto, e soprattutto per quanto riguarda il calcio, è da rilevare<sup>194</sup> quanto le associazioni che hanno rappresentato i professionisti delle varie categorie abbiano contribuito in modo decisivo al miglioramento delle loro condizioni: basta in effetti un rapido sguardo alla serie di accordi collettivi susseguitisi nel tempo per cogliere immediatamente come sia stato perfezionato il contenuto degli stessi e come sia stata migliorata e innalzata la tutela minima ivi contenuta.

E, nonostante restino alcuni nodi irrisolti in materia di diritti concessi o meno al professionista, il raggiungimento di questi risultati è un primo dato da non trascurare.

D'altra parte, è stato fatto notare<sup>195</sup> che il meccanismo suddetto di contrattazione collettiva delineato dalla legge n. 91/81 si concretizza come piuttosto complicato, di fatto limitando fortemente la libertà individuale delle parti, che richiederebbe forse maggiori spazi per la definizione dell'assetto dei reciproci interessi.

### **3.2.5 DEPOSITO DEL CONTRATTO E PRINCIPI GUIDA DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA**

Si è appena visto come il legislatore dia, di fatto, valore all'autonomia collettiva nella redazione dell'accordo su cui si baserà il contratto tipo.

Interessante, a questo punto, è segnalare come lo stesso abbia, subito dopo aver previsto un obbligo di deposito dei contratti presso le varie Federazioni sportive, guidato l'autonomia collettiva precedentemente concessa nella predisposizione del suddetto accordo.

Procedendo però per gradi, al comma 2 dell'articolo 4 ci si trova di fronte a tale prescrizione: *“La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione”*.

---

<sup>194</sup> A. Bellavista, op. cit., p. 78.

<sup>195</sup> M. T. Spadafora, op. cit., p. 841.

Innanzitutto, bisogna ritenere<sup>196</sup> che quando si parla di tale obbligo in capo alle società, non si può dubitare del suo carattere imperativo: piuttosto, ci si è chiesti se si possa parlare di adempimento a pena di nullità o meno ma, sul punto, la giurisprudenza più recente è stata chiara nel definirne il suo carattere essenziale (come visto in precedenza).

Quanto alla strumentalità del deposito stesso all'approvazione federale, quest'ultima permette alle singole Federazioni di svolgere un controllo di merito e di legittimità sui contratti stessi.

Sulla questione, tuttavia, ci sono stati pareri discordanti, tanto che, alcuni<sup>197</sup> hanno sostenuto che una interpretazione letterale della disposizione in esame farebbe ritenere che si sia voluto prevedere un controllo di merito non, però, come si crede generalmente, per verificare la rispondenza del contratto individuale alla normativa federale ed al contratto tipo: per questo motivo, nonostante appunto dalla norma si evinca una approvazione tecnicamente riferibile a un controllo di merito, questi autori sostengono che il controllo operato dalle federazioni sia di fatto limitato alla legittimità.

Nonostante questa teoria, è opinione prevalente in dottrina<sup>198</sup> che si debba parlare di un duplice carattere riguardo al controllo attuato dalle Federazioni.

In particolare, quanto al controllo di legittimità, la Federazione valuterà la compatibilità del contratto con la legge e, soprattutto, del contratto individuale con il contratto tipo; per quanto riguarda invece il controllo di merito, la Federazione, in linea con il suo generale dovere di vigilanza sulle società sportive, misurerà le effettive possibilità delle stesse di adempiere agli obblighi economici che stanno per assumere nei confronti dello sportivo professionista.

Ad ogni modo, è stato fatto notare<sup>199</sup> che, stante la laconica formula adoperata dal legislatore, risulta difficile comprendere nella pratica le modalità di estrinsecazione dei poteri delle Federazioni finalizzati al duplice controllo suddetto.

---

<sup>196</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 243.

<sup>197</sup> A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 9; D. Duranti, op. cit., p. 714.

<sup>198</sup> B. Bertini, op. cit., p. 751; L. Cantamessa, op. cit., p. 160; F. Mite, op. cit., p. 262; M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 242 ss.

<sup>199</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 17.

Restano dubbi, invece, sulla qualificazione stessa del deposito come obbligo, posto che, gran parte della dottrina e della giurisprudenza, nonostante la lettera della legge, ritengono si dovrebbe parlare più correttamente di “onere”, il che, peraltro, consentirebbe, in caso di inerzia della società obbligata, l’adempimento anche da parte del lavoratore sportivo.

D’altro canto va rilevato che negli stessi accordi collettivi non si rinviene una indicazione specifica in uno dei due sensi prospettati, e talvolta si assiste addirittura alla espressa definizione di deposito come obbligo salvo poi prevedere la possibilità di adempimento anche da parte dell’atleta: detto questo, è evidente la necessità di un intervento del legislatore e successivamente della normativa federale al fine di allinearsi a dottrina e giurisprudenza maggioritarie.

Infine, per completezza, va rilevato che all’obbligo di deposito non è connesso alcun termine (il che concretizza un ulteriore elemento ai fini della qualificazione dell’adempimento come onere).

D’ora in avanti si analizzeranno invece i suddetti principi guida dell’autonomia collettiva, a partire dal comma 3, che dice: *“Le eventuali clausole concernenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo”*.

Questa previsione, prima di tutto, è evidentemente ispirata allo spirito della legge 91/81 che è sempre stato, salvo alcuni casi, quello di rafforzare il sistema di garanzie per il lavoratore sportivo in rapporto alla società datrice di lavoro e, inoltre, risulta essere ulteriore riprova che in tema contrattuale i comportamenti delle parti sono strettamente vincolati al contratto tipo predisposto dalle Federazioni.

In questa ottica quindi, di *favor* nei confronti dello sportivo professionista, il legislatore ha previsto una sostituzione automatica delle clausole peggiorative del contratto individuale con quelle del contratto tipo.

È stato sostenuto da parte della dottrina<sup>200</sup>, che ha finito per dare ragione alla giurisprudenza, che si riproduce qui sostanzialmente lo schema e il contenuto della norma di cui all’art. 2077 ,comma 2, c.c. per i contratti di lavoro subordinato, svolgendo quest’articolo la funzione di proteggere la parte

---

<sup>200</sup> B. Bertini, op. cit., p. 751; D. Duranti, op. cit., p. 714; L. Cantamessa, op. cit., p. 160.

contrattualmente più debole che potrebbe essere indotta, in ragione di tale debolezza, a sottoscrivere clausole peggiorative: in virtù dell'applicazione del suddetto articolo ne dovrebbe derivare, poi, la sostituzione da parte delle clausole del contratto tipo di tutte le clausole "difformi" del contratto individuale eventualmente presenti.

In verità, Realmonte<sup>201</sup> ha fatto notare che l'accostamento con l'art. 2077 c.c. può anche accettarsi, ma solo da un punto di vista descrittivo e, data la sua inapplicabilità sostanziale, lo stesso autore ha suggerito che il principio della sostituzione automatica delle clausole peggiorative del contratto individuale con quelle del contratto collettivo possa essere rinvenuto in altri indici normativi dell'attuale ordinamento, in particolare nell'art. 2113<sup>202</sup> c.c. e nell'art. 808<sup>203</sup> c.p.c.

Ad ogni modo, gran parte della dottrina si è chiesta cosa effettivamente comportasse la disciplina del terzo comma in relazione alle clausole "difformi" rispetto a quelle previste dal contratto tipo, posto che, come si è visto, ad una interpretazione letterale dell'art. 2077 c.c., verrebbero tutte sostituite.

Ora, se è ben vero che il progetto governativo approvato dal Senato si era posto su una linea riduttiva prevedendo *tout-court* l'eliminazione di tutte le clausole difformi e, posto che gran parte della giurisprudenza<sup>204</sup>, come prima accennato, ritiene non ci possano essere deroghe, nemmeno migliorative, nel contratto tipo (nell'ottica di rendere possibili i controlli delle Federazioni sulle esposizioni finanziarie delle società sportive), è anche e soprattutto vero che la disposizione del comma terzo fa espresso riferimento alle sole deroghe peggiorative.

Pertanto, nel silenzio della legge in merito alla sostituzione di clausole del contratto tipo con clausole migliorative, sembra doversi ritenere<sup>205</sup> legale tale possibilità (sempre a condizione che

---

<sup>201</sup> F. Realmonte, op. cit., p. 381.

<sup>202</sup> Dove si stabilisce che "le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. non sono validi".

<sup>203</sup> Dove si equipara, ai fini dell'impugnazione di nullità del lodo arbitrale, la violazione e la falsa applicazione dei contratti collettivi alla violazione delle regole di diritto prevista dall'art. 829 c.p.c.

<sup>204</sup> Ad esempio: Cass. Civ., 4 Marzo 1999, n. 1855

<sup>205</sup> D. Duranti, op. cit., p. 714; F. Mite, op. cit., pp. 266-267; G. Vidiri, La disciplina, op. cit., p. 215.

venga comunque rispettato lo schema del contratto tipo), assumendo in tal modo una posizione chiara nei confronti del principio generale dell'art. 2077, comma 2, c.c.

Discostandosi poi dal tradizionale *favor* nei confronti del lavoratore sportivo, il legislatore prevede al comma 4: *“Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”*.

Intanto, è evidente che tale disposizione si collega direttamente alla previsione dell'art. 3, comma 2, lett. b), della stessa legge, richiamando l'obbligo previsto in capo al prestatore di lavoro di sottostare alle direttive datoriali dell'art. 2094 c.c. e attestando, quindi, ancora una volta, il vincolo di subordinazione tra lo sportivo e la società, che, a sua volta, trova espressione, *ex artt.* 2104 e 2105, negli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà (il quale a sua volta si suddivide nell'obbligo di non concorrenza e nell'obbligo del segreto d'ufficio).

Tale norma, peraltro, trova il suo parallelo in alcuni accordi collettivi, come quello, in ambito calcistico, tra F.I.G.C., L.N.P. e A.I.C. secondo cui *“Il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”*<sup>206</sup>.

L'obbligo, è stato osservato<sup>207</sup>, parrebbe avere come destinatari i soli atleti, con esclusione, di conseguenza, degli altri soggetti di cui all'art. 2 della legge.

E questo, perché il compito di perseguire gli scopi agonistici spetterebbe soltanto agli atleti stessi e tale attività non potrebbe essere di certo richiesta ai direttori tecnico-sportivi nonché agli allenatori e ai preparatori atletici: ai primi, infatti, è affidato normalmente il compito di impartire per conto della società istruzioni tecniche e prescrizioni varie; ai secondi, invece, viene chiesto di elaborare, in collaborazione tra loro, tali prescrizioni ed istruzioni in armonia con le scelte programmatiche e le direttive generali impartite dagli organi societari.

---

<sup>206</sup> G. Liotta-L. Santoro, *op. cit.*, p. 135.

<sup>207</sup> G. Vidiri, *La disciplina*, *op. cit.*, p. 217; A. D'Harmant-Francois, *op. cit.*, p. 10.

Detto ciò, pur non essendo espressamente previsto dalla norma in esame, speculare al dovere dell'atleta appena menzionato vi sarà l'obbligo della società di consentirgli di partecipare agli allenamenti e alla preparazione atletica, tenendo ben presente però che tale obbligo, o diritto dell'atleta, è limitato ai soli allenamenti e non si estende, quindi, alle gare.

Se, come si è notato, al comma 4 è sancito dalla legge l'obbligo di introdurre una specifica clausola, nei due commi successivi si assiste alla previsione di due ulteriori clausole di cui una, la prima, facoltativa; vietata, invece la seconda.

*In primis*, quanto alla clausola facoltativa, sancisce il comma 5: *“Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto e insorte tra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli”*.

La norma in questione è piuttosto chiara.

Il testo della legge, oltre a specificare il contenuto della clausola, lascia espressamente alla discrezionalità delle parti l'inserimento o meno di essa nel contratto.

Questione avanzata in passato, anche prima dell'emanazione della legge n. 91, è stata quella della legittimità o meno di tale clausola: basta qui rammentare che, se per invocare la prima tesi si tendeva a richiamare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, a sostegno dell'illegittimità veniva sostenuta la violazione degli artt. 24 e 25 Cost. e degli artt. 806 e 808 c.p.c. (prima delle modifiche introdotte in materia dagli artt. 4 e 5 della legge 533/1973).

Ad ogni modo, va rilevato che successivamente, grazie all'emanazione della legge 91/81, della legge n. 183/2010 e della legge 533/1973 sopra citata, non vi saranno più problemi di legittimità ma, semmai, ci si interrogherà sulla qualificazione giuridica dell'arbitrato scaturente dalla clausola, se cioè sia rituale ovvero irrituale: argomento che verrà analizzato in seguito.

Ad oggi, infatti, come sancito dagli artt. 4<sup>208</sup> e 5<sup>209</sup> della legge 11 Agosto 1973, n. 533 “*Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie*” e dall’art. 31<sup>210</sup>, comma 10, della più recente legge 4 Novembre 2010, n. 183, non si può più dubitare che la possibilità di prevedere la clausola compromissoria nei contratti collettivi costituisca presupposto per il suo legittimo inserimento nel contratto individuale, pur non potendo essere, la stessa, più contemplata come obbligatoria dal contratto tipo, dovendo appunto essere facoltativa.

Tuttavia, come si potrà notare attraverso un rapido sguardo alla disciplina sportiva imposta ai contraenti, tale facoltatività viene in concreto spesso elusa: basti pensare ai contratti collettivi stessi, ove non di rado viene introdotta la clausola in questione; o, ancora, si rammenti la previsione, sempre contenuta nei contratti sportivi, dell’obbligo delle parti di rispettare le norme regolamentari delle Federazioni, nelle quali è sovente contenuta una clausola compromissoria che gli associati si impegnano a seguire, pena l’esclusione dalla Federazione medesima.

Detto questo, un problema piuttosto rilevante è, come premesso, definire la natura rituale o irrituale dell’arbitrato voluto dalle parti contrattuali.

---

<sup>208</sup> Si prevede: “*Il secondo comma dell’articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: “Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile. La sentenza arbitrale è soggetta all’impugnazione per le nullità previste dall’articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi”.*

<sup>209</sup> Si prevede: “*Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile l’arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria”.*

<sup>210</sup> “*In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’ articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.”*

Ora, a favore della prima impostazione è stato sostenuto<sup>211</sup> che, nel presupposto fondamentale che l'ordinamento riconosce, come istituto di carattere generale, l'arbitrato rituale, si possa presumere che si verta in una ipotesi del genere in considerazione del fatto che, anzitutto, il legislatore, quando ha regolato tale forma di arbitrato, ha espressamente fatto uso della stessa locuzione utilizzata al comma 5 dell'art. 4 ("clausola compromissoria"); in secondo luogo, viene in questa disposizione utilizzata identica formulazione dell'art. 809, comma 2, c.p.c. ("la stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli").

Contro questa visione, invece, si obietta<sup>212</sup> che l'art. 4 della legge 533/1973, autorizzando la stipulazione della clausola compromissoria esclusivamente in sede collettiva, esprime il divieto per i singoli di affidare ad arbitri rituali la risoluzione di controversie di lavoro: e ancora, la previsione dello stesso articolo 4 secondo cui l'arbitrato rituale è ammesso solo se sia previsto nei contratti ed accordi collettivi di lavoro, è un criterio idoneo ad escludere il carattere rituale degli arbitrati cui fa riferimento la legge speciale.

Al di là di queste considerazioni, la conclusione più logica, peraltro avallata dalla dottrina dominante<sup>213</sup> e da una giurisprudenza<sup>214</sup> affermata, è quella di una natura irrituale degli arbitrati sportivi.

Oltretutto, questa soluzione è stata espressamente accolta nell'ambito del gioco calcio, giacché all'art. 21 dell'Accordo Collettivo tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori, oltre a essere sancita l'obbligatorietà di devoluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto di lavoro al CA (Collegio Arbitrale), è altresì sancito che lo stesso si pronuncerà in modo irrituale<sup>215</sup>.

---

<sup>211</sup> A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 859.

<sup>212</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., pp. 18-19.

<sup>213</sup> C. Persichelli, "Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva, *Rivista di diritto sportivo*, 1996, p. 713; G. Vidiri, *La disciplina*, op. cit., p. 217; F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 19; B. Bertini, op. cit., p. 752; G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 136; L. Cantamessa, op. cit., p. 162.

<sup>214</sup> Cass. Civ., 17 Novembre 1999, n. 12728; Cass. Civ. Sez. Lav., 1 Agosto 2003, n. 11751; Cass. Civ., 1 Febbraio 1999, n. 833.

<sup>215</sup> P. Amato-S. Sartori, op. cit., pp. 93-94.



La clausola compromissoria, infine, è stata anche espressamente riconosciuta dal legislatore con la legge 280/2003 che, all'art. 3, dopo aver previsto la riserva di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, statuisce: *“fatto in ogni caso salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e delle Federazioni sportive di cui all'art. 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4 della legge 23 Marzo 1981, n. 91”*.

### **3.2.6 DISTINZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA-VINCOLO DI GIUSTIZIA E LA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA**

Adesso sarà opportuno distinguere l'oggetto in esame, la clausola compromissoria appunto, dal “vincolo di giustizia”, posta la frequente equiparazione, e quindi confusione, dei due istituti.

Il vincolo di giustizia consiste nella clausola, prevista in tutti gli statuti e regolamenti delle Federazioni, in virtù della quale le società ed i tesserati si impegnano, per la risoluzione delle controversie nascenti dall'attività sportiva, ad adire solamente gli organi federali o altri dalla Federazione stessa indicati, senza ricorrere all'autorità giudiziaria statale salvo specifica autorizzazione.

Altra cosa è la clausola compromissoria che trova, tra l'altro, il proprio fondamento giuridico nell'art. 102 Cost., a norma del quale è consentito ricorrere a forme di giustizia alternative alla giurisdizione, solo ed esclusivamente in caso di diritti disponibili.

La confusione, va detto, viene talvolta alimentata da atti e documenti ufficiali delle Federazioni ma le differenze sono piuttosto rilevanti.

Innanzitutto, mentre con il vincolo l'associato si sottomette all'attività giustiziale della Federazione, con la clausola compromissoria affida a una giustizia domestica realizzata nelle forme dell'arbitrato

i dissensi con altri soggetti, anch'essi aderenti alla Federazione, insorti conseguentemente alla pratica sportiva.<sup>216</sup>

Inoltre, sebbene sia comune la fonte del potere, diverso è il modo di atteggiarsi della clausola compromissoria piuttosto che del vincolo di giustizia, dal momento che quest'ultimo obbliga tesserati e affiliati al rispetto delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, mentre la prima li obbliga verso i collegi arbitrali, le cui decisioni, al ricorrere di determinati presupposti, possono avere efficacia anche nell'ordinamento statale: e ancora, importante rilevare che non ogni tipologia di controversia può essere devoluta al collegio arbitrale.

In questa prospettiva, infatti, sebbene entrambi gli istituti rappresentino una deroga alla giurisdizione ordinaria, il vincolo di giustizia sportiva crea di fatto una barriera tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale in relazione a controversie di ogni genere (salvo i limiti stabiliti dalla legge 280/2003, come si è visto nel capitolo 1.4) mentre la clausola compromissoria attiene esclusivamente a controversie di ordine economico<sup>217</sup>.

A tal riguardo, se viene pacificamente esclusa la possibilità di devolvere ai collegi arbitrali questioni tecniche e disciplinari, risulta<sup>218</sup> che in quelle a carattere economico l'arbitrato sportivo si concretizza come una legittima deroga alla competenza del giudice ordinario (sancita all'art. 3, comma 1 della legge 280/2003, come già visto al capitolo 1.4).

In particolare, sono state individuate<sup>219</sup> tre categorie di questioni nell'ambito della c.d. giustizia economica nelle quali si può configurare suddetta competenza: a) questioni aventi ad oggetto vertenze giuslavoristiche relative a controversie insorte tra società e sportivi professionisti, che possono essere devolute al giudice del lavoro o, in alternativa, a collegi arbitrali nominati *ad hoc*; b) questioni relative a controversie di “svincolo” e “tesseramento”, per le quali si può fare ricorso ai rimedi endoassociativi istituiti presso le Federazioni ovvero a quelli statali; c) questioni aventi ad oggetto obbligazioni che possono trovare la loro fonte in accordi privati o in precetti risarcitori

---

<sup>216</sup> C. Persichelli, op. cit., p. 706.

<sup>217</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 136.

<sup>218</sup> C. Persichelli, op. cit., p. 711.

<sup>219</sup> F. Mite, op. cit., pp. 161-162.

imposti direttamente dalle norme federali, le quali possono essere devolute tanto ad organi di giustizia federale interni quanto alla giustizia statale ordinaria.

Infine, si coglie appieno la differenza tra i due istituti quando si osserva che nella clausola compromissoria spetta alle parti decidere il numero e la composizione degli arbitri che formano il collegio, mentre gli organi di giustizia sportiva (cui sono deferite le controversie sportive per effetto del vincolo di giustizia), sono definiti dalle Federazioni.

Chiarita questa rilevante differenza tra clausola compromissoria e vincolo sportivo, bisogna dire in conclusione che la previsione legislativa contenuta al comma quinto risulta essere una ulteriore prova di quanto sia restio l'ordinamento sportivo ad accettare l'intromissione del giudice ordinario in una zona che si vuole gelosamente riservata alla giustizia privata dei contendenti<sup>220</sup>: tuttavia, la facoltatività della norma, l'impugnabilità del lodo irrituale nonché l'eventuale operatività della giurisdizione ordinaria negli spazi lasciati vuoti dalla norma, fanno ritenere l'obbiettivo autonomistico raggiunto solo in parte.

Ad ogni modo, soprattutto a causa di una sfiducia generalizzata verso la giustizia italiana, il ricorso a procedure arbitrali scartando la giurisdizione ordinaria è in largo incremento<sup>221</sup>.

Si passa, a questo punto, alla terza delle clausole previste dall'art. 4, quella vietata.

Il comma 6 dell'art. 4, infatti, recita: *“Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni”*.

Ora, secondo parte della dottrina<sup>222</sup> la statuizione assumerebbe carattere derogatorio nei confronti del principio generale espresso dall'art. 2125 c.c., la cui *ratio*, a detta della stessa dottrina, mal si concilierebbe con gli obbiettivi della legge n. 91, perché tutelante il patrimonio immateriale dell'impresa.

---

<sup>220</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 19.

<sup>221</sup> C. Persichelli, op. cit., p. 713.

<sup>222</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 20; B. Bertini, op. cit., p. 752; A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 10.

In realtà, a tal proposito, altra dottrina<sup>223</sup> ha sostenuto che solo a prima vista si tratterebbe di una deroga dell'articolo stesso e di un ritorno alla disciplina anteriore che appunto vietava patti del genere: piuttosto si crede che la peculiarità squisitamente concorrenziale della prestazione sia tale che non si può neanche concepire che lo svolgimento dell'attività del lavoratore sportivo per il tempo che segue la cessazione del contratto possa essere soggetto ai limiti rigorosi di oggetto, di tempo e di luogo, nonché di forma, previsti dall'art. 2125 stesso.

Il divieto qui sancito trova la sua logica nel raccordo con le statuizioni degli articoli 6 e 16 della stessa legge, con i quali si è abolito il “vincolo sportivo” (infatti, la previsione di ammissibilità di patti di non concorrenza avrebbe potuto reintrodurre limitazioni della libertà contrattuale dell'atleta che il legislatore ha inteso abolire): *la ratio*, in questo caso, è quella di non voler limitare la mobilità dei professionisti e di garantire massimamente la possibilità di impiego del lavoratore al termine dell'ingaggio, in considerazione del fatto che la vita lavorativa dello sportivo si esaurisce in un ridotto periodo di tempo.<sup>224</sup>

Infine, pare giusto concludere che, nonostante questo evidente *favor* nei confronti dello sportivo professionista, lo stesso sarà tenuto, nel corso del rapporto, a svolgere la propria attività unicamente a favore della società dalla quale dipende (ad esclusione degli impegni con la propria squadra nazionale che, lungi dal provocare danno alla società di appartenenza, ne aumentano invece il prestigio e la notorietà), in ragione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.

### **3.2.7 ALTRI ASPETTI CARATTERISTICI DELLA DISCIPLINA**

Si intende proseguire in questo capitolo l'analisi delle disposizioni finali dell'articolo 4 della legge, contenute ai commi 7, 8 e 9.

---

<sup>223</sup> D. Duranti, op. cit., p. 715; F. Realmonte, op. cit., p. 382.

<sup>224</sup> L. Cantamessa, op. cit., p. 163; G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 136.

Così statuisce il primo dei tre: *“Le Federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva a norma dell’articolo 2123 del codice civile”*.

Dunque, la Federazione sportiva Nazionale potrà prevedere unilateralmente la costituzione del fondo, ma questo non vuol dire, tuttavia, che la costituzione stessa non possa essere fatta oggetto della contrattazione collettiva, ferma restando la sua concreta previsione e disciplina ad opera della normativa federale che dovrà essere adottata in attuazione del contratto collettivo.

Prima dell’emanazione della legge 91/81, la giurisprudenza<sup>225</sup> aveva negato espressamente un diritto dei calciatori a ricevere l’indennità di anzianità, principalmente in ragione dell’atipicità del rapporto di lavoro sportivo.

Ciononostante, con la legge in questione non si è ancora fatta completamente chiarezza, poiché ancora oggi la dottrina si interroga su cosa il legislatore volesse realmente disciplinare con la previsione del comma 7.

Infatti, la normativa così formulata, lascia rilevanti dubbi, posto che con il richiamo al concetto di “termine dell’attività sportiva” (invece che a “termine del rapporto”) e con il riferimento all’art. 2123 c.c. (che si riferisce alle forme di previdenza) essa pare riferita ai fondi di previdenza appunto, e non all’indennità di anzianità (oggi definita T.F.R.) come si legge al comma 7.

Quindi si chiede la dottrina se allo sportivo spetti il normale T.F.R. (ovvero la disciplina comune del trattamento di fine rapporto, regolato dalla legge 297/82) liquidabile alla fine del contratto lavorativo, o se invece gli compete una indennità unica di fine carriera.

A sostegno di quest’ultima opzione, dottrina minoritaria<sup>226</sup>, che, considerando l’atipicità del rapporto sportivo ritenuto disciplinabile solo dalla legge speciale, ha considerato di degradare l’indennità di anzianità a indennità di fine carriera appunto, che potrà essere riscossa solo se vi sarà un fondo istituito presso la competente Federazione.

---

<sup>225</sup> Pret. Napoli, 6 Febbraio 1980.

<sup>226</sup> S. Grasselli, L’attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti, *Diritto del lavoro*, 1982, p. 36.

Di contro, una più affermata dottrina<sup>227</sup> sostiene che lo sportivo, nel caso vi sia un fondo, potrà di diritto ricevere l'indennità di fine carriera ma, in mancanza del fondo stesso, potrà farne richiesta alla società di cui ha fatto parte, ovviamente al termine di ogni rapporto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 Luglio 1966, n. 604, la quale riconosce l'indennità di anzianità in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro e, inoltre, come adesso meglio si vedrà, non risulta tra le norme incompatibili con il rapporto di lavoro sportivo elencate al comma successivo.

Appunto, il comma 8 sancisce in modo chiaro l'esclusione dell'applicabilità al contratto di lavoro sportivo subordinato di alcune norme: *“Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 Maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 Luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 Aprile 1962, n. 230”*.

Innanzitutto, è stato sottolineato<sup>228</sup> che l'inapplicabilità di suddette norme al contratto di lavoro sportivo subordinato è dettata in relazione alla specialità della prestazione resa dall'atleta, comportando ciò l'applicabilità delle stesse ai contratti di lavoro stipulati dai tecnici.

Altra considerazione che risulta opportuno fare, è che, in dottrina, l'elenco della norma è da considerarsi non tassativo: pertanto sarà integrabile a seguito di un giudizio di inadattabilità in concreto che coinvolga la disciplina comune rispetto al lavoro sportivo.

Ovviamente, e specularmente, saranno applicabili alla materia le norme che non siano espressamente escluse dalla legge 91/81 e non in concreto inadattabili.

Ora, giova analizzare le singole esclusioni, non sfuggendo peraltro le motivazioni del legislatore in capo ad esse, partendo dallo Statuto dei Lavoratori.

L'art. 4 vietava l'uso di impianti audio-visivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, divieto che si mostra inattuabile posto che nell'attività sportiva l'utilizzo di queste apparecchiature risulta ragionevole e, talvolta, necessaria in ragione di una costante pubblicità e ripresa delle manifestazioni sportive: d'altro canto, ad oggi, tale divieto risulta

---

<sup>227</sup> O. Mazzotta, op. cit., p. 305; D. Duranti, op. cit., p. 717; A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 856.

<sup>228</sup> D. Duranti, op. cit., p. 717.

essere sfumato a seguito della modifica dell'articolo stesso intervenuta mediante l'art. 23 del Decreto Legislativo 151/2015, risultando ora il controllo a distanza possibile purché non sia lo scopo principe dell'installazione dei dispositivi.

L'art. 5 vieta l'effettuazione da parte del datore di lavoro di accertamenti sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e prevede anche la possibilità che il lavoratore sia sottoposto a controlli in ordine alla sua idoneità fisica a prestare l'attività lavorativa: è chiaro che anche qui i ripetuti accertamenti sull'idoneità fisica dell'atleta non possono mancare essendo la prestazione sportiva correlata al mantenimento di una certa efficienza fisica.

L'art. 13, invece, vietava di adibire il lavoratore, anche con il suo consenso, a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla qualifica di assunzione, il che risulta inapplicabile all'attività sportiva che non prevede di certo i concetti di "mansioni" o "categorie", e che ricerca il miglior risultato sportivo, qualunque sia il ruolo in concreto svolto dall'atleta: anche qui, peraltro, è tuttora prevista, nel nuovo art. 13, la possibilità di attuare un demansionamento che potrà però avvenire "solo di un livello".

Quanto alle norme sul collocamento, gli artt. 33 e 34, è chiaro che questi risultano incompatibili con la prescrizione già sottolineata dell'assunzione diretta prevista dal legislatore al comma 1 dell'art. 4.

L'art. 18 poi, al di là delle rilevanti modifiche introdotte nel nuovo testo (ad opera del d.lgs. 22/2015) che, pur mantenendo in vita l'istituto della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ne limita l'utilizzo ai casi di licenziamento discriminatorio, inefficace e illegittimo, annullato per insussistenza del fatto prevedeva l'istituto suddetto nei casi di dichiarazione di inefficacia del licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge 604/1966, ovvero di nullità dello stesso a norma della stessa legge o di licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, e la sua esclusione va quindi letta, in una, con quella delle norme della legge 604/66 richiamate dal comma 8 (e, quindi, gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8).

La *ratio* del legislatore sta, qui, nell'esigenza di favorire lo scioglimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato tutte le volte in cui la società sportiva o l'atleta non abbiano più interesse a

proseguire tale rapporto e vogliano stipulare un nuovo contratto con altre parti, di fatto sancendo la possibilità di attuare un recesso unilaterale *ad nutum* (applicando quindi la disciplina degli artt. 2118 e 2119 c.c., secondo la quale il recesso è subordinato esclusivamente al preavviso, nel termine e nei modi stabiliti dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli usi e dall'equità, eccetto l'ipotesi in cui ricorra una giusta causa): peraltro, a ben vedere, si nota come in questo caso le motivazioni del legislatore siano le stesse alla base della disposizione del comma 6 dello stesso articolo, di cui si è già parlato.

Nonostante, quindi, la permanenza del principio di recondibilità *ad nutum*, va tuttavia osservato che tra le norme non applicabili non compaiono né l'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori né l'art. 4 della legge 604/1966 (che riguardano il licenziamento discriminatorio) le quali, come conseguenza, si applicheranno, concretizzando di fatto gli effetti e le conseguenze previsti dall'art. 18, anche alle società sportive.

Questo per quanto riguarda i contratti a tempo indeterminato.

Quanto ai contratti a termine, invece, si esclude l'applicabilità della legge 230/1962 (peraltro ora sostituita dal d.lgs. 81/2015) accettandosi così la successione di più contratti a tempo determinato che, oltretutto, viene ribadita all'art. 5, comma 1, di cui dopo si parlerà.

In realtà, il testo del d.lgs. 81/2015, all'art. 29, non esclude il rapporto di lavoro sportivo dalle materie in cui dovrebbe trovare applicazione, ma è opinione della dottrina<sup>229</sup> che l'espressa inapplicabilità della legge n. 230 sancita dalla legge n. 91 debba ritenersi come un rinvio formale evolutivo, da intendere riferito ai successivi sviluppi di tale normativa, trovando quindi applicazione in materia di contratti a termine di lavoro sportivo il solo art. 5 della legge n. 91.

Nei casi di contratto di lavoro a termine non compete a nessuna delle parti la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, salva l'ipotesi che ricorra una giusta causa, ai sensi di quanto disposto sempre dall'art. 2119, cosicché, in difetto di una causa giustificante, solo il mutuo consenso delle

---

<sup>229</sup> Angelo Pandolfo-Pasquale Passalacqua, *I contratti di lavoro, Commentario al d.lgs. 15 Giugno 2015, n. 81*, Giappichelli Editore.



parti potrà far sì di risolvere il contratto di lavoro a tempo determinato prima della scadenza del termine.

Ad ogni modo, dall'analisi della disciplina derogativa del comma 8 se ne può dedurre che il legislatore ha voluto creare un regime contrattuale che consenta al professionista di godere di una maggiore libertà (appunto contrattuale) e mobilità e, soprattutto, discostandosi da quello che accade nel lavoro ordinario, ha dato vita a un sistema per cui il professionista stesso risulta più tutelato da un rapporto di lavoro a tempo determinato che da uno a tempo indeterminato (nel quale, come si è appena visto, la stessa società può recedere liberamente).

Il risultato di tutto ciò, ovviamente, si manifesta nella prassi, nel mondo sportivo, di scegliere la prima opzione contrattuale.

Infine, il comma 9 dell'articolo 4 dispone: *“L'articolo 7 della legge 20 Maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni sportive nazionali”*: non trova quindi applicazione la complessa procedura prevista dallo Statuto dei Lavoratori, riguardo all'irrogazione di sanzioni disciplinari.

La *ratio*, scontata e condivisibile, sarebbe quella di non appesantire il procedimento delle sanzioni “tecniche” imponendo il rispetto delle varie fasi tipizzate nello stesso Statuto dei lavoratori in un ambito, quello sportivo, che per sua natura richiede una certa speditezza procedurale che garantisca il regolare svolgimento delle competizioni e il corretto funzionamento della giustizia sportiva.

Tuttavia, va altresì sottolineato che sull'interpretazione da dare a questa norma la dottrina risulta divisa in riferimento alla possibilità che la norma stessa mantenga la distinzione tra illeciti sportivi (sottoposti a sanzioni delle Federazioni) e contrattuali (sottoposti a sanzioni delle società), oppure no.

In particolare, secondo un pensiero dottrinale<sup>230</sup> viene appunto mantenuta la distinzione suddetta, sì che l'art. 9 si riferirebbe, secondo questo indirizzo interpretativo, ai soli casi di illecito sportivo,

---

<sup>230</sup> A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 857.

restando invece applicabile l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori alle sanzioni irrogate dalle società sportive per illeciti contrattuali.

Nonostante ciò, va giusto concluso che altra dottrina<sup>231</sup> ha ritenuto di dubitare di tale conclusione, soprattutto in considerazione di una realtà dell'ordinamento sportivo attuale nel quale le sanzioni disciplinari inerenti il rapporto contrattuale di lavoro possono essere totalmente disciplinate dai regolamenti federali o comunque sottratte alle società a seguito di accordi sindacali (ad esempio, l'accordo F.I.G.C.-Associazione Italiana Calciatori, il quale ha praticamente tolto potere sanzionatorio alle società): sicché, dal concreto atteggiarsi dell'ordinamento sportivo sul punto ne deriva l'inapplicabilità dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori alle sanzioni disciplinari riguardanti anche illeciti contrattuali.

### **3.2.8 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il negozio giuridico della cessione di contratto è disciplinato dagli artt. 1406-1410 c.c. e la sua funzione starebbe nell'assicurare la circolazione del contratto stesso ovvero dei rapporti in esso contenuti e non nel realizzare il trasferimento dei soli obblighi contrattuali assunti dalle parti<sup>232</sup>.

Pertanto, nella cessione del contratto deve restare immutato, nei suoi elementi essenziali, il complesso giuridico che è oggetto della cessione.

Relativamente, quindi, alla cessione del contratto dei professionisti, risulta necessario studiare gli elementi essenziali che disciplinano il rapporto tra gli originari contraenti che, come si è appena spiegato, non può essere modificato perché, se così fosse, non ci si troverebbe di fronte a una mera modificazione soggettiva del precedente contratto e, quindi, non si potrebbe parlare di cessione dello stesso.

---

<sup>231</sup> M. De Cristoforo, op. cit., p. 598; D. Duranti, op. cit., p. 718-719.

<sup>232</sup> A. Zaccaria, Cessione del contratto e garanzia della sua validità, *Rivista di diritto civile*, 1985, p. 241.

Dispone l'art. 5, comma 1, della legge 91/81: *“Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti”*.

Viene, in questo modo, e se ne parlerà approfonditamente più avanti, abolito il vincolo sportivo (salvo la concreta soppressione prevista all'art. 16 della legge).

Infatti, citando D'Harmant-Francois<sup>233</sup>, l'art. 5 ha solo parzialmente ridimensionato il problema del vincolo sportivo stesso posto che, a ben vedere, resterebbe ferma la possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato: la vera e propria spinta all'abolizione del suddetto vincolo proviene semmai dall'unione dell'articolo stesso con il comma 8 dell'art. 4, il quale ha previsto, come si è già visto, la libera re cedibilità nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente applicazione degli artt. 2118 e 2119.

Quanto alla durata del contratto, c'è chi<sup>234</sup> ha visto nel termine risolutivo massimo di cinque anni dalla data di inizio del rapporto lavorativo un “larvato ripristino del vincolo”: Vidiri<sup>235</sup>, tuttavia, condanna questa ipotesi, dal momento che nella pratica, tanto le società (che non vogliono vincolarsi a lungo ad atleti che potrebbero deludere le aspettative) quanto gli atleti stessi (che optano per contratti a breve termine sperando di migliorarsi e potersi liberare più facilmente dalle società per trasferirsi ad altre, con conseguenti trattamenti economici più vantaggiosi) sono orientati a non legarsi per il quinquennio menzionato dalla norma.

Quindi, ad una analisi accurata del comma 1 dell'art. 5, e a differenza di quanto accaduto in passato dove il termine ha tendenzialmente assunto un ruolo garantista del solo prestatore di lavoro, l'attuale struttura del contratto di lavoro sportivo a tempo determinato mira a salvaguardare, ovviamente secondo ottiche differenti, entrambe le parti del rapporto: e così, se come si è visto, in relazione all'atleta la disposizione concorre alla soppressione del vincolo sportivo, considerando che alla scadenza del termine riemergerà in capo allo stesso la libertà negoziale di stipulare un

---

<sup>233</sup> A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 861.

<sup>234</sup> R. Bonavitacola, *Manuale di diritto sportivo*, 1986, p. 43, citato da G. Vidiri, *La disciplina*, op. cit., p. 223.

<sup>235</sup> G. Vidiri, *La disciplina*, op. cit., p. 223.

nuovo contratto di lavoro, altrettanto vero è che la previsione di un termine soddisfa appieno le esigenze di programmazione delle società sportive<sup>236</sup>.

La su menzionata abolizione del vincolo sportivo effettivamente ricercata dalla legge in esame non poteva non riflettersi sul regime del passaggio di un professionista da una società sportiva ad un'altra, portando quindi la legge 81/91 stessa a dover regolare la disciplina del trasferimento.

E così, il comma 2 dell'art. 5 dice: *“È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”*.

Quanto all'ambito di applicazione soggettivo, la norma in esame (come peraltro il successivo art. 6, che si analizzerà in seguito) non può che riferirsi ai soli atleti, e non anche alle altre figure di professionisti sportivi di cui all'art. 2 della legge: del resto, è solo per gli atleti stessi che si impone una moralizzazione e disciplina del regime del trasferimento.

Insomma, con il comma secondo, il legislatore ha evidentemente voluto agevolare la mobilità dell'atleta, senza tuttavia modificarne la personalità, attraverso una eventuale cessione prima della scadenza del rapporto lavorativo, richiedendo il consenso della controparte e l'osservanza delle prescrizioni federali in materia (le quali, ad esempio, devono stabilire se la cessione possa avvenire a libera contrattazione o in base a parametri o coefficienti prestabiliti; se possa stipularsi o meno nel corso del campionato e, in caso di risposta affermativa, in quali periodi).

Inoltre, tralasciando per un momento il problema relativo alla qualificazione della cessione oggetto della normativa, quando il legislatore richiama il rispetto delle modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali, lo stesso fa uso di una ampia delega, tant'è vero che la competenza delle Federazioni stesse non incontra limiti di sorta, tanto più che le peculiarità del settore potrebbero suggerire una particolare disciplina.<sup>237</sup>

Disciplina, appunto, che nel settore del gioco calcio, posto che, lo si ribadisce ancora una volta, la legge in esame è stata progettata principalmente in funzione del calcio stesso, si trova negli articoli

---

<sup>236</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 23.

<sup>237</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 25.

95, 102, e 103 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.), i quali regolano rispettivamente le “*Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto*”, “*Le cessioni di contratto*”, e “*Le cessioni temporanee di contratto*”.

È stato osservato<sup>238</sup>, comunque, che se è vero che il richiamo operato dalla legge 81/91 alle norme delle Federazioni non è idoneo a trasformare queste ultime in norme di pari grado, conservando, le stesse, la loro originaria natura convenzionale, tuttavia il mancato rispetto delle relative regole determinerà l'inefficacia dei contratti che le violino: del resto, è ormai giurisprudenza<sup>239</sup> costante che “*Con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, che sia stipulato tra società sportive, l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal Regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statale come negozio atipico, resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato*”.

È quindi chiaro<sup>240</sup> che la mancanza di anche uno soltanto degli obblighi formali richiesti per il contratto di lavoro sportivo ex art. 4, l. 91/81 (posto che, come Vidiri<sup>241</sup> ha sottolineato, in assenza di norme specifiche, la forma della cessione non può differire da quella del contratto ceduto, in ragione della regola generale del rispetto necessario della forma richiesta per il negozio di primo grado, come attestano gli artt. 1351, 1392, 1403 c.c.), o dei requisiti richiesti dai regolamenti federali, determina, ex art. 1322 c.c., l'inefficacia del contratto di cessione (anche al di fuori dell'ordinamento sportivo), ma non la sua nullità.

Chiarito questo, pare opportuno, per dare una idea della materia, anche se sempre con riguardo al settore calcio, sintetizzare le regole federali provenienti dagli articoli delle N.O.I.F. suddetti che regolano i contratti di cessione: a) il contratto di cessione deve essere redatto, a pena di nullità, sui

---

<sup>238</sup> L. Cantamessa, op. cit., pp. 231-233.

<sup>239</sup> Cass. Civ., 28 Luglio 1981, n. 4845; Cass. Civ., 5 Gennaio 1994, n. 75; Cass. Civ., 23 Febbraio 2004, n. 3545.

<sup>240</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 257.

<sup>241</sup> G. Vidiri, Sulla forma della cessione del contratto di lavoro del calciatore professionista, *Giustizia Civile*, 2005, p. 501.

moduli predisposti dalle Leghe e si formalizza con la stipulazione di tre documenti: la c.d. “Variazione di tesseramento”; il c.d. “Documento di variazione di tesseramento”; il contratto di lavoro sportivo.; b) l’accordo avente ad oggetto la cessione di contratto di calciatori professionisti deve essere depositato entro il termine recettizio del quinto giorno dalla stipulazione e in ogni caso non oltre il termine previsto dalle norme regolamentari per le cessioni di contratto; c) le Leghe concedono esecutività, o meno, ai contratti, tenuto conto delle regole di carattere economico finanziario che le società professionistiche devono rispettare; d) le parti non possono legittimamente condizionare l’efficacia della cessione all’esito di una visita medica o al rilascio di un permesso di lavoro; e) le parti possono convenire la cessione, ad evidenza, se il rapporto contrattuale tra la società cedente e il calciatore non sia già scaduto.

Stanti le discipline della cessione di contratto del professionista regolate, peraltro in modo piuttosto esaustivo, dai regolamenti delle Federazioni, è tuttavia prospettabile la possibilità che, in determinati ambiti, le regolamentazioni federali stesse possano presentare delle carenze o addirittura lasciare degli spazi vuoti.

È opinione comune in dottrina che in questi spazi la disciplina si presti ad essere integrata dagli artt. 1406 e seguenti c.c.

Prima dell’entrata in vigore della legge 91/81 si è dibattuto a lungo in dottrina se la cessione di contratto prevista dalle norme federali potesse avere natura giuridica coincidente o meno con il negozio definito dagli artt. 1406-1410 c.c., soprattutto in virtù di determinati elementi di atipicità in contrasto con la disciplina comune.

Nel regime di vincolo sportivo allora vigente, la stessa giurisprudenza<sup>242</sup> tendeva ad escludere che ci si potesse rifare a quanto disposto dal codice civile.

Ad oggi, in ogni caso, possono ancora essere sollevati dubbi sulla questione.

Innanzitutto, da un punto di vista formale, sebbene il tenore letterale della norma non lascia dubbi interpretativi, si potrebbe anche pensare che il riferirsi alla “cessione del contratto” da parte del

---

<sup>242</sup> Trib. Milano, 10 Marzo 1955; Cass. Civ., 4 Luglio 1953, n. 2085; Trib. Lucca, 5 Gennaio 1962.

legislatore in realtà potrebbe denotare la volontà del legislatore stesso di indicare il fenomeno in sé, e non il relativo negozio dell'art. 1406.

Indagando, poi, su quello che effettivamente le parti pongono in essere con la cessione del contratto sportivo, va subito detto che la sottoscrizione dei due primi documenti richiesti dalle N.O.I.F. (visti precedentemente) non creano conflitti con l'art. 1406: piuttosto, è il contratto di lavoro sportivo a creare problemi dal momento che la necessità di stipulare un nuovo contratto (di lavoro sportivo) sembra confliggere con la *ratio* dell'articolo del codice civile (che dovrebbe essere quella di eliminare complicate e dispendiose rinnovazioni del contratto).

Ma soprattutto, come si è visto all'inizio del presente capitolo, per potersi parlare di cessione del contratto in senso proprio dovrebbero restare immutati gli elementi essenziali del contratto stesso: ora, basta dare un'occhiata alla prassi per rendersi conto che quando viene convenuta una cessione del contratto le nuove parti tendono a modificare, rispetto al contratto precedente, tutto ciò su cui hanno potere/diritto di intervenire (in particolare la durata del rapporto e l'entità del corrispettivo).

Anche per questi motivi, Vidiri<sup>243</sup> ha prospettato il trasferimento non in forza di cessione *ex art.* 1406 c.c., bensì in forza di un meccanismo negoziale per effetto del quale la società cessionaria acquisirebbe dalla società cedente il diritto di concludere un nuovo contratto con il calciatore.

Nonostante quanto spiegato, la dottrina<sup>244</sup> ormai affermata ritiene che queste anomalie non possano in concreto rappresentare argomenti sufficienti per dubitare che la cessione di contratto a cui si riferisce l'art. 5 della legge 91/81 sia negozio giuridico diverso da quello civilistico, ciò in considerazione soprattutto del fatto che quando si parla di “divieto di mutamento degli elementi essenziali del contratto” in realtà si intende riferirsi alla necessità che il contratto stesso non venga modificato nella sua profonda natura, quanto alla causa e all'oggetto.

---

<sup>243</sup> G. Vidiri, Sulla forma della cessione, op. cit., p. 498.

<sup>244</sup> L. Cantamessa, op. cit., p. 237 ; M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 257; D. Duranti, op. cit., p. 720; A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 861; O. Mazzotta, op. cit., p. 306.

Infine, interessante rilevare un orientamento<sup>245</sup> (che ora risulta tuttavia obsoleto, in virtù della modificazione dell'art. 6 della legge n. 91 ad opera dell'art. 1 del D.L. 20 Settembre 1996, n. 485, convertito nella legge 18 Novembre 1996, n. 586) secondo cui, il legislatore, nel momento in cui aveva previsto l'introduzione nella legge del comma 2 dell'art. 5, aveva rischiato di nullificare uno degli intenti della legge stessa in materia, ovvero la calmierazione e la moralizzazione dei mercati di cessione degli atleti: è con questo scopo, infatti, che si era previsto che alla cessazione del contratto l'atleta fosse libero di stipularne uno nuovo con un'altra società, la quale sarebbe stata tenuta al pagamento nei confronti della società precedente di una indennità di preparazione e promozione il cui ammontare sarebbe stato determinato dalle singole Federazioni, senza dover invece versare il compenso che sarebbe dovuto in caso di cessione del contratto.

### **3.2.9 PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA**

Si è appena accennato alla c.d. indennità di preparazione e promozione, corrispettivo che, è importante sottolinearlo, va distinto dal pagamento da parte della società ceduta alla società cedente, giacché quest'ultimo è regolato a discrezionalità delle parti, mentre il primo, non solo è obbligatorio unicamente nel caso di stipulazione del primo contratto professionista, ma viene delineato, nel suo ammontare, dalle Federazioni sportive.

Così, infatti, recita l'art. 6, comma 1, della legge: *“Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile”*.

---

<sup>245</sup> C. Macrì, Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico, *Rivista di diritto civile*, 1981, p. 491.



Questa è, ovviamente, la formulazione dell'articolo a seguito della già citata riforma operata dalla legge 18 Novembre 1996, n. 586: la vecchia disposizione<sup>246</sup> si era resa necessaria, in virtù dell'abolizione del vincolo sportivo che aveva di fatto comportato una diversa definizione dei rapporti tra le società, a regolare questi nuovi rapporti, prevedendo una indennità di preparazione e promozione da versarsi sempre a favore della società precedente (chiaramente nell'ipotesi di cessazione del rapporto per scadenza contrattuale, altrimenti si parlerebbe di cessione) e non soltanto, come sotto la vigente normativa, in caso di primo contratto.

Insomma, come in dottrina<sup>247</sup> sostenuto al tempo, il premio di addestramento e formazione tecnica era stato considerato come una sorta di contropartita nei confronti delle società conseguente al depauperamento derivante dalla suddetta abolizione.

Di contro, oggi, la *ratio* del legislatore che ha dato vita alla nuova normativa (che ha agito, senza volergli togliere merito, su spinta decisa del diritto comunitario<sup>248</sup>) va ricercata nella volontà di garantire un riconoscimento economico alle società in relazione all'attività svolta presso i loro settori giovanili, soprattutto al giorno d'oggi in cui è prassi che le grandi società acquistino i giovani più promettenti.

Come si evince dalla norma, il premio economico suddetto dovrebbe essere stabilito dalle Federazioni: egualmente al passato, quindi, le stesse saranno tenute a disciplinare la materia, introducendo i parametri in relazione ai quali potrà essere concessa o meno l'indennità.

Giusto per completezza, va rilevato che, in caso non vengano rispettate le disposizioni sancite nei regolamenti federali (che, riguardo alla F.I.G.C., sono contenute nell'art. 96 delle N.O.I.F.), le conseguenze si rifletteranno solo nell'ambito della giustizia sportiva, senza influire minimamente sulla validità del nuovo rapporto di lavoro.

---

<sup>246</sup> *“Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura e alle esigenze dei singoli sport”.*

<sup>247</sup> G. Vidiri, *La disciplina*, op. cit., p. 225.

<sup>248</sup> Si fa riferimento principalmente alla “Sentenza Bosman”.

Animato ancora dalla *ratio* suddetta, il legislatore ha poi previsto, al secondo comma dell'articolo in esame: *“Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive”*.

Infine, il comma 3, peraltro sulla base dell'ultimo comma del vecchio art. 6 (con la differenza sostanziale di riferirsi solo a società o associazioni dilettantistiche), prevede che *“Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi”*: è chiaro qui l'intento del legislatore di voler evitare che sodalizi sportivi di questo genere, che possono focalizzarsi solo sul perseguimento di risultati sportivi, possano invece essere attratti dal guadagno derivante da una attività volta soltanto all'ottenimento di suddetto premio, mirando unicamente alla finalità lucrativa.

### **3.2.10 REGIME DI SICUREZZA SOCIALE**

Il sistema di sicurezza sociale degli sportivi è stato oggetto di grande attenzione da parte della legge n. 91 che, infatti, ha disciplinato la tutela sanitaria (art. 7), l'assicurazione contro i rischi (art. 8), e infine il trattamento pensionistico (art. 9).

Partendo dal primo aspetto, va subito sottolineato che, oltre alla legge 91/81 con l'art. 7<sup>249</sup>, vi sono diverse ulteriori disposizioni che mirano a tutelare la salute degli atleti durante lo svolgimento

---

<sup>249</sup> Questo il testo dell'articolo 7: *“L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.*

dell'attività sportiva e, tra queste, vanno rammentate principalmente la legge 23 Dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 (sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro), il Decreto Ministeriale 18 Febbraio 1982 come integrato dal Decreto Ministeriale 28 Febbraio 1983 (sulla tutela sanitaria dell'attività agonistica), il Decreto Ministeriale 13 Marzo 1995 (contenente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti), l'art. 2087 c.c. (che attiene all'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, adottando le misure necessarie) e l'art. 32 Cost. (dovere di sicurezza imposto ai datori di lavoro).

L'articolo in questione, dopo aver previsto che l'attività sportiva professionistica deve essere svolta sotto controlli medici (da effettuarsi secondo norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali ed approvate con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale), regola dettagliatamente il momento della prevenzione, che si concretizza attraverso i seguenti adempimenti: istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista; aggiornamento periodico (almeno semestrale) della scheda attraverso la ripetizione degli accertamenti clinici e diagnostici fissati con decreto del Ministro della sanità; oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda a carico della società ovvero a carico degli stessi atleti nel caso di lavoro autonomo.

Successivamente, sancisce che l'istituzione e l'aggiornamento della scheda stessi costituiscono condizione per l'autorizzazione, da parte delle singole federazioni, allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti: ne consegue, da una prima lettura del testo, che la disposizione prevede

---

*In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.*

*La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.*

*Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.*

*L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.*

*Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva".*

una serie di obblighi nell'ottica di prevenire danni alla salute più che curare o riabilitare lo sportivo in conseguenza di questi; e, quanto all'esercizio di tale attività di prevenzione, riconosce un ampio potere alle Federazioni che peraltro si concretizza non solo nella predeterminazione delle modalità con cui devono essere svolti i controlli, come appena visto, ma anche nella possibilità di stipulare apposite convenzioni con le regioni per l'istituzione di centri di medicina sportiva, potendosi però, allo stesso tempo, riscontrare un taglio "privatistico"<sup>250</sup> della disposizione, che infatti permetterebbe alle Federazioni stesse di convenzionarsi anche con strutture mediche private.

Va rammentato, comunque, che la pratica dell'attività sportiva dell'atleta professionista è altresì subordinata all'ottenimento di uno specifico certificato di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, rilasciato a seguito del positivo superamento di minuziosi controlli medici previsti dal decreto ministeriale 13 Marzo 1995, con successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, risulta evidente che suddetti oneri e controlli non possono esaurire gli obblighi in capo al sodalizio sportivo: in particolare, come si è accennato in precedenza, tra tali obblighi non si può non ricomprendere l'osservanza della tutela delle condizioni di lavoro ex art. 2087 c.c., dovere quest'ultimo che, non risultando di certo incompatibile con l'art. 7, e non essendo ricompreso nell'elenco di norme di cui al comma 8 dell'art. 4 della legge 91/81, risulta completamente applicabile alla materia, rendendosi oltretutto, come rilevato in giurisprudenza<sup>251</sup>, tanto più ampio nei contenuti, quanto più sia elevato il rischio dello scontro fisico tra i contendenti.

Numerose critiche sono state rivolte alla disposizione dell'art. 7.

---

<sup>250</sup> D. Duranti, op. cit., p. 724.

<sup>251</sup> Cass. Sez. lav., 8 Gennaio 2003, n. 85, che statuisce: *"Ogni disciplina sportiva che, come il calcio, rende frequente lo scontro fisico tra contendenti e che per il suo accentuato agonismo porta non di rado alla consumazione di falli di gioco improntati a condotte violente, giustifica una ampia operatività nel settore in oggetto dell'art. 2087 cod. civ., dovendosi le cautele a tutela della salute a cui è tenuto il datore di lavoro parametrare sulla specifica pericolosità dell'attività svolta dallo sportivo professionista, che deve essere controllato e seguito a livello medico con continuità e anche nel momento in cui, in sede di sedute di allenamento e di ritiro precampionato, svolge la propria attività, avendo mostrato la realtà fattuale come interventi solleciti siano serviti ad impedire la consumazione di eventi lesivi di particolare gravità ed, in qualche occasione, ad evitare finanche la morte dell'atleta"*.

Il riferimento alla sola attività professionistica, prima di tutto, è stato considerato da diversi autori<sup>252</sup> totalmente inadeguato dal momento che la previsione fa sì che non si possa espandere la tutela sanitaria prevista all'art. 7 nell'area dilettantistica e nei settori giovanili dei *clubs* sportivi.

E, in particolare, per gli sportivi il cui contratto di lavoro è definito per legge come autonomo, l'adempimento agli obblighi e il pagamento dei relativi oneri sono a loro diretto carico: è stato qui osservato<sup>253</sup> che tale statuizione sarebbe potuta essere considerata realistica in relazione a sport individuali, per i quali sarebbe stato difficile, se non impossibile, disporre altrimenti; ma d'altro canto, per le attività dilettantistiche di squadra sarebbe dovuto essere disposto diversamente, considerata anche la necessità, in questi casi, di un controllo più efficace.

Nonostante queste considerazioni con riguardo alla portata limitata della norma, va comunque ricordato il suddetto utilizzo in concreto dell'art. 2087 c.c. che, grazie alle sue apprezzate potenzialità espansive al di là del professionismo riconosciuto, assicura una certa protezione anche ai dilettanti e agli atleti in generale che, nei fatti, possano qualificarsi come lavoratori dipendenti.

Tra le ulteriori critiche, non è stato accolto con favore il carattere "previdenziale" della norma, di cui si è già parlato, posto che si tenderebbe così a trascurare una fetta fondamentale, quella curativa e riabilitativa, della tutela sanitaria.

È stato poi rilevato<sup>254</sup> con atteggiamento critico che la norma in esame difetta di collegamento con la l. 23 Dicembre 1978, n. 833, in tema di servizio sanitario nazionale: infatti, l'art. 7 riconosce ampi poteri alle regioni piuttosto che alle Unità sanitarie locali, definite dalla stessa legge n. 833 (art. 15) come strutture operative dei comuni singoli ed associati per la gestione del servizio sanitario nazionale.

Infine, viene fatto notare<sup>255</sup> che l'inadeguatezza della disposizione si estrinseca anche nella mancata predisposizione di un sistema repressivo e sanzionatorio della violazione del dovere di sicurezza o

---

<sup>252</sup> A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 862; F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 31.

<sup>253</sup> A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 862.

<sup>254</sup> G. Vidiri, La disciplina, op. cit., p. 227.

<sup>255</sup> F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 32; B. Bertini, op. cit., p. 759.

comunque a valle dell'evento dannoso, cui sopperisce, nella pratica, l'ordinaria normativa civile e penale, la quale permette di accertare la trasgressione e colpirne gli autori.

A tal proposito, l'ordinaria normativa civile permette di definire la responsabilità delle società sportive e del loro personale con la necessaria esaustività.

Innanzitutto, le società sportive incorrono in responsabilità, oltre che ogni volta in cui violino l'art. 7, tutte le volte che, pur attenendosi alle prescrizioni della legge n. 91, si astengono dall'apprestare i rimedi protettivi proposti dall'evoluzione della scienza medica o comunque indispensabili per evitare l'evento dannoso, come invece richiesto dal solito art. 2087 c.c., e, solo incidentalmente, va ricordato che la sanzionabilità delle stesse viene mitigato dall'eventuale corresponsabilità degli atleti.

Inoltre, è necessario considerare anche che i sodalizi sportivi così come le Federazioni (ove si tratti di sinistri accaduti nello svolgimento di competizioni di squadre nazionali) possono essere chiamate a rispondere alla stregua dell'art. 2049 c.c. (responsabilità dei committenti) e possono essere assoggettate anche al disposto dell'art. 1228 c.c. (responsabilità del debitore che si avvale dell'opera di terzi).

Allo stesso tempo, può configurarsi anche una responsabilità del medico sportivo.

A tal riguardo è opportuno ricordare che tanto la dottrina<sup>256</sup>, quanto la giurisprudenza<sup>257</sup>, a fronte di eventi, anche drammatici, subiti dagli atleti in occasione di competizioni sportive e per effetto di non diagnosticate anomalie fisiche, abbiano spesso fatto riferimento ai criteri generali riguardanti la professione sanitaria per evidenziare suddetta responsabilità e, in particolare, è stata richiamata l'applicazione dell'art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d'opera) o quella dell'art. 2087 c.c.

La responsabilità in questione sarà evidentemente di tipo contrattuale in relazione alle società sportive, e extracontrattuale nei confronti degli atleti, giacché con gli stessi il dottore non instaura alcun rapporto giuridico.

---

<sup>256</sup> G. Vidiri, *La disciplina*, op. cit., p. 227; M. Sanino-F. Verde, op. cit., pp. 253-254; F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 32; B. Bertini, op. cit., p. 759.

<sup>257</sup> Cass. pen., sez. VI, 9 Giugno 1981, relativa alla morte del calciatore Curi del Perugia.

Quanto all'applicazione dell'art. 2236 c.c., va detto che l'errore del medico, e la sua conseguente responsabilità, riceve un trattamento particolare perché, per essere penalmente rilevante ai sensi dell'articolo appena menzionato, deve essere improntato al dolo o alla colpa grave (in virtù di mancanza di diligenza e prudenza nell'operato dello stesso medico), pur prospettandosi, come in relazione alla responsabilità societaria, una possibile valutazione della colpa e della sua graduazione ad opera del giudice, in considerazione di eventuali false e reticenti informazioni rese dagli atleti o dai loro allenatori.

Infine, come ultima considerazione relativamente all'art. 7 della legge, risulta evidente che questo costituisce una specificazione necessaria di una serie di disposizioni previste per la tutela sanitaria delle attività agonistico-sportive in generale, che non si limita però a riunirle, ma si realizza pure, come visto, introducendo parziali modifiche o innovazioni.

Quanto al regime di previdenza a favore dell'atleta professionista, oltre alla già menzionata possibilità per le Federazioni di costituire un fondo per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva prevista al comma 7 dell'art. 4 e l'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL a tutela degli stessi professionisti contro i danni da infortunio (che si realizzino durante lo svolgimento della pratica sportiva da cui sia derivata morte o inabilità) e da malattia professionale (malattie espressamente qualificate come tali in apposite tabelle ministeriali) prevista all'art. 6 del d.lgs. n. 38/2000, sono previsti, rispettivamente all'art. 8 e all'art. 9, un obbligo di assicurazione in capo alle società e il trattamento pensionistico riservato agli atleti stessi.

Così dispone l'art. 8: *“Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età e al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate”*.

Anche qui, innanzitutto, l'obbligo assicurativo è da riferirsi soltanto agli sportivi professionisti<sup>258</sup> e, anche qui, si è di fatto riscontrato un taglio "privatistico" della disposizione.<sup>259</sup>

In dottrina<sup>260</sup> è stato rilevato che la mancata specificazione da parte dell'art. 8 dell'operatività della garanzia solo per gli eventi legati all'esercizio dell'attività sportiva porta ad un allargamento della tutela riconosciuta allo sportivo professionista, poiché, di norma, l'assicurazione gestita dalla S.P.O.R.T.A.S.S.<sup>261</sup>, oltre a riferirsi a professionisti e non (oltre che a tutti i tecnici, gli ausiliari, i dirigenti e simili: quindi seguendo un ambito di applicazione soggettivo diverso da quello previsto dall'articolo, il quale si riferisce ai soli professionisti), annovera tra i rischi assicurati i soli infortuni occorsi durante la pratica sportiva agonistica o nelle sedute di allenamento o nelle attività complementari a queste: più volte<sup>262</sup>, per questo motivo, si è assistito a scontri tra l'ente/ditta assicuratrice (che spesso ha fatto valere l'estraneità dell'infortunio rispetto all'ambito in cui sarebbe stato dovuto un indennizzo) e privati (che chiedevano la corresponsione dell'indennizzo).

Inoltre, dal momento che la norma non prevede sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo, si ritiene<sup>263</sup> che in questo caso sia la società sportiva a dover erogare, sia pure a titolo di risarcimento danni, gli stessi benefici dell'assicuratore: e, in caso di controversie in materia assicurativa come quelle frequenti sopra menzionate, la competenza sarà del pretore (tribunale) in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 444 c.p.c.

Ciò detto, è opportuno sottolineare che è opinione largamente condivisa dalla dottrina<sup>264</sup> recente che il regime di tutela previdenziale di cui all'art. 8 non sia più da ritenersi obbligatorio, in vigenza del già menzionato d.lgs. n. 38/2000, bensì abbia carattere meramente facoltativo, rappresentando una specie di tutela previdenziale complementare.

---

<sup>258</sup> A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 862.

<sup>259</sup> D. Duranti, op. cit., p. 724.

<sup>260</sup> A. Luciani, Lavoro e previdenza sociale nello sport, *Nuova Giurispr. Civ. Comm.*, 1990, p. 60.

<sup>261</sup> La S.P.O.R.T.A.S.S., il cui Statuto è stato approvato con d.p.r. 1°.7.1952, n. 1451 e modificato dal d.p.r. 8.4.1958, n. 751 e dal d.p.r. 14.11.1972, n. 1126, ha natura di ente pubblico necessario ai fini dello sviluppo economico, civile e democratico del paese ed è stata inserita nella categoria 1 della tabella allegata alla l. 20.3.1975, n. 70 dal d.p.r. 1°.4.1978, n. 250.

<sup>262</sup> Ad esempio, Trib. Civ. Roma, Sez. V, (6 dicembre 1983)- 21 Novembre 1984, n. 14224.

<sup>263</sup> G. Vidiri, La disciplina, op. cit., p. 229.

<sup>264</sup> G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 145.



Infine, va giusto apprezzato l'intervento del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, che, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e del lavoro e previdenza sociale, ha previsto, con il decreto 16 Aprile 2008, che anche gli sportivi dilettanti, tesserati presso le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., debbano godere di una polizza assicurativa obbligatoria stipulata in nome e per conto loro dalle società ed associazioni sportive presso le quali sono tesserati, come previsto per i professionisti.

Non resta che analizzare l'art. 9<sup>265</sup> che, chiudendo il Capo I della legge 91/81, si occupa del trattamento pensionistico riservato agli sportivi professionisti, tenendo conto che la materia è stata recentemente rivisitata dal d.lgs. 30 Aprile 1997, n. 166, che ha armonizzato la disciplina con i principi generali della riforma previdenziale del 1995.

L'assicurazione obbligatoria per le invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente prevista dalla l. 14 Giugno 1973, n. 366, per i soli giocatori e allenatori di calcio, è stata estesa a tutti gli sportivi professionisti elencati all'art. 2 della legge n. 91 (e, quindi, a chi ha conseguito la qualifica di atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo o di preparatore atletico).

---

<sup>265</sup> L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge. I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio. Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali. I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo. Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del presidente del CONI. Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria. La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.

È opportuno sottolineare che quest'obbligo assicurativo in capo ai datori di lavoro si manifesta soltanto rispetto agli sportivi professionisti che siano lavoratori subordinati, e non in relazione ai lavoratori autonomi, anche se la loro prestazione sia caratterizzata da continuità e onerosità: per questi ultimi, piuttosto, l'assicurazione obbligatoria riveste i caratteri della specialità e grava interamente sugli stessi.

Tale forma di assicurazione pensionistica, gestita da un "fondo di previdenza" dell'ENPALS<sup>266</sup>, non prevede l'erogazione del trattamento di invalidità specifica (art. 8, l. 31 Dicembre 1971, n. 1420) né il trattamento economico per malattia, né infine la tutela economica per le lavoratrici madri.

I contributi vengono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo, mentre sono, come anticipato, interamente a carico degli assicurati, nel caso questi siano titolari di contratto di lavoro autonomo.

I requisiti soggettivi (come anzianità di assicurazione e contribuzione) e quelli oggettivi (come l'età pensionabile o lo stato invalidante) richiesti dalla legge per ottenere una delle varie forme di pensionamento dovrebbero essere, in generale, gli stessi previsti per gli iscritti all'assicurazione dell' INPS (dal momento che l'ENPALS, a far data dal 1° Gennaio 2012, è confluito nell'INPS stesso).

Tuttavia, con riguardo all'età pensionabile, distanziandosi da questi ultimi, è stato previsto dal comma 7 della legge 14 giugno 1973, n. 366 (*Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo*) una sorta di "pensionamento anticipato" per gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale istituito con la stessa legge, i quali possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria: è stato osservato<sup>267</sup>, però, che se questi

---

<sup>266</sup> Ente di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

<sup>267</sup> D. Duranti, op. cit., p. 725.

limiti di età possono apparire congrui per gli atleti, non si riesce a vedere la ragione della loro applicazione anche ai tecnici.

Della stessa legge, all'art. 5, è stato integrato il precedente Comitato di vigilanza giacché, oltre ai rappresentanti delle società di calcio (uno), dei giocatori e degli allenatori sempre in ambito calcistico (due più uno), sono stati aggiunti due rappresentanti dei professionisti sportivi: a tal proposito, Duranti<sup>268</sup> fa notare che qui si è trattato di una integrazione non sufficientemente meditata riguardo la proporzione tra la rappresentanza calcistica e quella concernente il resto degli sportivi professionisti.

Infine, come si evince facilmente all'ultimo comma della norma in esame, sembrerebbe esclusa la possibilità di ricongiunzione previdenziale per i periodi lavorativi di carattere non sportivo.

### **3.2.11 RAPPORTO ATLETA-SOCIETÀ; L'ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO**

Studiando il rapporto tra le parti contrattuali di un contratto di lavoro subordinato si sono, in realtà, già visti alcuni di quelli che sono i principali diritti e obblighi in capo alle parti stesse, ciononostante sembra opportuno dare una panoramica d'insieme distinguendo, tra questi, quelli principali che si trovano nel codice civile, nella costituzione, nelle norme federali nonché negli accordi collettivi.

Innanzitutto va detto che anche sotto questo profilo si può effettivamente notare una certa evoluzione nel tempo.

Veniva infatti affermato<sup>269</sup> in passato che suddetto rapporto fosse caratterizzato principalmente: a) dal potere della società di pretendere dal giocatore la prestazione della sua attività sportiva ogni volta che gli fosse stata richiesta e secondo le modalità determinate dalla società; b) dal potere della società di cedere l'atleta ad altra società; c) dal diritto dello sportivo a ricevere un corrispettivo per

---

<sup>268</sup> D. Duranti, op. cit., pp. 724-725.

<sup>269</sup> R. Nicolò, Struttura e contenuto del rapporto tra una associazione calcistica e i propri giocatori, *Riv. Giur. Lav.*, 1952, p. 209.

la prestazione svolta; d) da una serie di poteri della società nei confronti dei propri giocatori, che implicano anche la possibilità di un controllo rigoroso sulla vita privata degli stessi.

Come si vedrà, oggi il tessuto dei rapporti tra sportivo e società è molto più ampio e dettagliato.

Infatti, ai tempi, e in assoluto prima della emanazione della legge 91/81, non era ancora stato disciplinato il rapporto di lavoro sportivo come subordinato nel quale, però, vige il principio giuslavoristico (proprio del tipo di rapporto su cui il legislatore ha deciso di puntare) secondo cui il potere di conformazione del lavoratore al potere gerarchico del datore di lavoro si atteggia in modo diverso, a seconda della natura della prestazione e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Per questo motivo risulta fondamentale capire come si atteggi in concreto la subordinazione sportiva rispetto a quella civilistica e, quindi, quali siano effettivamente gli articoli del codice civile applicabili al suddetto rapporto.

In virtù del divieto di applicazione al contratto di lavoro sportivo di tutte quelle norme elencate all'art. 4, comma 8, della legge 91/81, sembra siano da considerarsi compatibili gli artt. 2086 (direzione e gerarchia nell'impresa), 2087 (tutela delle condizioni di lavoro), 2094 (nozione di prestatore di lavoro subordinato), 2104 (obblighi di diligenza e obbedienza), 2105 (obbligo di fedeltà) c.c., e al contrario incompatibili gli artt. 2103 (mansioni del lavoratore), 2106 (sanzioni disciplinari) e 2125 (patto di non concorrenza) c.c.

In particolare, rispetto all'art. 2104 c.c. (diligenza e obbedienza), sembra che nel rapporto sportivo la diligenza debba realizzarsi nella condotta dell'atleta improntata al raggiungimento delle aspettative e dei risultati che la società sportiva si propone di perseguire, configurando quindi l'obbligo del lavoratore sportivo di osservare le prescrizioni ritenute necessarie per il conseguimento degli scopi agonistici: quanto all'obbedienza, si può dire che anche questo dovere trova piena applicazione in relazione all'atleta, come del resto si è notato con la previsione della clausola da inserire obbligatoriamente nel contratto di lavoro prevista dall'art. 4, comma 4.

Corrispondenti agli obblighi di diligenza e obbedienza del professionista sportivo, si possono peraltro individuare, in capo alle società sportive, i poteri direttivo<sup>270</sup> (riscontrabile tanto all'art. 2086 c.c., quanto agli artt. 2094 e 2104 c.c.), di controllo<sup>271</sup>, e disciplinare<sup>272</sup>.

Con riguardo invece all'art. 2105 c.c., esso sta, in questo campo, a vietare all'atleta di porsi in conflitto di interessi rispetto agli obbiettivi della società e, in particolare di non attuare una concorrenza che si traduca nel prestare attività agonistica per conto o a favore di terzi, per tali intendendosi altre società sportive.

Insomma, alla luce delle prescrizioni civilistiche, gli atleti non sono solo obbligati alla prestazione principale (la prestazione atletica), ma anche all'adempimento delle obbligazioni accessorie di diligenza, obbedienza e fedeltà.

Passando poi alla normativa federale, e, analizzando, per comodità, l'ambito sportivo a cui fa riferimento la legge 91/81, le N.O.I.F. dedicano al rapporto tra società e calciatori gli artt. 91-118, e sembra qui opportuno citare in particolare il primo di questi riguardante i doveri delle società calcistiche, il quale dispone un obbligo delle società stesse, in relazione alla serie di appartenenza, di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento.

Anche dall'Accordo Collettivo<sup>273</sup> per i calciatori si possono trarre indicazioni importanti con riguardo ai diritti e doveri delle parti contrattuali.

*In primis*, l'art. 7, se al comma 1 dell'Accordo stabilisce che *“La società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua attività professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra”*, al comma 2 contempla l'obbligo dei calciatori

---

<sup>270</sup> Potere di organizzare discrezionalmente l'attività lavorativa attraverso l'emanazione delle direttive necessarie al raggiungimento degli obbiettivi sportivi prefissati.

<sup>271</sup> Potere di verificare l'attuazione delle direttive impartite.

<sup>272</sup> Potere di irrogare sanzioni disciplinari per far sì che vengano eseguite le direttive impartite.

<sup>273</sup> Nuovo Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e Associazione Italiana calciatori (AIC) in vigore dal 7 Agosto 2012.

professionisti di partecipare agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalle società oltre che quello di partecipare alle gare ufficiali ed amichevoli che la società intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero, salvo i casi di malattia o infortunio accertati secondo le modalità previste dalla legge e dall'Accordo Collettivo.

Altro specifico tratto del potere direttivo della società sportiva si conferma, poi, con l'art. 9 che, al comma 2, obbliga l'atleta a sottoporsi periodicamente ai controlli medico-sanitari, disposti dalla società per il contrasto al fenomeno del *doping*, sì da consentirle un costante monitoraggio dello stato psico-fisico dell'atleta stesso e valutarne l'idoneità all'impiego in squadra.

Interessante poi l'art. 10, che, al comma 1 investe il calciatore del dovere di adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con l'osservanza delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici; al comma 3, gli vieta di assumere condotte lesive dell'immagine della società; e, al comma 4, attribuisce alla società il potere di emanare prescrizioni (legittime solo se attengono ad esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere) sul comportamento di vita del calciatore.

Infine, senza comunque aver qui esaurito il numero e i casi di obblighi/diritti in capo all'atleta professionista e alla società sportiva previsti dalle disposizioni federali e dall'Accordo Collettivo, all'art. 14, comma 3, viene sancito il singolare potere della società di sottoporre il calciatore infortunato o malato alle cure che la medesima società ritenga necessarie (pur potendosi prospettare il legittimo rifiuto del calciatore nel caso in cui consideri le strutture mediche indicate dalla società inadeguate).

Quanto ai diritti patrimoniali dell'atleta, si impone la previsione di forme minime di retribuzione a garanzia e rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost.: retribuzione che, ugualmente a quella del comune lavoratore, dovrà rispettare i principi costituzionali della proporzionalità e della sufficienza.

Inoltre, sempre con riguardo a questi diritti, già si è parlato del diritto dello sportivo professionista di ricevere un normale trattamento di fine rapporto ovvero una indennità di fine carriera, a seconda

che si sia provveduto o meno alla costituzione di un fondo ex art. 4, comma 7 della legge n. 91, e del diritto dello stesso al trattamento pensionistico e alla tutela previdenziale, come sancito all'art. 9 della stessa legge.

Dopo questa panoramica generale che, lo si ribadisce ancora una volta, non è potuta soffermarsi su ogni aspetto del rapporto di lavoro atleta-società toccando solo i principali diritti e obblighi intercorrenti tra le parti, sembra opportuno chiudere il capitolo analizzando quello che è stato a lungo un problema rilevante per tutti gli sportivi in relazione alla propria società: il vincolo sportivo.

Il vincolo, nonostante i suoi attuali profili problematici rispetto ai diritti degli atleti, è in passato stato sempre riconosciuto dalle Federazioni Sportive Nazionali, e questo per due motivi principali: prima di tutto, la sopravvivenza della società sportiva che, attraverso le Federazioni stesse (non si dimentichi che queste sono costituite proprio dalle società ad esse affiliate) si è creata una specie di autotutela; in secondo luogo perché il risultato sportivo si ottiene più facilmente attraverso un “agonismo programmatico”.

I doveri in capo al giocatore che derivavano dal vincolo sportivo erano essenzialmente uno a carattere positivo (prestare la propria attività alla società titolare del vincolo) e uno a carattere negativo (non giocare per un'altra società): se il primo di questi era ovviamente subordinato alla volontà del giocatore, l'effettività del secondo era affidata a un meccanismo tutto interno all'organizzazione sportiva, non offrendo la normativa statale alcun valido supporto.

Insomma, da quanto detto, risulta evidente che il vincolo, almeno inizialmente, era visto soltanto da un punto di vista sportivo.

Tuttavia, nel momento in cui l'atleta inizia a godere di una retribuzione per la sua attività sportiva, e quindi il vincolo comincia a essere letto da un punto di vista economico (attraverso il professionismo, consistendo quest'ultimo nella prestazione di attività sportiva contro un compenso pecuniario), all'iniziale “vincolo di appartenenza” sportivo, si affianca un ulteriore “vincolo di lavoro”: peraltro, a lungo questo “vincolo di lavoro” è stato considerato elemento differenziatore del

lavoro sportivo dal lavoro subordinato, fino appunto alla redazione del disegno della legge n. 91 del 1981, che lo abolirà definitivamente optando per quest'ultimo modello lavoristico.<sup>274</sup>

Prima di suddetta riforma, infatti, e si richiama ancora una volta la disciplina del gioco del calcio, si potevano riscontrare diverse disposizioni interne della F.I.G.C. regolanti la materia in questione.

Riassumendo, si prevedeva nello Statuto della F.I.G.C. stessa la nascita del vincolo (art. 21) e nel suo Regolamento Organico l'assunzione del vincolo (art. 41), il suo scioglimento (art. 45), e la sua trasferibilità (art. 46).

In questa situazione, e comunque prima dell'emanazione della legge n. 91, parte della dottrina comincia a interrogarsi sulla qualificazione giuridica del vincolo sportivo nell'ordinamento statale e se questo possa essere considerato legittimo in questa cornice.

In particolare, viene fatto notare da Grasselli<sup>275</sup> come la normativa sportiva non potesse violare diritti soggettivi costituzionalmente garantiti o norme inderogabili di legge, concludendo però lo stesso con la considerazione che il vincolo sportivo, oltre a doversi ritenere ineliminabile perché collegato alle esigenze più profonde dell'organizzazione sportiva, non realizzava di fatto una violazione di alcun articolo della Costituzione che garantisce diritti fondamentali al cittadino (sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui esplica la propria attività, anche lavorativa), pertanto potendosi prospettare in relazione ad esso solo dei correttivi e miglioramenti, facendo comunque sempre salve le necessità di primaria rilevanza dell'ordinamento sportivo.

La legittimità del vincolo veniva sostenuta in giurisprudenza sul presupposto della volontaria accettazione da parte dell'atleta di una limitazione della propria sfera di libertà in vista di vantaggi legati alla progressione della carriera sportiva, e, talvolta, sulla *ratio* del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c.

Di tutt'altra visione autori più recenti come Pasqualin<sup>276</sup> che, a ridosso dell'emanazione della nuova legge, hanno sostenuto che l'eliminazione del vincolo fosse una tappa fondamentale per diversi

---

<sup>274</sup> F. Pagliara, La libertà contrattuale dell'atleta professionista, *Rivista di diritto sportivo*, 1990, p. 33.

<sup>275</sup> S. Grasselli, Il vincolo sportivo dei calciatori professionisti, *Diritto del lavoro*, 1974, pp. 401-402.

<sup>276</sup> C. Pasqualin, Il vincolo sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1980, p. 298.



motivi: a) per la revisione dei poteri che sul giocatore esercita l'autorità federale; b) per ridimensionare il fenomeno del "calcio-mercato", ormai considerante il tesserato come cosa da comprare e vendere; c) per la riconduzione dei rapporti atleta-società a quelli che intercorrono tra impresa e protagonisti dello spettacolo, posto come lo sport, soprattutto il calcio, sia diventato appunto un grande *business* basato sullo spettacolo; d) per uniformarsi alla stragrande maggioranza delle nazioni<sup>277</sup> europee e sudamericane; e) per la manifesta incompatibilità del vincolo con il principio di libera circolazione dei tesserati nella Comunità Economica Europea.

Inoltre, tutte le obiezioni sollevate dalle Federazioni e da opposta dottrina (come, per esempio: il fatto che mancherebbe, in caso di abolizione del vincolo, l'incentivo a curare e ad allevare i giovani da parte delle società; che l'estinzione del vincolo sul giocatore, considerato come patrimonio sociale, comporterebbe la perdita di una considerevole voce attiva nel bilancio delle società; che abolendo il vincolo si tenderebbe a privilegiare le società ricche, le quali potrebbero accaparrarsi i migliori atleti sul mercato, a discapito delle società più deboli economicamente) paiono piuttosto scarse poiché, innanzitutto, nessuno degli inconvenienti prospettati è probabile; in secondo luogo, risulta ormai evidente che il vincolo sportivo altro non è che un residuo storico di una epoca in cui l'atleta era membro e non controparte della società sportiva.

Così, come già si è anticipato nei capitoli precedenti e con ormai apprezzamento unanime da parte della dottrina e della giurisprudenza, ma soprattutto da parte degli atleti, si è giunti, con l'art. 16, comma 1<sup>278</sup> delle "Disposizioni transitorie e finali" della legge 91/1981, all'abolizione del vincolo sportivo: statuizione questa che, oltre a completare il cerchio riguardante l'eliminazione del suddetto istituto già contemplata nei precedenti artt. 4, 5 e 6, permette da un punto di vista pratico di graduare nel tempo il regime di svincolo e, sul piano definitivo, sancisce la concezione del vincolo

---

<sup>277</sup> Ai tempi, il vincolo sportivo era già stato abolito da Francia, Argentina, Portogallo, Germania, Svizzera, Olanda, Uruguay, Cile, Scozia, Galles, Inghilterra.

<sup>278</sup> *"Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società"*.

stesso quale limitazione della libertà contrattuale dell'atleta, derivandone la sua esclusiva inerenza al rapporto di lavoro in questione.

### **3.3. RAPPORTO DI LAVORO RISPETTO AL C.O.N.I. E ALLE FEDERAZIONI**

Si è già avuto modo di toccare l'argomento dell'ambito soggettivo ricoperto dalla legge n. 91/81, come specificato dall'art. 2: inoltre, già era stato accennato al capitolo 3.2.1. che dovrebbero considerarsi esclusi dalla disciplina di lavoro sancita dalla legge tanto i soggetti il cui contributo, sebbene svolto all'interno di una società professionistica, risulta essere di carattere amministrativo (segreteria, contabilità, gestione del personale) o legato alla cura o manutenzione degli impianti, quanto i soggetti dipendenti all'interno delle Federazioni e del C.O.N.I.

E, invero, sancito che ci si trova fuori dall'ambito di applicazione della legge sul professionismo sportivo, un problema di grande rilevanza negli ultimi anni è stato proprio quello di qualificare il rapporto di lavoro svolto presso il C.O.N.I. o presso una Federazione sportiva Nazionale: questione che coinvolge, peraltro, anche la devoluzione di un eventuale contenzioso al giudice amministrativo (in caso di rapporto di tipo pubblicistico) o al giudice ordinario (in caso di stipulazione di marca privatistica).

Ora, come riportato al capitolo 2.1. il C.O.N.I. è considerato, in virtù della L. 20 Marzo 1975, n. 70, ente pubblico, e ugualmente dovranno essere considerati i rapporti lavorativi al suo interno, regolati dalla legge stessa.

Quanto alle Federazioni, la legge 91/1981 in realtà si è occupata della problematica nei commi 3 e 4 dell'art. 14 dove ha statuito rispettivamente: *“Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70”* e *“Per le attività di carattere*

*tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato*": insomma, quanto al personale da adibirsi all'amministrazione, questo deve essere reclutato dal C.O.N.I. e quindi essere soggetto a regime pubblicistico; per quanto riguarda invece quello destinato all'espletamento di mansioni tecnico-organizzative, le Federazioni possono richiederlo al C.O.N.I. oppure assumerlo privatisticamente, a loro discrezione e, chiaramente modificando la competenza (tra giudice ordinario e giudice amministrativo) in caso di contenzioso. Questo orientamento è stato seguito dalla giurisprudenza<sup>279</sup> successiva all'attività del legislatore. Tuttavia, va detto che su tali questioni di riparto di giurisdizione è recentemente intervenuta la legge 31 Gennaio 1992, n. 138, in particolare all'art. 3, comma 1, nella misura in cui ha previsto l'inquadramento nei ruoli del C.O.N.I. (previo superamento di concorso e prova attitudinale) del personale con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato in servizio presso le Federazioni alla data del 31 Dicembre 1990: la conseguenza, peraltro non accettata dalla giurisprudenza<sup>280</sup> (che sosteneva che dovessero rimanere intatti i poteri cognitivi del giudice ordinario nei confronti dei rapporti instaurati direttamente dalle Federazioni), era, al contrario, che in relazione a tali situazioni lavorative si doveva configurare una giurisdizione amministrativa, di fatto quindi non rispettando le disposizioni previste dall'art. 14.

Così, anche questo sistema di riparto giurisdizionale è venuto meno, o meglio, è stato ripulmato dal d.l. 3 Febbraio 1993, n. 29, attraverso il quale si è attuata la c.d. "privatizzazione del pubblico impiego" concretizzatasi nella recezione da parte di quest'ultimo di una serie di regole giuridiche connotanti il lavoro privato e devolvendo la competenza del contenzioso del pubblico impiego dalla cognizione del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario (pur in realtà prospettandosi ancora in talune materie e settori una giurisdizione del giudice amministrativo stesso): in

---

<sup>279</sup> Cass., Sez. un., 16 Giugno 1983, n. 4108; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 Maggio 1984, n. 249; Cass., 22 Dicembre 1987, n. 9566; Cass., 23 Dicembre 1988, n. 7037.

<sup>280</sup> Cass. civ., Sez. un., 9 Gennaio 1993, n. 138; Cass. civ., Sez. un., 24 Marzo 1993, n. 3522.

particolare, e per fare chiarezza, sono state indicate dal successivo d.l. 546/1993 le materie<sup>281</sup> che, in ogni caso, sono devolute al giudice ordinario stesso.

Pertanto, ad oggi, e come recepito pienamente dalla giurisprudenza<sup>282</sup>, si deve ritenere che il rapporto tra una Federazione e un lavoratore avente mansioni tecniche e che sia stato assunto direttamente dalla Federazione stessa per prestare la propria attività presso una sua struttura periferica, abbia natura privata, e quindi eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, senza dunque applicare la legge 31 Gennaio 1992, n. 138.

Infine, interessante analizzare la posizione di tutti quei soggetti affiliati alle Federazioni o altre associazioni sportive che, oltre a non appartenere alle categorie a cui si applica la legge 91/81, non possono essere considerati dipendenti (come quelli di cui si è appena parlato) non sussistendo un rapporto lavorativo in capo ad essi, ma solamente un generico vincolo associativo (ad esempio: gli arbitri di calcio iscritti all'AIA).

Ebbene, tale vincolo associativo può essere ricondotto ad un rapporto di collaborazione subordinata solo qualora l'attività svolta dall'affiliato esuli dal contenuto dell'oggetto sociale e non coincida con il conseguimento dei fini istituzionali dell'associazione (quindi, nel caso dell'arbitro prima accennato, la sua attività propriamente "di arbitro" non può considerarsi lavoro subordinato integrando adempimento del patto sociale).

---

<sup>281</sup> Si parla di questioni attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di: periodi di prova; diritti patrimoniali di natura retributiva; diritti patrimoniali di natura indennitaria e risarcitoria; progressioni ed avanzamenti di qualifica o di livello; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; sanzioni disciplinari; risoluzione del rapporto di lavoro; previdenza e assistenza ecc.

<sup>282</sup> Cass. civ., Sez. un., 25 Novembre 1996, n. 10430.

### 3.4. IL TRASFERIMENTO DEGLI ATLETI E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI ALL'INTERNO DELL'UE; LA SENTENZA BOSMAN

Con riguardo a uno dei diritti fondamentali del lavoratore, ovvero la libera circolazione nell'area comunitaria, le regolamentazioni delle Federazioni hanno tendenzialmente previsto limitazioni all'utilizzazione nelle competizioni nazionali e internazionali di giocatori stranieri, soprattutto nel gioco del calcio, ove accanto a suddette regole federali vi sono equivalenti prescrizioni della UEFA "Union of European Football Associations": come è stato fatto notare<sup>283</sup>, comunque, non tutte le Federazioni limitano l'ingaggio o l'impiego di giocatori stranieri da parte delle società sportive ad esse affiliate (ad esempio: la Federazione inglese non considera come stranieri i calciatori provenienti dal Galles, dalla Scozia, dall'Irlanda del Nord e dall'Irlanda; la Federazione scozzese addirittura non prevede alcun tipo di limitazione del numero di calciatori stranieri).

Procedendo per gradi, e quindi prima di analizzare la c.d. "Sentenza Bosman"<sup>284</sup>, sarà opportuno analizzarne altre due<sup>285</sup>, anteriori, poiché è proprio da esse che emergono due principi fondamentali che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee darà per scontati nel 1995.

Senza ripercorrere l'*iter* argomentativo seguito dalle sentenze Walrave<sup>286</sup> e Donà<sup>287</sup>, queste hanno permesso di sancire dei principi cardine riguardo il rapporto tra l'attività sportiva e il diritto comunitario, e, in particolare, è stato affermato, in entrambe le sentenze, che: l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'art.

---

<sup>283</sup> M. Di Filippo, La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman, *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1996, p. 232.

<sup>284</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 15 Dicembre 1995, Causa 415/93.

<sup>285</sup> "Sentenza Walrave", Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 12 dicembre 1974, Causa 36/74; "Sentenza Donà/Mantero", Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 14 luglio 1976, Causa 13/76.

<sup>286</sup> Riguardante le regole emanate dall'*Union Cycliste Internationale* (UCI) in relazione alla composizione delle squadre nazionali partecipanti ai campionati mondiali di gare ciclistiche di mezzofondo.

<sup>287</sup> Concernente le norme emanate dalla FIGC che vietavano l'ingaggio di calciatori stranieri nelle squadre partecipanti ai campionati italiani per professionisti e semi-professionisti.

2 del Trattato CE (che sarà poi abrogato, ma sostanzialmente sostituito dall'art. 3 del Trattato UE); per stabilire l'ambito di attività del divieto di discriminazione nel settore sportivo non assume rilievo la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato o prestazione di servizi, potendosi applicare gli artt. 48-51 o 59-66 del Trattato; la diretta applicabilità delle citate disposizioni del Trattato CE comporta l'incompatibilità nel diritto comunitario di qualunque discriminazione ex artt. 6, 48 e 59.<sup>288</sup>

Inoltre, nella sentenza riguardante il calcio emerge, in una concezione di discriminazione quale disparità irragionevole ormai affermata, il principio secondo cui il criterio della cittadinanza perde valenza discriminatoria solo quando essa costituisce criterio tecnico-sportivo di ammissione alle gare.

Ora, in passato, di fronte a queste proposizioni-guida della Corte Comunitaria, le disposizioni federali in materia di tesseramento degli stranieri non mostravano di aver recepito alcun messaggio, pur essendosi poi adattate col tempo, come si vedrà più avanti.

Basti pensare alle due decisioni adottate dal Consiglio Federale della FIGC in data 26-27 Febbraio 1988 e pubblicate il 3 Marzo dello stesso anno, concernenti il tesseramento di giocatori provenienti da Federazioni estere attuato da società militanti nei campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

In particolare, con la prima decisione si era consentito alle società di serie A di tesserare un terzo calciatore straniero a partire dalla stagione 1988-1989 ed alle società di serie B di tesserare uno straniero a partire dalla stagione 1990-1991: con la seconda si era invece stabilito che il tesseramento di giocatori provenienti da una Federazione straniera in favore di una società dilettantistica doveva essere effettuato entro il 31 Ottobre di ciascun anno e che questo trasferimento fosse concesso solo a quei giocatori che all'atto di richiesta potessero dimostrare la propria residenza in Italia da almeno sei mesi.

---

<sup>288</sup> Ora, in virtù della modifica del Trattato CE e del precedente Trattato UE ad opera del Trattato di Lisbona ( che ha quindi introdotto un Trattato UE in sostituzione del precedente TUE e un Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea c.d. TFUE in sostituzione del TCE) in vigore dal 1° Dicembre 2009, gli artt. 6, 48-51 e 59-66 sono da ricondursi rispettivamente agli artt. 11, 54-58 escluso l'art. 55, artt. 66, 67-71, 72, 74, 75, 77, 78 e 81.

Restavano inoltre in vigore, in quanto non modificate, le precedenti disposizioni<sup>289</sup> contenute nel regolamento per il tesseramento dei calciatori provenienti da Federazioni estere, che andavano peraltro riaccordate con la norma-base contenuta nell'art. 40, commi 4<sup>290</sup> e 5<sup>291</sup>, delle "Norme Organizzative Interne della FIGC".

Come fatto notare ai tempi da Foglia<sup>292</sup>, il problema più rilevante delle disposizioni federali, anche e soprattutto alla luce delle suddette linee-guida disposte in ambito comunitario, era che non veniva neppure realizzata alcuna distinzione tra calciatori comunitari ed extracomunitari, riferendosi esse a "calciatori provenienti da Federazione estera".

La dottrina e la giurisprudenza interessatisi alla materia erano da tempo alla ricerca di soluzioni compromissorie atte a soddisfare le contrapposte esigenze di riconoscere il diritto agli sportivi provenienti da Federazioni sportive estere di circolare liberamente e senza discriminazione (sui presupposti comunitari appena visti) da un lato, e, dall'altro, di tutelare i c.d. vivai giovanili nazionali, garantendo loro corsie preferenziali soprattutto in fase di tesseramento e relativo schieramento in campo (fine perseguito dai regolamenti federali appunto): insomma, si studiava una soluzione che potesse soddisfare tanto il principio di "specificità" dello sport (in relazione alle sue esigenze) quanto il principio della prevalenza delle norme di diritto comunitario.

---

<sup>289</sup> *"le società appartenenti alla lega di serie C potranno essere autorizzate a tesserare calciatori di cittadinanza italiana che, per il fatto di aver ottenuto il primo tesseramento calcistico presso Federazione estera, sono considerati quali provenienti da Federazione estera...."*; *"per le società della lega dilettanti, mentre non era prevista alcuna limitazione al tesseramento di calciatori stranieri, purché residenti in Italia per motivi di studio o di lavoro, la delibera del Settembre 1986 ha previsto la possibilità di tesserare, nel rispetto delle normative vigenti, e previa autorizzazione della Presidenza federale, soltanto un calciatore proveniente da Federazione estera, purché residente o soggiornante in Italia per motivi di studio o di lavoro...."*; *"nessuna limitazione, salva la residenza in Italia, è prevista per il tesseramento di calciatori stranieri con le società della L.N.D. che svolgano esclusivamente attività nel settore giovanile"*.

<sup>290</sup> *"Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia che non siano mai stati tesserati per Federazione estera...."*.

<sup>291</sup> *"In deroga a quanto disposto dal comma precedente, il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazione estera, che ne facciano apposita domanda e per i quali intervenga il transfert internazionale della Federazione di provenienza. In ogni caso, a tutela delle esigenze tecniche di formazione delle squadre nazionali, lo schieramento in campo delle squadre di serie A deve obbligatoriamente comprendere almeno nove calciatori italiani a tutti gli effetti sportivi. Per le altre serie professionistiche lo schieramento in campo deve essere composto da soli giocatori italiani...."*.

<sup>292</sup> R. Foglia, Tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità Europea, *Diritto del Lavoro*, 1988, p. 301.

Per di più, il sopraggiungere della legge n. 91/81, con la già analizzata tipizzazione della prestazione dell'attività sportiva a titolo oneroso in termini espressi di lavoro subordinato sportivo ex artt. 4 e 5, aveva reso più difficoltosa la compatibilità della disciplina federale stessa con le prescrizioni comunitarie, per l'incidenza di queste ultime sul diritto di libertà di circolazione dei lavoratori "salariati".

Suddetto bilanciamento è stato alla fine individuato nel divieto di discriminazione per motivi attinenti alla nazionalità, come riconosciuto a livello europeo dagli artt. 12<sup>293</sup>, 18<sup>294</sup> e 39<sup>295</sup> del Trattato CE (ora, rispettivamente, artt. 18, 21 e 45 del TFUE) e dall'art. 15<sup>296</sup> della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, e a livello sportivo dagli artt. 6<sup>297</sup> della Carta Olimpica e 3<sup>298</sup> dello Statuto della FIFA del 2004 approvato il 19 Ottobre 2003.

In poche parole, quindi, al lavoratore dovrebbe essere riconosciuto il diritto di non essere discriminato e di ricevere pertanto lo stesso trattamento concesso ai lavoratori nazionali, soprattutto per quanto riguarda: l'accesso all'impiego, le condizioni di impiego e di lavoro, il diritto al ricongiungimento familiare e l'integrazione, senza essere sottoposto ad alcuna distinzione basata sulla nazionalità.

Ecco, è proprio con la sentenza Bosman del 95', da molti considerata una vera e propria pietra miliare nella giurisprudenza comunitaria (poiché riguardante la *"libera circolazione dei lavoratori-regole di concorrenza-calcianti professionisti-regolamenti sportivi sul trasferimento dei calciatori che obbligano le nuove società calcistiche a pagare indennità alle società di provenienza-*

---

<sup>293</sup> "Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità".

<sup>294</sup> "Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi".

<sup>295</sup> "La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata".

<sup>296</sup> "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione."

<sup>297</sup> "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Olympic Charter shall be secured without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status".

<sup>298</sup> "Ogni discriminazione nei confronti di un paese, di un individuo o di un gruppo di persone per motivi etnici, di sesso, di lingua, di religione, di politica o per qualsiasi altro motivo è espressamente vietata, pena la sospensione o l'esclusione".



*limitazione del numero di calciatori cittadini di altri stati membri che possono partecipare alle partite*”), che per la prima volta si estende il divieto di discriminazione suddetto in ambito sportivo.

Si procede ora all’analisi della sentenza stessa da un punto di vista tecnico, fino a studiare le conseguenze che essa ha provocato a livello comunitario e nel nostro ordinamento.

Innanzitutto, prima si è accennato a due principi fondamentali scaturiti dalle precedenti sentenze (Walrave e Donà) che, nell’ambito della sentenza Bosman stessa, la Cour d’appel di Liegi ha dato per scontati nel momento in cui ha rinviato la questione<sup>299</sup> alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, chiedendole di pronunciarsi a norma dell’art. 177<sup>300</sup> del Trattato (poi divenuto art. 234 dopo il Trattato di Amsterdam del 1997 e, successivamente, art. 267 con la rinumerazione del

---

<sup>299</sup> Jean Marc Bosman, nato in Belgio nel 1964, sin da giovanissimo veniva tesserato dalla Federazione calcistica del suo paese (URBSFA) iniziando a giocare nelle squadre giovanili del club “Standard Liegi”. Dopo essere divenuto calciatore professionista con la maglia di questa squadra, nel 1988 Bosman veniva ceduto all’Rc Liegi dietro un’indennità di trasferimento pari a 3.000.000 franchi belgi. Nell’Aprile del 1990, in prossimità della scadenza del contratto, la società gli propose di stipulare un nuovo contratto con una riduzione del compenso base da 75.000 a 30.000 franchi belgi, ovvero l’importo minimo previsto dallo statuto dell’URBSFA. Avendo rifiutato la proposta, Bosman veniva collocato nell’elenco dei calciatori cedibili. Contestualmente, in forza della normativa federale belga, l’ammontare dell’indennità nel caso di cessione del calciatore veniva fissato nella somma di 11.734.000 franchi belgi. Poiché in Belgio nessuna società aveva mostrato interesse per l’acquisto del giocatore, Bosman decideva di stipulare, in data 30 Luglio 1990, un contratto con la squadra dell’Us Dunkerque, militante nella seconda serie calcistica francese, per un compenso mensile pari a 90.000 franchi belgi. In base agli accordi intercorsi tra le rispettive società, l’Rc Liegi cedeva il calciatore all’Us Dunkerque per la durata di un campionato dietro pagamento di una indennità di 1.200.000 franchi belgi, che sarebbe stata versata, da accordi, al momento del rilascio del certificato rilasciato dall’URBSFA. Nel contempo, veniva concesso all’Us Dunkerque un’opzione irrevocabile per il trasferimento definitivo del calciatore in cambio di una somma pari ad ulteriori 4.800.000 franchi belgi. Entrambi i contratti, tuttavia, erano sottoposti alla condizione risolutiva secondo la quale avrebbero cessato di produrre effetti giuridici nel caso in cui il certificato di svincolo non fosse pervenuto alla Federazione francese entro il 2 Agosto 1990. L’Rc Liegi, omettendo di richiedere il rilascio del certificato di svincolo alla Federazione belga a causa di dubbi sulla effettiva solvibilità della società francese, faceva realizzare l’inefficacia dei contratti sopra visti. Inoltre, oltre a impedire a Bosman di prendere parte al nuovo campionato, la squadra belga ritirava il cartellino del calciatore. Pertanto, in data 8 Agosto 1990, Bosman adiva il “Tribunal de premier instance” di Liegi chiedendo una serie di provvedimenti urgenti, dapprima nei confronti dell’Rc Liegi e dell’URBSFA e, in seguito, citando anche l’UEFA al fine di far accertare giudiziarmente l’incompatibilità del Trattato CE con la normativa UEFA appunto, nella parte in cui questa prevede il pagamento di una indennità nel caso di cessione del calciatore il cui contratto è giunto a scadenza, nonché nella parte in cui, discriminando fra i calciatori di altri Stati membri della Comunità, non permette una libera circolazione dei calciatori nei campionati di calcio nazionali. Dopo diverse vicende giudiziarie, la “Cour d’appel” di Liegi, adita dall’Rc, dall’URBSFA e dalla UEFA avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato ricevibili tutte le proposte di Bosman, ha sottoposto (ex art. 177 CE) alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione degli artt. 48, 85 e 86, e il contenuto dei regolamenti di associazioni o Federazioni sportive nazionali.

<sup>300</sup> “La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, a) sull’interpretazione del presente Trattato, b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità, c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. Quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di Giustizia”.

TFUE) : a) l'applicabilità all'attività sportiva del Trattato CE; b) la qualificazione implicita del calciatore professionista come lavoratore subordinato.

A parte la constatata ammissibilità del rinvio pregiudiziale *ex art. 177* del Trattato CE, è opportuno analizzare per prima la questione sottoposta dalla *Cour d'Appel* di Liegi alla Corte di Giustizia, ovvero se l'art. 48 del Trattato stesso (poi divenuto art. 39 dopo il Trattato di Amsterdam e art. 45 a seguito della rinumerazione del TFUE) dovesse essere interpretato nel senso di vietare che una società calcistica potesse pretendere e percepire una somma di denaro allorché un giocatore già tesserato per la stessa società, dopo la scadenza del contratto con essa stipulato, venisse ingaggiato da una nuova società calcistica.

Ad onor del vero, la stessa questione interpretativa è stata posta anche in relazione agli artt. 85 e 86 del Trattato (spostati rispettivamente agli artt. 81 e 82 dopo il Trattato di Amsterdam e agli artt. 101 e 102 con la rinumerazione del TFUE), ma su questi ultimi la Corte non ha statuito, come si vedrà più avanti.

Detto ciò, e posto che è evidente l'applicabilità dell'art. 48 ai calciatori professionisti in quanto in relazione a questi sono riscontrabili gli elementi a) dello svolgimento di attività reali ed effettive, b) della remunerazione, e c) del vincolo di subordinazione, l'articolo in esame sancisce la necessaria abolizione di qualsivoglia discriminazione in ambito lavorativo e prevede una serie di diritti in capo ai cittadini comunitari, atti a perseguire una effettiva parità o quantomeno un' avvicinamento sensibile nei trattamenti di questi rispetto a quelli nazionali: le uniche motivazioni che possano giustificare la mancata applicazione di tali diritti saranno di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

Da quanto appena esposto, risulta chiaro che le normative e le misure emanate dalle Federazioni sportive, considerato che quasi sempre queste realizzano una discriminazione tra cittadini nazionali e cittadini comunitari, si scontrano con i principi e parametri desumibili dall'art. 48: e di tale avviso è stata la Corte di Giustizia, di fatto ricalcando le considerazioni di una attività sportiva soggetta alla regolamentazione del diritto comunitario già fatte nelle sentenze *Walrave e Donà*.

In particolare, venne statuito che: a) l'art. 48 del Trattato CE era contrario alla previsione di indennità di trasferimento in caso di ingaggio da parte di una società di un calciatore professionista al quale è scaduto il contratto che lo lega alla società precedente, ma non nel caso di pendenza del contratto (tant'è vero che la FIFA, pur adattandosi a quanto appena statuito, continuerà a prevedere in quest'ultimo caso la necessità di corresponsione di una indennità, come peraltro si vedrà pochi anni dopo, col "Caso Ronaldo"<sup>301</sup>); b) l'art. 48 del Trattato CE era contrario a regole federali o associative che limitassero il numero di calciatori professionisti cittadini di altri stati schierabili in campo dalle società di calcio durante le manifestazioni; c) l'effetto diretto dell'art. 48 del Trattato CE non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni di indennità già pagate o ancora dovute in virtù di una obbligazione sorta precedentemente alla data della sentenza, fatta eccezione per quelle che, prima della data stessa, siano state oggetto di azioni giudiziarie o di rimedi equivalenti. Sicuramente di avviso contrario alla pronuncia, Coccia<sup>302</sup>, secondo cui, il fatto che i regolamenti sportivi, al pari delle leggi statali, devono rispettare il diritto comunitario, non significherebbe che la normativa sportiva riguardante l'indennità di formazione e promozione sia incompatibile col diritto comunitario stesso, e non sarebbe oltretutto ravvisabile nel caso specifico alcuna discriminazione evidente, né tantomeno indiretta o occulta, conseguente all'applicazione di detta indennità ai trasferimenti di calciatori professionisti in ambito comunitario. D'altro canto, va pure sottolineato, non sono state prese in considerazione nemmeno le giustificazioni di natura sportiva richiamate dalle Federazioni sportive (comprese FIFA e UEFA) e da alcuni governi poiché queste ultime vengono, per vari motivi, ritenute dalla Corte di Giustizia inidonee a legittimare il sistema delle indennità: semmai, uniche eccezioni al diritto comunitario riconosciute (nella sentenza Walrave e nel caso Deliège<sup>303</sup>) sono la composizione delle squadre nazionali, in virtù del particolare legame intercorrente tra Stato membro e rappresentanza nazionale, e la rilevanza di questioni puramente sportive, come tali non economiche.

---

<sup>301</sup> R. Guidolin, Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto, *Rivista di diritto sportivo*, 1998, p. 70 ss.

<sup>302</sup> M. Coccia, op. cit., p. 356.

<sup>303</sup> Corte di Giustizia, 11 Aprile 2000.

Quanto alla questione interpretativa, con riguardo però agli artt. 85 e 86, già si è rilevato all'inizio del capitolo, che, grazie all'attività giurisprudenziale precedente alla sentenza Bosman, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE, ed è proprio per questo motivo che si pone la problematica: in poche parole, il riferimento a questi articoli è giustificato dal fatto che le regole federali disciplinano ovviamente l'attività sportiva, considerata come detta attività economica, incidendo di fatto sulla libertà degli scambi all'interno del mercato sportivo (calcistico) con conseguente violazione dei principi sulla concorrenza ex artt. 85 e 86.

Tuttavia, nonostante la rilevanza assunta dalle norme in questione, i Giudici, una volta accertato il contrasto con l'art. 48 delle normative denunciate, non hanno ritenuto necessario affrontare il problema della legittimità di queste in rapporto alla disciplina *antitrust*, rendendo peraltro necessaria una futura rivisitazione della pronuncia.

Anche qui, risulta opportuno almeno citare Coccia<sup>304</sup>, il quale sostiene a riguardo che nel caso di specie, quanto all'art. 85 *“l'indennità di formazione e promozione non può certo essere considerata come una pratica che impedisce, restringe o falsa il gioco della concorrenza all'interno del mercato comunitario”*, mentre in relazione all'art. 86 *“l'applicazione di tale disposizione alla fattispecie in esame appare del tutto fuori luogo, poiché da un lato non vi è nessuna società sportiva che possa considerarsi in posizione dominante sulle altre e, dall'altro, non si possono configurare le federazioni sportive nazionali o internazionali quali entità in concorrenza con le società sportive che ne fanno parte”*.

La sentenza Bosman così delineata, al di là di quanto la Corte ha statuito (peraltro abbastanza prevedibilmente su un piano comunitario), ha inviato sostanzialmente due messaggi subliminali piuttosto forti: prima di tutto, come è stato rilevato da più fonti<sup>305</sup>, è stato sancito che la così tanto agognata sfera di autonomia guadagnata nel tempo dalle organizzazioni sportive nazionali e

---

<sup>304</sup> M. Coccia, op. cit., pp. 358, 359.

<sup>305</sup> M. Clarich, La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?, *Rivista di diritto sportivo*, 1996, p. 396; M. Coccia-C. Nizzo, Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo, *Rivista di diritto sportivo*, 1998, p. 337; M. Coccia, op. cit., p. 355.

internazionali nei confronti degli Stati Europei, non conta più nulla di fronte alla Comunità Europea e ai diritti da essa riconosciuti, perseguiti e applicati: pertanto il significato di “autonomia dell’ordinamento sportivo” non sarà più da ravvisarsi in una completa impermeabilità dello stesso rispetto all’ordinamento generale, il quale a sua volta sarà vincolato da quello comunitario.

Infatti, proprio in considerazione di quest’ultima affermazione, giova ricordare che in base all’art. 11 Cost., nella gerarchia delle fonti va riconosciuto alle disposizioni contenute nei trattati comunitari un rango addirittura superiore alle norme costituzionali, sempre che esse non vadano ad intaccare i principi fondamentali della Costituzione: ne discende necessariamente che l’ordinamento sportivo, data la sua natura derivata dall’ordinamento statale e data la cornice rigida entro la quale può esplicarsi la sua autonomia, finisce per essere soggetto a una doppia subordinazione, appunto comunitaria e nazionale.

In secondo luogo, la pronuncia della Corte mette in sostanza in discussione, pur anche qui senza farlo espressamente, l’idea stessa di nazionalità, intorno alla quale, come si è visto, lo sport europeo si è *ab origine* organizzato.

Evidentemente, come si potrà anche dedurre dal forte impatto che la sentenza Bosman ha avuto nei confronti dei vari ordinamenti nazionali, si è reso necessario un aggiustamento legislativo che potesse soprattutto adeguare il panorama sportivo all’abolizione dell’indennità di trasferimento.

In particolare, tale operazione è stata realizzata attraverso il più volte citato d.l. 20 Settembre 1996, n. 485, convertito con la L. 18 Novembre 1996, n. 586, con il quale si sono introdotte una serie di innovazioni legislative: senza volerle analizzare una ad una (perché peraltro molte alcune già viste in precedenza) ma soltanto per rendersi qui conto dell’effettiva portata della sentenza in esame, basti ricordare le sostituzioni degli artt. 6, 12, 13 e 15 della legge 91/81 rispettivamente con gli artt. 1, 4 (sia in relazione all’art. 12 che 13) e 2 della legge n. 586/1996, nonché l’aggiunta di tre commi da parte dell’art. 3 all’art. 16 e l’aggiunta al primo comma dell’art. 10 operata dall’art. 4 della nuova normativa.

Stante un generale apprezzamento, in virtù dei risultati ottenuti, della sentenza in questione, va altrettanto detto che nonostante la condivisibilità delle sue scelte, il suo *modus operandi* può fornire spunti di riflessione ulteriori e, talvolta, critici.

Innanzitutto, ha destato perplessità in alcuni<sup>306</sup> il procedimento logico seguito dalla Corte nell'inquadramento della fattispecie concreta oggetto dell'esame, poiché il richiamo alla previsione normativa peccherebbe di approssimazione, non citando il Giudice le norme comunitarie pertinenti, piuttosto accontentandosi di un generico richiamo all'art. 48 nel suo complesso: in quest'ottica sarebbe invece parso più opportuno un riferimento esplicito al par. 3 dell'art. 48 o alla direttiva n. 68/360/CEE "*relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli stati membri e delle loro famiglie all'interno della comunità*".

Anche con riguardo al rifiuto della Corte di interpretare gli artt. 85 e 86 ci sono stati pareri<sup>307</sup> non troppo convinti, visto l'evidente carattere plurioffensivo delle norme federali (non solo quindi in contrasto con l'art. 48) e vista l'incisività della portata della sentenza, la quale sarebbe stata sicuramente più forte se avesse riconosciuto la violazione dei principi della concorrenza da parte della normativa denunciata di illegittimità: a tal proposito, interessante rilevare invece considerazioni in dottrina<sup>308</sup> che, sebbene non neghino che vi siano profili di diritto *antitrust* connessi allo sport, non comprendono le prese di posizione minacciose dei responsabili della politica di concorrenza comunitaria nei confronti delle organizzazioni sportive, considerando più logico evitare applicazioni semplicistiche di modelli preconfezionati di analisi del mercato allo sport organizzato e, piuttosto, esercitare cautela e rigore scientifico valutando di volta in volta se sussistono i presupposti per l'applicazione del diritto *antitrust* alle Federazioni o alle leghe sportive. Poi, e questo è un punto rilevante anche in ottica futura, il fatto che i principi previsti dall'art. 48 si scontrino con l'istituto dell'indennità di trasferimento, non significa che non sia possibile, come fatto notare dall'Avvocato Generale Lenz, creare un sistema che coinvolga il suddetto istituto che

---

<sup>306</sup> M. Di Filippo, op. cit., pp. 243-244.

<sup>307</sup> G. Vidiri, Il "Caso Bosman" e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità Europea, *Il Foro Italiano*, Giurisprudenza Comunitaria e straniera, 1996, p. 18.

<sup>308</sup> M. Coccia-C. Nizzo, op. cit., p. 340.

agisca però non in modo sproporzionato rispetto alle esigenze del mondo sportivo: in estrema sintesi, gli organismi interessati (Federazioni nazionali e UEFA) potrebbero ben adottare una regolamentazione idonea a tutelare gli interessi generali dello sport, senza ovviamente violare la libertà di circolazione degli atleti.

Inoltre, viene fatto notare<sup>309</sup> che la sentenza Bosman (discostandosi dall'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Giustizia che ha frequentemente invocato le tradizioni giuridiche degli Stati membri come elemento fondante del diritto comunitario) non ha, di fatto, tenuto conto degli aspetti peculiari della realtà del mondo sportivo e del fatto che in questo settore, l'applicazione integrale delle norme comunitarie può comportare conseguenze negative e situazioni ben diverse da quelle perseguite: infatti, la Corte ha inquadrato e risolto il caso esclusivamente nella prospettiva della realizzazione delle libertà economiche garantite dal Trattato, senza minimamente preoccuparsi della necessità di contemperare le esigenze dell'integrazione economica con le peculiari caratteristiche del mondo sportivo (creando problemi in diversi settori, come quello economico, di promozione dell'attività, tributario ecc., rendendo necessario un complicato intervento normativo da parte dei legislatori nazionali, come visto precedentemente).

Rivelatrici, in questo senso, le conclusioni dell'Avvocato Generale Lenz, che richiamano l'art. 3 lett. c)<sup>310</sup> del Trattato CE, il quale però non può costituire parametro adeguato per regolare la complessa realtà del mondo sportivo europeo, riferendosi la disposizione a un mercato interno che non si può di certo ravvisare nell'attuale mondo dello sport Europeo, le cui fondamenta sono le distinzioni e i confini nazionali.

Infine, aspetto assai positivo concerne gli effetti della sentenza nel tempo: per come la questione è stata disciplinata, come spiegato precedentemente, si deve dare atto alla Corte di aver mostrato qui una quantomai opportuna prudenza con riguardo ai rapporti economici basati sull'indennità sorti

---

<sup>309</sup> G. Vidiri, Il "caso Bosman", op. cit., p. 16; M. Coccia-C. Nizzo, op. cit., pp. 348-349; M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 271 ss.

<sup>310</sup> "Ai fini enunciati all'articolo precedente, l'azione della Comunità importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato: c) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali".

precedentemente alla pronuncia; mentre non si può dire lo stesso in relazione all'efficacia immediata dell'interpretazione dell'art 48 sulle norme di cittadinanza.

Alla luce di quanto sopra esposto, un giudizio sulla pronuncia non può che essere articolato, visti e considerati i contrapposti aspetti positivi e negativi rilevati: per questo, sembra condivisibile l'opinione<sup>311</sup> che considera la sentenza Bosman non un punto d'arrivo, ma un punto di partenza per la definizione dei rapporti Comunità-sport, anche e soprattutto con l'attività della Commissione europea che dovrà essere rivolta all'individuazione di una chiave di lettura (della sentenza stessa) magari meno estremista.

Certo è che dalla pronuncia del 1995 in poi il diritto comunitario ha trovato finalmente applicazione anche al settore sportivo, come del resto si potrà constatare dalla giurisprudenza<sup>312</sup> più recente: di conseguenza, ad oggi, le Federazioni sportive possono porre delle eccezioni ai diritti fondamentali della Comunità Europea solo su questioni meramente tecnico-sportive, residuando peraltro la possibilità di prevedere l'istituto dell'indennità di trasferimento soltanto in relazione ai giocatori extracomunitari.

Con riguardo a questi ultimi, pur non appartenendo alla Comunità Europea, si ritiene<sup>313</sup> che la regolamentazione del loro *status* di lavoratori sia rilevante per l'U.E. a causa dell'influenza che gli stessi esercitano sul mercato comunitario dell'occupazione e sulle condizioni di lavoro: ne deriva che anche in relazione a questi sarà fondamentale seguire il divieto di discriminazione sancito dalla normativa comunitaria (di fatto molto spesso violato dalle discipline federali, che si difendono spesso attraverso *sporting exemption* non plausibili), come del resto è avvenuto nella giurisprudenza<sup>314</sup> degli ultimi anni.

---

<sup>311</sup> M. Coccia-C. Nizzo, op. cit., pp. 349-350; M. Di Filippo, op. cit., p. 260.

<sup>312</sup> Ad esempio: "Caso Lethonen", Corte di Giustizia, 13 Aprile 2000, causa C-176/96; "Caso Hernandez Paz", Trib. Pescara, 14 Dicembre 2001; Sentenza "Meca-Medina", Corte di Giustizia, 18 Luglio 2006, causa C-519/04.

<sup>313</sup> F. M. Carini, La libertà di circolazione degli sportivi extracomunitari e la tutela dei vivai giovanili, *Europa e diritto privato*, 2011, pp. 292-293.

<sup>314</sup> Per citare alcuni casi: "Caso Ekong", Trib. Reggio Emilia, 2 Novembre 2000; "Caso Sheppard", Trib. Teramo, Sez. dist. Di Giulianova, 30 Marzo 2001; "Caso Kolpak", Corte di Giustizia, 8 Maggio 2003, causa C-438/00; "Caso Simutenkov", Corte di Giustizia, 12 Aprile 2005, causa C-265/03.



### 3.5. SPORT DILETTANTISTICO E RAPPORTI DI LAVORO

Come già evidenziato al capitolo 2.5., il diritto fondamentale dell'atleta di svolgere liberamente in Italia attività agonistica in forma non professionistica è tuttora largamente compromesso, visto il fatto che la stessa attività dilettantistica manca di una regolamentazione che la tuteli ed è, di conseguenza, piuttosto limitata rispetto a quella professionistica.

E non solo: il fatto che lo stesso Statuto del C.O.N.I.<sup>315</sup> delibere distinguendo l'attività professionistica da quella dilettantistica o comunque non professionistica, senza rilasciare alcuna definizione di quest'ultima, fa emergere che non vi sia all'interno dell'ordinamento sportivo neanche una definizione di atleta dilettante.

Altrettanto può dirsi di altri interventi legislativi<sup>316</sup> che, tuttalpiù individuano l'attività dilettantistica in senso negativo, ovvero come tutta quella che non può considerarsi professionistica.

Semmai una definizione (parziale) è riscontrabile nel D.M. 17 Dicembre 2004 (obbligo assicurativo Sportass degli sportivi) che indica come dilettanti *“tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti”*.

Per queste ragioni, ad oggi, essendo ancora il dilettantismo sportivo una pratica indefinita che può oltretutto concretamente attuarsi in senso stretto (cioè quando non si riscontrano elementi idonei a ricondurre l'attività dell'atleta al professionismo) o in senso lato (quando si tende a qualificare un rapporto come dilettantistico, senza aver tuttavia analizzato i suoi caratteri e quindi prescindendo da valutazioni sul rapporto giuridico instaurato) non si può riscontrare una disciplina chiara e precisa che regoli, come accaduto con la legge sul professionismo, i rapporti lavorativi intercorrenti tra dilettanti e società o associazioni sportive.

---

<sup>315</sup> Art. 6, punto 4, lett. d), Statuto C.O.N.I.: *“Il Consiglio Nazionale stabilisce, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle Discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica”*.

<sup>316</sup> Legge 25 Marzo 1986, n. 80; Legge 16 Dicembre 1991, n. 398.

### **3.5.1. PROBLEMA DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ATLETA DILETTANTE**

Il problema della questione è, appunto, la mancata qualificazione giuridica dell'atleta dilettante, che sfocia inesorabilmente in una assenza di chiarezza riguardo la disciplina lavoristica da applicarsi alla sua attività; perché, ovviamente, se da un punto di vista formale potesse essere equiparato al professionista, il dilettante sarebbe sottoposto alla disciplina della legge n. 91/81 con conseguente qualificazione del suo apporto lavorativo come subordinato.

Si è già visto come dal punto di vista formale l'elemento distintivo tra le due categorie di atleti sia costituito dal conseguimento della qualificazione delle Federazioni sportive nazionali: prescindendo però, da tale requisito formale, la dottrina più recente<sup>317</sup> ha fatto presente che da un punto di vista meramente sostanziale le due attività possono essere omogenee a tutti gli effetti.

Del resto, è facile notare nel panorama dilettantistico attuale che, accanto a diversi casi in cui la causa ludica è l'unica caratterizzante il rapporto, ve ne sono di certo altrettanti (ci si riferisce qui a quei settori che la dottrina ha definito di c.d. "agonismo programmatico") nei quali gli emolumenti erogati assumono un rilievo tale per il quale diventerebbe indispensabile fare riferimento ai criteri generali sul rapporto di lavoro previsti dall'ordinamento.

Quindi, e come peraltro ampiamente spiegato nel capitolo 2.5., stante la sancita inapplicabilità della legge n. 91/81 (il cui carattere di specialità e eccezionalità deve essere rispettato), non si vede perché non applicare la figura di rapporto di lavoro subordinato quando, in capo al dilettante, sussistano i requisiti previsti dall'art. 2094: questo orientamento<sup>318</sup> pare ancor più corretto considerando anche che l'obbiettivo del legislatore dell'81' non era quello di discriminare i professionisti dai dilettanti, ma semplicemente creare una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria del Codice Civile.

---

<sup>317</sup> G. Martinelli, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, *Rivista di diritto sportivo*, 1993, p. 19; F. Mite, *op. cit.*, p. 92.

<sup>318</sup> G. Martinelli, *op. cit.*, pp. 19-20; L. Cantamessa, *op. cit.*, pp. 186-187.

Dovrebbe quindi prevedersi soltanto che, rispetto ai dilettanti, non possa operare la presunzione di cui all'art. 3 della legge, essendo piuttosto necessaria una indagine di volta in volta.

Indagine che, laddove non sussistano determinati requisiti della subordinazione (e spesso ciò avviene, a causa della specialità del rapporto) dovrà interrompersi, dovendosi agire, secondo la Suprema Corte<sup>319</sup> facendo riferimento ad altri criteri-guida: a) la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione; b) l'accertamento concreto dell'esistenza di un'organizzazione d'impresa (caratterizzante la prestazione di lavoro autonomo); c) l'incidenza del rischio attinente all'esercizio dell'attività (incombente in misura più evidente sul lavoratore autonomo).

Ad ogni modo, rimane fermo, come poi seguito dai giudici di merito, l'indirizzo che attribuisce priorità al criterio dell'individuazione degli elementi tipici della subordinazione.

Sembra tuttavia importante sottolineare che, sebbene quanto appena detto rappresenti la regola ormai riconosciuta per risolvere il problema della qualificazione del rapporto lavorativo dei dilettanti, dottrina e giurisprudenza degli ultimi anni stanno rivalutando l'analisi della comune volontà delle parti al momento della instaurazione del rapporto per la determinazione della fattispecie lavorativa posta in essere dalle stesse.

Pertanto, oggi, per il settore dello sport dilettantistico, dovranno trovare applicazione, per disciplinare il rapporto di lavoro corrente, le regole generali codicistiche filtrate dall'analisi della volontà delle parti.

### **3.5.2. VINCOLO SPORTIVO**

È risaputo ormai che nello sport moderno l'attività del dilettante è assai limitata a causa del vincolo sportivo, al quale egli si assoggetta, per un tempo indeterminato o comunque irragionevole, attraverso il tesseramento, ovvero con la famigerata sottoscrizione del "cartellino" che ne certifica la relazione con una società.

---

<sup>319</sup> Corte di Cass., Sez. lav., 17 Maggio 1985/2 Aprile 1986, n. 2257.

E questa limitazione si concretizza nel fatto che, almeno in via teorica, l'atleta non potrebbe mai, senza il consenso della società in cui risulta tesserato, svolgere le proprie prestazioni presso un'altra società: insomma, se il tesseramento è atto prodromico, essenziale e necessario per svolgere attività agonistica, esso, paradossalmente, compromette allo stesso tempo il diritto fondamentale a svolgere liberamente l'attività sportiva di un atleta.

Tuttora, in virtù delle rilevanti innovazioni introdotte con il d.l. 20 Settembre 1996, n. 485, convertito con modificazioni nella legge 18 Novembre 1996, n. 586, il vincolo sportivo rimane in capo ai soli dilettanti: nella legge<sup>320</sup> modificata si rinviene il perché di tale scelta, che consisterebbe nella presa di coscienza che il vincolo sportivo è una limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista.

Essendo questa la *ratio* del legislatore, non ci si spiega come l'istituto in questione possa essere ancora previsto a sfavore dei dilettanti e dei minori di età, tant'è che viene criticato a tutti i livelli: in particolare, risulta evidente quanto lo stesso crei di fatto una clamorosa e ingiustificata disparità tra società e atleta tesserato, ed a tutto svantaggio di quest'ultimo.

Del resto, è altrettanto evidente l'atteggiarsi del vincolo come equilibratore dei rapporti società-atleta (molte volte di natura conflittuale poiché caratterizzato da interessi divergenti), ed è qui, probabilmente, che va riscontrato l'interesse per il mantenimento dell'istituto, oltre che, sicuramente, nelle ulteriori esigenze del settore sportivo (già viste).

Ad ogni modo, il vincolo sportivo ha sempre posto questioni a tutt'oggi non risolte, tanto in relazione alla sua natura giuridica, quanto e soprattutto in rapporto alla violazione di diritti indisponibili dell'atleta garantiti dall'ordinamento giuridico.

Quanto alla sua natura, fino agli ultimi anni, pur considerandosi innegabile e insuperabile la sua configurazione contrattuale, si è ricondotto il vincolo sportivo nel patto di non concorrenza ovvero

---

<sup>320</sup> Art. 16, comma 1, legge n. 91/81: "Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società".

nel divieto di recesso unilaterale, senza riflettere sull'invalidità radicale di un atto di disposizione implicante la rinuncia per un tempo illimitato o, comunque, irragionevole, alla possibilità di dimettersi volontariamente dal rapporto associativo con la società sportiva.

Invece, ad oggi, la dottrina<sup>321</sup> più affermata propende per una natura dello stesso di contratto associativo aperto, sostanziandosi nell'approvazione diretta del tesseramento con la società e indiretta delle clausole statuarie regolamentari dell'ente organizzatore: cosicché nella costituzione del rapporto associativo, rappresentata come visto da un modulo o da un "cartellino" da sottoscrivere per approvazione, si devono richiamare *per relationem* le regole contrattuali dello statuto della società e dei regolamenti della Federazione.

Con riguardo poi al secondo aspetto problematico, sembra dovrebbe ritenersi il vincolo sportivo nullo di diritto ex art. 1418 c.c. perché contrastante con una serie di norme imperative e di ordine pubblico, realizzando quindi interessi immeritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c., comma 2.

In particolare, viene fatto notare dalla dottrina<sup>322</sup> che l'istituto in questione viola i diritti di praticare senza alcuna difficoltà la propria attività agonistica (art. 1, l. n. 91/81); di recedere dall'associazione qualora l'associato non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato (art. 24 c.c.); di ricevere parità di trattamento rispetto agli atleti professionisti, secondo il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.); di libertà di associazione (art. 18 Cost., art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e art. 22 del patto internazionale sui diritti civili e politici); di non essere sottoposto a nessuna discriminazione, riscontrabile nel dovere *erga omnes* di assicurare senza alcuna distinzione il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale (art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali); di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale (art. 16, comma 1, D.Lgs 23 Luglio 1999, n. 242); in capo

---

<sup>321</sup> P. Moro, Natura e limiti del vincolo sportivo, *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Fasc. 1/2005, p. 69.

<sup>322</sup> L. Cantamessa, op. cit., pp. 174-175; P. Moro, op. cit., pp. 73-74.

all'atleta minore di età, di dedicarsi al gioco ed a attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica (art. 31, l. 27 Maggio 1991, n. 176) e di stipulare atti di straordinaria amministrazione per mezzo del genitore, con autorizzazione del giudice tutelare (art. 322 c.c.); di svolgere il cittadino attività lavorative secondo le proprie possibilità e scelte (art. 4 Cost.); in capo allo sportivo, di manifestare, nell'ambito della formazione sociale, la propria personalità (art. 2 Cost.).

E, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità<sup>323</sup>, nonché dei giudici di merito<sup>324</sup>, appare conforme a quanto appena rilevato.

Di contro a queste considerazioni, già si sono accennate nel capitolo 3.2.10. le motivazioni favorevoli al mantenimento del vincolo sportivo addotte dalle Federazioni sportive e dalle società: premesso che tutte queste sono da considerarsi inaccettabili o comunque irrilevanti di fronte ai diritti summenzionati dell'atleta, anche quella più volte proposta, e peraltro accolta da una alquanto discutibile giurisprudenza<sup>325</sup> passata, riguardante l'esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale (il quale, costituito dagli atleti tesserati, sarebbe l'unica fonte di sostegno dell'attività agonistica nelle associazioni dilettantistiche), non dovrebbe essere accettata in quanto porterebbe evidentemente a una indecorosa oggettivazione degli agonisti e a una conseguente condizione di "cattività" degli stessi.

### **3.5.3. RISPOSTA DELLE FEDERAZIONI; REGIME DI SVINCOLO**

Alla luce di quanto sopra visto, è evidente che una riforma in relazione al vincolo sportivo che soggiogava i dilettanti risultava inevitabile.

---

<sup>323</sup> Cass. Civ., sez. I, 9 Maggio 1991, n. 5191; Cass. Civ., sez. I, 14 Maggio 1997, n. 4244; Cass. Civ., sez. I, 4 Giugno 1998, n. 5476.

<sup>324</sup> Trib. Udine, 18 Ottobre 1993; Trib. Napoli, 10 Dicembre 1999; Trib. Trieste, 18 Gennaio 2000; Trib. Amministrativo Regionale del Lazio, sez. terza, 12 Maggio 2003, n. 4103; Trib. Padova, 28 Aprile 2004, n. 1676.

<sup>325</sup> Trib. Bridisi, 30 Novembre 1990; Pretura Foligno, 24 Novembre 1994; Pretura Perugia, 18 Dicembre 1996.

A maggior ragione, pareva necessario un intervento in materia posto che, al tempo, i vertici dell'ordinamento sportivo internazionale<sup>326</sup> e nazionale<sup>327</sup> avevano già stabilito l'illegittimità del vincolo stesso.

In tale prospettiva, le varie Federazioni sportive hanno dovuto modificare la disciplina in questione. Per capire come realmente si è concretizzata tale riforma, sarà necessario prima vedere come si realizzava in passato lo svincolo dell'atleta.<sup>328</sup>

Ora, principio generale è sempre stato che il vincolo potesse venir meno previo "nulla osta" della società sportiva presso la quale l'atleta era tesserato.

Altra possibilità si è sempre rinvenuta, ed è abbastanza ovvio, quando non fosse possibile più esercitare attività agonistica, e questo può avvenire per motivi inerenti la società sportiva (si pensi allo scioglimento della stessa o di una sezione di essa; alla rinuncia a partecipare a un campionato; alla inattività della società; alla mancata affiliazione; alla radiazione o esclusione della stessa dalla Federazione competente) o attinenti la persona dell'atleta (ad esempio per il cambiamento del comune di residenza della famiglia dell'atleta o del giocatore capo-famiglia oppure al cambiamento di sede dell'atleta per adempiere al servizio militare o per motivi di lavoro o anche di studio).

Era concesso anche lo svincolo al giocatore dilettante quando non avesse partecipato ad almeno quattro gare ufficiali o quando fosse stato liberato dal "riscatto" (consistente nel pagamento di una somma di denaro a favore della società cedente secondo parametri definiti in funzione dell'età del giocatore, del periodo di appartenenza alla società nonché delle spese sostenute dalla società sportiva).

---

<sup>326</sup> Carta Olimpica, ottavo principio fondamentale: *"La pratica dello sport è un diritto dell'uomo. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport, senza nessuna discriminazione di alcun tipo e nello spirito olimpico, il quale richiede una comprensione reciproca con uno spirito di amicizia, solidarietà e nel gioco leale"*, nella sua versione originale: *"The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport in accordance with his or her needs"*.

<sup>327</sup> Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali (Consiglio Nazionale del C.O.N.I., 23 Marzo 2004) n° 12, punto 1: *"Gli Statuti devono riconoscere il diritto alla libera prestazione delle attività sportive"* e punto 2: *"Il vincolo sportivo è a tempo determinato. Gli Statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive"*.

<sup>328</sup> F. Pagliara, op. cit., pp. 38-39.

Infine, è sempre stata riconosciuta la possibilità di svincolo attraverso il passaggio ad altro settore (per esempio nel caso di tesseramento dell'ex atleta quale tecnico): limiti in funzione dell'età dell'atleta non si avevano, se non per le categorie di atleti "giovanissimi".

Ed è proprio in questo ambito che si possono maggiormente riscontrare nuove limitazioni al vincolo anche se, come è stato fatto notare<sup>329</sup>, i vari limiti di età adottati dalle Federazioni al raggiungimento dei quali il vincolo si dovrebbe estinguere appaiono ancora una discriminazione forte nei confronti degli atleti minori e dei loro genitori.

Ad ogni modo, risultando evidenti le differenze delle regolamentazioni definite dalle singole Federazioni sportive, è sicuramente possibile rinvenire<sup>330</sup>, attraverso il confronto dei diversi statuti, una comunanza in fatto di ambiti innovativi: il primo, come appena accennato, è costituito dall'età dell'atleta, posto che adesso per le categorie dei giovanissimi e degli sportivi a fine carriera risulta molto più agevole ottenere lo svincolo rispetto agli altri sportivi.

In ambito calcistico, questa riforma si rinviene nell'art. 32 delle N.O.I.F. che stabilisce la possibilità di svincolo al raggiungimento del 25° anno di età; quanto ai pallavolisti, invece, viene sancito dall'art. 10-ter dello Statuto della Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV) che, a partire dal 25° anno di età il vincolo ha durata quinquennale, fatto salvo il limite di durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici o superiore ad anni trentaquattro, e fatta salva la possibilità che il Consiglio Federale possa stabilire con appositi regolamenti che il vincolo abbia limiti e durata inferiori per gli atleti tesserati con società ed associazioni sportive partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità della pallavolo sulla sabbia; la Federazione Pallacanestro ha invece attuato una riforma che tende a svincolare, in ogni caso, l'atleta al compimento del 21° anno di età; infine, l'art. 5 dello Statuto della Federazione Italiana Nuoto (FIN) fa durare il vincolo per 8 stagioni agonistiche.

Quanto alla seconda caratteristica comune nelle varie discipline sportive come previste dalle Federazioni, questa è costituita dal pagamento dell'indennità (o premio di formazione tecnica) alla

---

<sup>329</sup> P. Moro, op. cit., p. 78.

<sup>330</sup> A. Oliverio, op. cit., pp. 52-53.



società presso la quale l'atleta si svincola di diritto in ossequio alla normativa federale: salvo le ovvie differenze tra le loro regolamentazioni, è possibile rinvenire, oltre che nelle Federazioni appena citate, anche in altre come la Federazione ciclistica italiana (FCI) o la Federazione Italiana atletica leggera (FIDAL), un comune e complicato meccanismo per l'individuazione di questo pagamento parametrato a risultati sportivi, età, società di provenienza (indici e formule matematiche che, in realtà, molto spesso sono lontani dall'individuare l'effettivo valore dell'atleta).

In conclusione, Oliverio<sup>331</sup> si sofferma sulla legittimità costituzionale del vincolo riformato alle condizioni suddette: ora, posto che già si sono visti nel capitolo precedente i profili incostituzionali del vincolo sportivo antecedente all'opera delle Federazioni, l'autore rileva ancora principalmente due profili di dubbia legittimità costituzionale, in relazione all'art. 2 e 18 Cost., concludendo lo stesso che *“le restrizioni esistenti all'esercizio dello svincolo non risultano fondate da esigenze costituzionali di pari grado”*, e prospettando pertanto una ulteriore rivisitazione della disciplina del vincolo sportivo tale da assicurare appieno il rispetto dei diritti del lavoratore sportivo.

#### **3.5.4. TUTELA E PROSPETTIVE MIGLIORATIVE DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE DEI DILETTANTI**

Nell'ottica su accennata di favorire un completo recupero dei diritti del lavoratore sportivo, non si può fare a meno di rammentare quanto sia stato importante, ai fini del raggiungimento di questo scopo, l'attività posta in essere in questi anni dall'azione collettiva, originariamente solo interessata alla tutela degli interessi dei professionisti.

Con riguardo in particolare al mondo del calcio, a partire dal 10 Aprile 2000, con una decisione definita<sup>332</sup> “storica”, l'AIC (Associazione Italiana Calciatori) ha esteso la sua azione sindacale, di tutela e di assistenza, anche ai calciatori dei settori non considerati formalmente professionistici, ma

---

<sup>331</sup> A. Oliverio, op. cit., pp. 53-57.

<sup>332</sup> A. Bellavista, op. cit., p. 82.

di fatto sì: questa azione sindacale, oltre ad aver spinto per una graduale abolizione del vincolo e aver ottenuto l'applicazione delle regole viste nel capitolo precedente, ha conseguito ottimi risultati anche con riguardo alle garanzie di diritti di natura economica dei calciatori stessi.

Così, anche in questo ambito si è diffusa una contrattazione collettiva (del tutto informale) pur con la singolarità che questa si attua di fatto senza alcun rapporto di lavoro: infatti, come del resto sanciscono le N.O.I.F.<sup>333</sup>, non è possibile configurare in capo ai calciatori “non professionisti” una forma di lavoro, autonomo o subordinato che sia.

E, più precisamente, tale contrattazione collettiva senza rapporto di lavoro si è concretata non nella stipulazione di veri e propri accordi collettivi, bensì ha direttamente indotto ad apposite modifiche alle norme organizzative interne federali e al regolamento della Lega Nazionale Dilettanti realizzando la possibilità di stipulare degli accordi economici i quali saranno sottoposti a una serie di requisiti e procedure e che, un po' paradossalmente, prevederanno l'erogazione di compensi ai calciatori “non professionisti” senza denominarli espressamente in tal senso (definendoli invece come indennità di trasferte, rimborsi forfettari di spese, voci premiali ecc.).

Né si pensi che tale modello sia previsto solo in ambito calcistico: ad esempio, soluzione analoga a quanto previsto dalle N.O.I.F. è adottata dal regolamento<sup>334</sup> esecutivo della Federazione italiana pallacanestro, ma, grazie anche qui all'attività associativa concretizzatasi nell'intervento costante della GIBA (Giocatori Italiani Basket Associati) sono state introdotte importanti innovazioni a favore dei giocatori “non professionisti”, e, soprattutto, si è elaborato un accordo economico tipo di cui la stessa associazione raccomanda l'uso.

---

<sup>333</sup> Art. 29, comma 2: “Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato”; Art. 94-ter, comma 1: “Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”.

<sup>334</sup> Art. 4-bis, comma 1 e 2: “Sono qualificati “non professionisti” i giocatori e le giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o regionale, svolgono attività per Società partecipanti ai Campionati nazionali o regionali maschili o femminili, esclusi quindi i Campionati Nazionali maschili definiti professionisti. Per tutti i giocatori o giocatrici, così come definiti al comma [1] del presente articolo è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato”.

Il cerchio di tali novità si chiude, con lo scopo di garantire il rispetto di quanto sancito dai suddetti accordi economici, con la regolazione di un apposito sistema di tutela endo-associativa delle controversie riguardanti appunto gli sportivi dilettanti.

Come si è già visto, la facoltà di devolvere le controversie intercorse tra tesserati e società affiliate all'interno di una Federazione attraverso l'attivazione di un collegio arbitrale si è sviluppata con la legge n. 91/81, che ha previsto appunto questa forma di giustizia "c.d. economica" (nel caso prevista da clausole compromissorie contenute nei contratti collettivi) che è da ricondursi, secondo l'ormai parere unanime dottrinale<sup>335</sup> e giurisprudenziale<sup>336</sup>, alla figura dell'arbitrato irrituale: tuttavia, tale possibilità era in principio prevista solo a favore degli atleti professionisti, mentre ora, anche per le categorie dei dilettanti, è prevista negli statuti delle varie Federazioni una clausola compromissoria che, seppur non recepita in contratti collettivi (posto che, come si è detto precedentemente, per i dilettanti non si può parlare formalmente di questi), obbliga gli associati alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale per dirimere le controversie sportive, anche qui di tipo economico.

Insomma, la ricca azione sindacale nei vari ambiti sportivi si muove nella direzione di allargare le tutele dei calciatori dilettanti cercando molto spesso di importare i risultati più significativi ottenuti dalla disciplina collettiva del settore professionistico.

Certo, come è stato fatto notare<sup>337</sup>, un'esigenza di razionalizzazione dovrebbe indurre ad immettere anche nel mondo dello sport dilettantistico schemi e modelli regolativi della prestazione sportiva più consoni al reale assetto degli interessi dei rapporti che ivi si svolgono e ad eliminare regole ingiustificate permettendo piuttosto l'operatività dei principi generali di diritto del lavoro (di cui il principale è quello che la qualificazione di qualsivoglia rapporto dipende dal concreto atteggiarsi della situazione di fatto e non da elementi di carattere formale) ma, d'altro canto, basterà leggere le varie relazioni annuali delle singole associazioni degli sportivi per rendersi conto di come queste, di

---

<sup>335</sup> C. Persichelli, op. cit., p. 713; G. Vidiri, La disciplina, op. cit., p. 217; F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, op. cit., p. 19; B. Bertini, op. cit., p. 752; G. Liotta-L. Santoro, op. cit., p. 136; L. Cantamessa, op. cit., p. 162.

<sup>336</sup> *Ex multis*, Cass. civ., Sez. II, 17 Novembre 1999, n. 12728.

<sup>337</sup> A. Bellavista, op. cit., p. 85.

anno in anno, abbiano elaborato un'ampia e adeguata piattaforma sindacale anche a favore dei dilettanti (il cui perno, si è detto, è l'abbassamento dell'età per lo svincolo): e questo, va precisato, è stato reso possibile da una comunicazione costante tra l'area professionistica e quella dilettantistica nelle singole discipline sportive.

### **3.6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

A partire da quando è stata introdotta, fino ai giorni nostri, la legge n. 91/81 ha destato alcune perplessità e, o è stata modificata da ulteriori interventi legislativi, oppure si è reso necessario l'intervento interpretativo sia dottrinale che giurisprudenziale atto a rendere più razionale la disciplina delineata dal legislatore dell'81' ai problemi e alle esigenze che si sono venuti a creare col passare degli anni.

Quel che è certo, innanzitutto, è che, come sosteneva Quaranta<sup>338</sup> nel '79', pur non potendosi prevedere al tempo quanto l'iniziativa del disegno di legge avesse potuto risolvere realmente i complessi problemi che erano venuti alla luce negli ultimi anni, non poteva non avvertirsi allora come oggi come, attraverso lo stesso, si sia voluto fare un ulteriore passo in avanti verso una sempre maggiore invasività e presenza dell'ordinamento generale dello Stato nella disciplina del fenomeno sportivo: come osservato inoltre da Landolfi<sup>339</sup>, sebbene si potesse avere l'impressione che il legislatore volesse creare una legge di fatto "neutra" rispetto alla struttura dell'ordinamento sportivo, non si può far a meno di notare quanto le norme, a detta dello stesso soprattutto quelle del Capo II regolanti il rapporto tra Federazioni e società sportive, abbiano avuto una evidente efficacia innovativa nel modificare il precedente assetto dell'ordinamento sportivo stesso.

---

<sup>338</sup> A. Quaranta, *Rapporti*, op. cit., pp. 44-45.

<sup>339</sup> S. Landolfi, *La legge n. 91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, *Rivista di diritto sportivo*, 1982, pp. 36-38.

Altrettanto evidente a tutta la dottrina è stato che questa legge, in realtà, è una legge creata per i calciatori professionisti, e non per gli sportivi in generale (tanto che vi sono sport professionistici, quali il tennis e pugilato, in relazione ai quali non si pone alcun problema che la legge ha inteso risolvere), prendendo in considerazione lo sport solo con finalità spettacolari e tralasciando, invece, lo sport nella sua essenza primordiale, ovvero non agonistica: addirittura, c'è chi<sup>340</sup> ha sostenuto che la legge in questione abbia messo in moto una spinta al professionismo, come se l'intenzione del legislatore fosse quella di fare in modo che il calciatore potesse diventare appunto "professionista". Tuttavia, proprio e anche nel settore del calcio, la nuova normativa ha mostrato diversi limiti: in particolare, è stato spiegato<sup>341</sup> che, soprattutto in relazione alle società di serie minori, il professionismo dei calciatori ha portato ad un aggravamento dei costi, derivante proprio dalla lievitazione degli ingaggi di questi ultimi e in completo contrasto con quelle che erano le finalità del legislatore (di calmierare il mercato): in poche parole, lo *status* di professionisti ha ingiustificatamente, anche se legittimamente, autorizzato i calciatori a richiedere compensi superiori, pur non essendo mutata rispetto al passato la qualità e la tecnica della loro prestazione.

A 7 anni dall'entrata in vigore della legge, De Silvestri<sup>342</sup> segnalava che, a suo avviso, tutti i problemi di ordine lavoristico riscontrabili, dovessero essere ricondotti sostanzialmente a tre matrici di ordine diverso (opinione, questa, che verrà poi ripresa anche da Bertini<sup>343</sup>).

Una prima questione riguardava la validità o meno delle soluzioni di merito adottate dal legislatore: in particolare, ci si chiedeva se la scelta definitiva per il lavoro subordinato fosse veramente da considerarsi felice o se fosse preferibile mantenere l'originario orientamento verso la soluzione del rapporto di lavoro autonomo.

Premesso che si può facilmente vedere<sup>344</sup> che ancora oggi, non esiste convegno o seminario giuridico sul lavoro sportivo nel quale la tesi della subordinazione ovvero dell'autonomia di

---

<sup>340</sup> E. Costa, Peculiarità del rapporto dei giocatori professionisti, *Diritto del lavoro*, 1988, p. 315.

<sup>341</sup> V. Mormando, Ipotesi per una riforma della legge n. 91/1981, *Diritto del lavoro*, 1988, p. 312.

<sup>342</sup> A. De Silvestri, Il diritto sportivo oggi, *Rivista di diritto sportivo*, 1988, pp. 199-204.

<sup>343</sup> B. Bertini, op. cit., p. 760.

<sup>344</sup> M. Sanino-F. Verde, op. cit., p. 305.

suddetto rapporto non emergano o finiscano per prevalere, gran parte della dottrina<sup>345</sup> ha sempre sostenuto si dovesse optare per la soluzione autonomista del lavoro, vuoi per le evidenti antinomie rispetto alla disciplina comune prevista dall'art. 2094 c.c. derivanti dalla specialità del rapporto di lavoro sportivo (come già rilevato al capitolo 3.2.3.), vuoi perché suddetta scelta avrebbe se non altro il pregio di offrire una legislazione uniforme per tutta la categoria degli sportivi, senza quindi porre più il problema della qualificazione di “professionista” operata dalle Federazioni, e, inoltre, garantirebbe di certo una maggiore elasticità nel disciplinare il rapporto corrente: più pratico, senza dubbio, Dell'Olio<sup>346</sup>, il quale, sostenendo che *“non serve chiedersi se il legislatore del 1981 ha fatto bene o no, politicamente, a configurare il rapporto di lavoro sportivo come subordinato: non lo ha fatto particolarmente bene, da un punto di vista tecnico, ma lo ha fatto; e quindi adesso l'interprete deve muoversi in questo campo, più precisamente entro le coordinate fornite dalla disciplina generale e da quella speciale. Percorso, questo, arduo ma non impraticabile.”*, è dell'idea che non danno luogo a particolari difficoltà né la subordinazione “accentuata” (cap. 3.1.) tipica del lavoratore sportivo né l'inapplicabilità dei vari articoli dello Statuto dei Lavoratori individuati all'art. 4, comma 8, della legge n. 91.

Quanto alla scelta della qualificazione subordinata in ambito calcistico, sono state elaborate in dottrina motivazioni tanto sportive, quanto giuridiche, per operare una rivisitazione della legge.

Dal primo punto di vista, Costa<sup>347</sup>, come altri operatori della realtà calcistica, ha evidenziato come siano molteplici gli aspetti dell'attività del calciatore professionista in contraddizione con la disciplina delineata dall'art. 2094 c.c.: basti pensare alla retribuzione, non regolata da norme collettive che ne determinino l'entità e di fatto libera, potendo il calciatore richiederla nella misura in cui la ritenga adeguata alle proprie qualità; o alla assistenza sanitaria, dato che il calciatore stesso

---

<sup>345</sup> A. De Silvestri, op. cit., p. 199; G. Giugni, Relazione di sintesi, *Diritto del lavoro*, 1988, p. 321; A. D'Harmant-Francois, op. cit., p. 14; F. Bianchi D'urso, op. cit. p. 396; S. Grasselli, L'attività dei calciatori professionisti, op. cit., p. 151; C. Scognamiglio, op. cit., p. 81.

<sup>346</sup> M. Dell'Olio, Peculiarità del rapporto dei giocatori professionisti, *Diritto del lavoro*, 1988, pp. 324-325.

<sup>347</sup> E. Costa, op. cit., pp. 316-317.

può richiedere alla società sportiva nella quale esercita la propria attività, in aggiunta all'assistenza sanitaria regionale, ulteriori tipi di prestazioni sanitarie e assistenziali.

Insomma, lo stesso autore spinge per una qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo, pur sottolineando la necessità di trovare sì soluzioni che arrechino sollievo alle società sportive, ma senza danneggiare oltre certi limiti il calciatore professionista.

Quanto al punto di vista giuridico sempre in materia calcistica, interessanti le considerazioni di Mormando<sup>348</sup>, condivise peraltro da altra dottrina<sup>349</sup>, il quale, partendo dal presupposto che la legge n. 91/81 vada senz'altro riformata, individua due vie percorribili: la prima, sulle orme di Costa e della gran parte della dottrina, a favore del rapporto come autonomo, per i motivi e le conseguenze positive già menzionati dalla stessa dottrina; la seconda, piuttosto innovativa, che prevederebbe il mantenimento dell'attuale *status* del calciatore, introducendo però l'istituto del *part-time*, che è ormai entrato a pieno titolo in tutti i rapporti di lavoro subordinato, e che, a parere dello studioso, porterebbe a risultati analoghi a quelli ottenibili seguendo la prima strada.

Tornando alle questioni di ordine lavoristico individuate da De Silvestri, la seconda atteneva alla sistemazione dogmatica di alcuni istituti introdotti dalla legge e alle relative implicazioni a livello operativo (in sostanza, la riconduzione ai principi generali del lavoro di detti istituti): in particolare, le maggiori difficoltà si riscontrerebbero in quelli tra questi che non trovano riscontro in realtà diverse da quella sportiva, come il premio di addestramento e formazione tecnica, la cessione del contratto di lavoro e l'indennità di anzianità anticipata (anche se, come si è visto nei capitoli precedenti, tali problematiche di configurazione dei suddetti istituti sono state in gran parte risolte).

Infine, terza e ultima questione sollevata, è quella sindacale, essendosi previsto attraverso la legge lo strumento dell'autonomia collettiva: hanno destato più che altro perplessità, come visto nel corso della trattazione, l'ambito soggettivo di efficacia del contratto collettivo, l'individuazione delle categorie autorizzate alla stipulazione degli accordi sindacali, il coordinamento tra contratto collettivo e contratto individuale per il tramite del contratto tipo, la possibilità di inserire clausole

---

<sup>348</sup> V. Mormando, op. cit., p. 313.

<sup>349</sup> G. Vidiri, Il lavoro sportivo, op. cit., p. 71; G. Giugni, Relazione, op. cit., p. 320.

migliorative nel contratto individuale e, infine, la diretta applicabilità delle norme dello Statuto dei Lavoratori non espressamente escluse dalla legge (anche qui, tuttavia, e anche grazie all'opera interpretativa della dottrina, sono state risolte diverse di queste problematiche).

Va comunque precisato che, oltre alle tre questioni qui sollevate, ulteriori problemi si sono riscontrati in passato nella disciplina dettata dalla legge n. 91, pur essendo stati, ad oggi, quasi tutti sistemati grazie all'intervento della legge n. 586/1996, successiva alla sentenza Bosman.

Infatti, come ben si è visto precedentemente al capitolo 3.4., il diritto alla libera circolazione dei calciatori (e dei lavoratori sportivi in generale) all'interno dell'UE sarà realmente rispettato come principio fondamentale solo a partire dall'emanazione della Sentenza Bosman stessa.

E, ancora, non si possono dimenticare i gravi problemi, già affrontati al capitolo 2.4., riguardanti la natura delle società sportive, anche questi oggi risolti.

In conclusione, al momento è abbastanza evidente che il più recente intervento normativo della legge n. 586/1996 è stato quanto mai opportuno per risolvere moltissime incongruenze e problematiche riscontrate nella legge istitutiva del professionismo sportivo, pur dovendosi evidenziare quanto anche l'attuale disciplina del rapporto di lavoro sportivo abbia margini di miglioramento e crescita: infatti, come del resto è stato affermato da recente dottrina<sup>350</sup>, il processo di regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo stesso non si può arrestare con l'adozione di una legge speciale, né si può esaurire con l'intervento statale, poiché anche l'Unione Europea, ed in particolare la giurisprudenza comunitaria, continuano ad avere una certa influenza sul contratto di lavoro sportivo.

Insomma, alla luce di tutto quanto sopra visto, si deve infine constatare che la disciplina del contratto di lavoro sportivo stesso rappresenta un campo in continua evoluzione.

---

<sup>350</sup> G. Agrifoglio, *Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto d'incontro tra ordinamenti*, *Europa e diritto privato*, 2011, p. 268.



# BIBLIOGRAFIA

G. AGRIFOGLIO, Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto d'incontro tra ordinamenti, *Europa e diritto privato*, 2011.

P. AMATO-S. SARTORI, Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista, *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2006.

A. BELLAVISTA, Lavoro sportivo e azione collettiva, *Dir. Merc. Lav.*, 2008.

B. BERTINI, Contratto di lavoro sportivo, *Contratto e impresa*, 1998.

F. BIANCHI D'URSO, Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive, *Diritto del lavoro*, 1972.

F. BIANCHI D'URSO-VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1982.

R. BORRUSO, Lineamenti del contratto di lavoro sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1963.

V. CALZONE, Il C.O.N.I ente pubblico nella legislazione vigente, *Rivista di diritto sportivo*, 1997.

L. CANTAMESSA, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di Leandro Cantamessa, Giovanni Maria Riccio, Giovanni Sciancalepore, Giuffrè editore, 2008.

R. CAPRIOLI, Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007.

F. M. CARINI, La libertà di circolazione degli sportivi extracomunitari e la tutela dei vivai giovanili, *Europa e diritto privato*, 2011.

W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, 1963.

G. CHIAIA-NOYA, La nuova disciplina delle società professionistiche, *Rivista di diritto sportivo*, 1997.

M. CLARICH, La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?, *Rivista di diritto sportivo*, 1996.

M. COCCIA, L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea, *Rivista di diritto sportivo*, 1994.

- M. COCCIA-C. NIZZO, Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo, *Rivista di diritto sportivo*, 1998.
- E. COSTA, Peculiarità del rapporto dei giocatori professionisti, *Diritto del lavoro*, 1988.
- A. D'HARMANT-FRANCOIS, Note sulla disciplina giuridica del lavoro sportivo, *Massimario di Giurisprudenza del lavoro*, 1981.
- C. M. DALMASSO, Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della legge 23 Marzo 1981, n. 91, *Rivista di diritto sportivo*, 1982.
- M. DE CRISTOFARO, Commentario alla legge 91/81, *Le Nuove leggi civili commentate*, 1982.
- A. DE SILVESTRI, Il diritto sportivo oggi, *Rivista di diritto sportivo*, 1988.
- M. DELL'OLIO, Peculiarità del rapporto dei giocatori professionisti, *Diritto del lavoro*, 1988.
- M. DI FILIPPO, La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman, *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1996.
- L. DI NELLA, Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1999.
- L. DI NELLA, La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e il fenomeno sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1998.
- L. DI NELLA, Le Federazioni sportive Nazionali dopo la riforma, *Rivista di diritto sportivo*, 2000.
- D. DURANTI, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1983.
- R. FOGLIA, Tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità Europea, *Diritto del Lavoro*, 1988.
- N. FORTE, I bilanci delle società sportive dopo la sentenza Bosman, *Rivista di diritto sportivo*, 1997.
- A. FORTUNAT, Sulla qualificazione del lavoro sportivo, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1989.
- G. GIUGNI, Relazione di sintesi, *Diritto del lavoro*, 1988.
- G. GIUGNI, La qualificazione dell'atleta professionista, *Rivista di diritto sportivo*, 1986.

- S. GRASELLI, Il vincolo sportivo dei calciatori professionisti, *Diritto del lavoro*, 1974.
- S. GRASELLI, L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo, *Giurisprudenza italiana*, 1974.
- S. GRASELLI, L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti, *Diritto del lavoro*, 1982.
- P. GROSSI, Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, *Diritto Amministrativo*, 2012.
- R. GUIDOLIN, Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto, *Rivista di diritto sportivo*, 1998.
- S. LANDOLFI, La legge n. 91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1982.
- G. LIOTTA-L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè editore, 2013.
- E. LUBRANO, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di Leandro Cantamessa, Giovanni Maria Riccio, Giovanni Sciancalepore, Giuffrè editore, 2008.
- E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, 2004.
- A. LUCIANI, Lavoro e previdenza sociale nello sport, *Nuova Giurispr. Civ. Comm.*, 1990.
- C. MACRÌ, Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico, *Rivista di diritto civile*, 1981.
- G. MANFREDI, Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale, *Diritto Amministrativo*, 2012.
- A. MANZELLA, La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie, *Rivista di diritto sportivo*, 1993.
- I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977.
- G. MARTINELLI, Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica, *Rivista di diritto sportivo*, 1993.
- G. MARTINELLI-R. ROGOLINO, Il minore nello sport, *Rivista di diritto sportivo*, 1997.
- A. MARTONE, Osservazioni in tema di lavoro sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1964.

- O. MAZZOTTA, Una legge per lo sport? Il lavoro sportivo, *Foro italiano*, 1981.
- P. MIRTO, Autonomia e specialità del diritto sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1959.
- F. MITE, *Prestazione sportiva e obblighi contrattuali dell'atleta*, 2013.
- V. MORMANDO, Ipotesi per una riforma della legge n. 91/1981, *Diritto del lavoro*, 1988.
- P. MORO, Natura e limiti del vincolo sportivo, *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Fasc. 1/2005.
- G. NAPOLITANO, La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana, *Rivista di diritto sportivo*, 1999.
- G. NICOLELLA, Commento al contratto di lavoro sportivo, *Altalex*, 27/9/2007.
- R. NICOLÒ, Struttura e contenuto del rapporto tra una associazione calcistica e i propri giocatori, *Riv. Giur. Lav.*, 1952.
- A. OLIVERIO, I limiti dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, *Rivista di diritto e economia dello sport*, 2007.
- F. PAGLIARA, La libertà contrattuale dell'atleta professionista, *Rivista di diritto sportivo*, 1990.
- A. PANDOLFO-P. PASSALACQUA, *I contratti di lavoro, Commentario al d.lgs. 15 Giugno 2015, n. 81*, Giappichelli Editore.
- C. PASQUALIN, Il vincolo sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1980.
- G. PASTORE, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di Leandro Cantamessa, Giovanni Maria Riccio, Giovanni Sciancalepore, Giuffrè editore, 2008.
- A. PECORA, Il giocatore di tennis è sportivo professionista e lavoratore subordinato ex artt. 2 e 3 della legge 91/1981, *Diritto del lavoro*, 1988.
- C. PERSICHELLI, "Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva, *Rivista di diritto sportivo*, 1996.
- E. PICCARDO, Norme in tema di rapporti tra società e sportivi professionisti, *Nuove leggi civili*, 1982.
- A. QUARANTA, Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico, *Rivista di diritto sportivo*, 1979.

- A. QUARANTA, Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali, *Rivista di diritto sportivo*, 1986.
- M. RAMAT, Alcuni aspetti fondamentali della giurisdizione sportiva, *Rivista di diritto sportivo*, 1954.
- F. REALMONTE, L'atleta professionista e l'atleta dilettante, *Rivista di diritto sportivo*, 1997.
- S. ROMANO, L'ordinamento giuridico, Firenze, 1977.
- M. SANINO-F. VERDE, *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2015.
- C. SCOGNAMIGLIO, In tema di responsabilità delle società sportive ex art. 2049 c.c. per l'illecito del calciatore, *Dir. Giur.*, 1963.
- M. SENSALE, Le società sportive come società non lucrative, *Rivista di diritto sportivo*, 1983.
- M. T. SPADAFORA, Il contratto di lavoro sportivo tra accordo sindacale e contratto tipo, *Mass. Giur. Lav.*, 2010.
- TOESCA, Rapporto fra giocatori di calcio e associazioni sportive, nel sistema del diritto, *Rivista di diritto sportivo*, 1953.
- L. VESPIGNANI, Il rapporto fra il giocatore e la società sportiva, *Rivista di diritto sportivo*, 1960.
- G. VIDIRI, Il "Caso Bosman" e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità Europea, *Il Foro Italiano*, Giurisprudenza Comunitaria e straniera, 1996.
- G. VIDIRI, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2002.
- G. VIDIRI, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, *Giust. Civ.* 1993.
- G. VIDIRI, Le Federazioni sportive Nazionali tra vecchia e nuova disciplina, *Foro it.*, 2000.
- G. VIDIRI, Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 91/81, *Rivista di diritto sportivo*, 1997.
- G. VIDIRI, Sulla forma della cessione del contratto di lavoro del calciatore professionista, *Giustizia civile*, 2005.
- A. ZACCARIA, Cessione del contratto e garanzia della sua validità, *Rivista di diritto civile*, 1985.
- B. ZAULI, Dilettantismo e professionismo nello sport, *Rivista di diritto sportivo*, 1955.

C. ZOLI, Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico, *Giustizia Civile*, 1985.